

LA PREVIDENZA FORENSE



3

SETTEMBRE-DICEMBRE
2021



SOCIETÀ TRA AVVOCATI

RIFORMA GIUSTIZIA CIVILE

NEO ISCRITTI ALLA CASSA

AVVOCATO DEL FUTURO



Ci dichiariamo colpevoli di vantaggi per i convenzionati.

- ✓ Tracce di vetture plurimarche in pronta consegna.
- ✓ Canoni scontati per gli iscritti alla Cassa Forense.

**Contattaci per avere le prove
e difendere la nostra Convenzione.**



Noleggio auto
a lungo termine.

CASSAFORENSE

Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense



Galdierirent

www.galdierirent.it/convenzioni/
convenzioniprofessionisti@galdierirent.it

Info. 800 090 406



3/2021
(settembre-dicembre)



LA PREVIDENZA FORENSE

Comitato Editoriale: Avv. Andrea Bernardini, Avv. Diego Casonato, Avv. Domenico Monterisi, Avv. Eleonora Facchetti, Prof. Giuseppe Colavitti, Prof. Madia D'Onghia, Prof. Stefano Giubboni, Avv. Giuseppe Vaccaro

Comitato Scientifico: Prof. Lorena Ambrosini, Avv. Marcello Bella, Avv. Michele Bromuri, Prof. Guido Canavesi, Avv. Divinangelo D'Alesio, Avv. Remo Danovi, Avv. Ida Grimaldi, Prof. Massimo Luciani, Dott. Giuseppe Meliadó, Prof. Ubaldo Perfetti, Dott. Michele Proietti, Prof. G. Prosperetti, Prof. Antonio Saitta, Avv. Salvatore Spano, Prof. Patrizia Tullini, Avv. Giulia Zambelloni

Direttore Responsabile: Avv. Leonardo Carbone

Direzione e Redazione:

Via Ennio Quirino Visconti, 8
00193 Roma
tel. 06.36205271 fax 06.36205254

Editore:

Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense
Via Ennio Quirino Visconti, 8
00193 Roma

Segreteria di redazione:

Avv. Debora Felici
tel. 06 36205618

Registrazione del Tribunale di Roma

18.4.1978 n. 17230
Tiratura 49.000 copie
ISSN 1827-7373

Pubblicità:

a cura di Cassa Forense

Stampa:

ACM S.p.A. Acerra - tel. 081.8039746

Grafica:

Arch. Maria Paola Quattrone

Numero chiuso in redazione il mese di gennaio 2022
Finito di stampare il mese di gennaio 2022

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione
in Abbonamento postale - 70%
Aut. GIPA/C/PD/i7/2012

In copertina:

Oberster Gerichtshof (Corte suprema), Schmerlingpl. 11, 1011 Wien, Austria.

“I contributi pubblicati vengono sottoposti in forma anonima a referaggio”.



SOMMARIO

EDITORIALE

195 Cassa Forense nel 2022 di Valter Militi

DOTTRINA

PREVIDENZA

- 198 Il contributo integrativo nelle società tra avvocati di Guido Canavesi
- 204 La pensione di inabilità nella previdenza forense di Daniela Carbone
- 211 I neo iscritti a Cassa Forense: diritti e obblighi di Eleonora Facchetti
- 215 Si amplia il portale di Cassa Forense: ora anche la pensione diretta è on line! di Angelo Strano
- 217 Cassa Forense è passata a PagoPa di Giancarlo Renzetti
- 221 Infortunio dell'avvocato e diritto di surroga della Cassa Forense di Leonardo Carbone
- 224 Riflessioni sulla sostenibilità del modello previdenziale: riforma organica, riqualificazione professionale e recupero dei contributi non versati di Giampaolo Di Marco

AVVOCATURA

- 226 Giustizia e verità: la legislazione italiana ed inglese in materia di Società tra Avvocati a confronto. Spunti di riflessione di Gabriele Dell'Atti
- 234 L'avvocato del futuro tra «alterità» e «ulteriorità»..... di Claudio Mattia Serafin e Alberto Mattia Serafin
- 237 La riforma della giustizia civile: un'occasione sprecata? di Antonio de Notaristefani
- 241 Giovane Avvocatura: idee e proposte per uscire dalla crisi..... di Francesco Paolo Perchinunno
- 243 Divieto di attività professionale senza titolo e di uso di titoli inesistenti di Tommaso Pietropaolo
- 245 Nuove garanzie della presunzione di innocenza nella comunicazione delle autorità pubbliche sulle vicende penali di Giuseppe Losappio
- 247 Sharenting di Emanuela Sica
- 253 Spigolature sulle fonti, sui contenuti e sulle tecniche di tutela del diritto alla disconnessione di Marco Biasi
- 256 La giustizia in Austria di Debora Felici

GIURISPRUDENZA

- 260 Tribunale di Roma 5.7.2021 n. 6496, Giud. Vincenzi, OMISSIS (in proprio, Avv. Jean Paul OMISSIS) c. Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense (Avv. Papandrea)
- 270 Tribunale di Roma 13.9.2021 n. 7130, Giud. Capaccioli, Boratto (Avv. Boratto, Carpentieri) c. Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense (Avv. Malpica)

ATTI E DOCUMENTI

- 272 Regolamento Società tra Avvocati. (Delibera del Comitato dei Delegati dell'11 marzo 2021 - Approvato con Ministeriale del 29 ottobre 2021 in G.U. Serie Generale n. 278 del 22 novembre 2021)

RECENSIONI

- 276 Simone Pietro Emiliani, *Lavoro subordinato e precedenza nelle assunzioni*, Franco Angeli, Milano, 2020 a cura di Leonardo Carbone
- 278 Francesco Nuzzo, *Avvocati di Cremona e Crema. Spigolature storiche dal Medioevo a oggi*, Pizzorni, Cremona, 2021, pp. 199 a cura di Marzia Soldani
- 279 Renzo Menoni (a cura di), *Prolegomeni per una storia dell'Avvocatura parmense*, Pacini, Pisa, 2021, pp. 340 a cura di Leonardo Carbone
- 281 Luca Busico, *Dipendenti pubblici. Incompatibilità e attività extraistituzionali*, Giuffrè Francis Lefebvre, 2021 a cura di Vincenzo Antonio Poso
- 282 INDICE ANNUALE ANNO 2021 a cura di Leonardo Carbone



Cassa Forense nel 2022

di Valter Mili

Care Colleghe e cari Colleghi, abbiamo salutato pochi giorni fa la fine dell'anno 2021 e l'arrivo del 2022. Avremmo sperato di farlo liberi dalle restrizioni imposte dalla pandemia di Covid-19, ma purtroppo non è stato così. Il numero ancora alto di contagi e l'arrivo delle nuove varianti del virus ci costringono a reinventare il concetto di normalità. Mentre scrivo, i notiziari ci dicono che la variante Omicron si diffonde rapidamente e che l'alto numero di contagi e di quarantene/isolamenti si ripercuote sul funzionamento di tutte le attività produttive. Almeno per un po' di tempo ancora, purtroppo, saremo costretti ad applicare regole di prudenza particolari per fronteggiare il virus.

La graduale ripresa socio-economica, conseguente alla massiccia campagna vaccinale, consente, però, di guardare al nuovo anno con prospettive migliori rispetto a quelle degli ultimi due.

Il 2022 sarà estremamente impegnativo per il nostro ente, concentrato ad individuare efficaci ed efficienti strumenti – in tutti i settori di interesse – per fronteggiare le nuove emergenze e le mutevoli condizioni professionali.

L'obiettivo principale resta la sostenibilità del sistema previdenziale e su tale tema vi è una costante attenzione, anche in termini prospettici, considerato il quadro generale e le criticità che riguardano il sistema paese e, in particolare, la nostra professione.

Le riforme non devono spaventare, se tese a dare solidità e maggiori garanzie al sistema previdenziale.

Una riforma, ancor prima che un insieme di disposizioni, deve necessariamente contenere un efficace e strutturato indirizzo strategico teso a coniugare le esigenze degli iscritti di corrispondere una congrua e sostenibile contribuzione con la necessità per l'ente di garantirne i diritti, sul piano previdenziale e assistenziale.

La oggettiva solidità patrimoniale raggiunta da Cassa Forense consente di concentrarci su questo piano, per migliorare la struttura e prevenire futuri scenari demografici negativi.

Stiamo quindi studiando gli opportuni interventi strutturali che assicurino "resilienza" al sistema, anche di fronte a eventi che comportino uno "shock" economico come la pandemia da Covid-19, preservandone le

caratteristiche di equità, sostenibilità e flessibilità. Ciò, fermo restando i vincoli legislativi e quelli dettati dalla giurisprudenza, con particolare riferimento alla tutela dei diritti quesiti e delle aspettative.

Altra priorità è rappresentata dall'impegno sui temi del welfare. È noto che molti avvocati hanno redditi estremamente contenuti, con giovani e donne che avvertono le difficoltà maggiori, e che la nostra categoria ha necessità di ripensare i modelli organizzativi, ottimizzare i costi, trovare nuovi spazi professionali.

Il Paese sta investendo sullo sviluppo e sulla crescita anche grazie alle rilevanti risorse del Pnrr. Non dobbiamo perdere queste opportunità: la realizzazione di una Piattaforma Digitale Unificata per l'Avvocatura consentirà di agevolare l'esercizio della professione mediante l'utilizzo gratuito da parte di tutti gli iscritti degli strumenti utili per svolgere l'attività e richiesti dalle norme di legge.

Le risorse destinate all'assistenza vanno indirizzate per sostenere nel modo migliore, oltre la sfera professionale dell'Avvocato, quella della famiglia – con particolare attenzione alla genitorialità – e della salute, utilizzando le norme di sistema ed intervenendo nei diversi settori anche attraverso lo strumento dei bandi annuali.

A tal fine, si auspica una rapida approvazione, da parte dei Ministeri vigilanti, del nuovo Regolamento dell'Assistenza, approvato dal Comitato dei Delegati nel 2021, con l'intento di rendere il sistema più duttile ed efficiente e le procedure più snelle e trasparenti. In linea con quanto previsto dagli altri Enti si è introdotto, in maniera diffusa, il principio di legare gli interventi di welfare ad una sostanziale "regolarità contributiva" nei confronti della Cassa.

Dopo la pubblicazione in G.U. Serie Generale n. 278 del 22/11/2021 è entrato in vigore il 1° gennaio 2022 il Regolamento sulle Società tra Avvocati: testo che disciplina i criteri e le modalità operative, sotto il profilo previdenziale, cui devono attenersi gli avvocati che scelgono di svolgere la professione in forma societaria, evitando distorsioni ed elusioni contributive.

Nell'analisi complessiva delle tematiche di interesse, uno specifico riguardo continuerà a essere posto al contenimento dei costi di gestione. In quest'ottica è stato adottato il "piano dei fabbisogni del personale per il

triennio 2022/2024” che delinea un’evoluzione dell’organico dell’Ente in linea con lo sviluppo delle attività strategiche legate alle complesse dinamiche che coinvolgono i settori dedicati alla Previdenza ed all’Assistenza, dalle iscrizioni ai pensionamenti.

Nella gestione del patrimonio, Cassa Forense proseguirà anche per il 2022 utilizzando il modello *asset-liability management* – ALM – delle attività e passività, in linea con i suggerimenti prudenziali forniti dagli organi di vigilanza. La politica di investimenti si conferma incentrata sulla trasparenza delle procedure adottate, sulla capacità e professionalità del team dedicato, adeguatamente potenziato, mantenendo attenzione alle tematiche ESG. Si da poter assicurare, in linea con quanto avvenuto anche in questi difficili anni, un positivo rendimento del patrimonio.

Nel 2022 sarà attuata la prima fase del progetto di recupero crediti che il Consiglio di Amministrazione ha avviato per il biennio 1/10/2021 - 30/9/2023, che riguarderà circa 100.000 professionisti per importi complessivi stimabili in circa 470 milioni di euro. Il piano di recupero è finalizzato a ricondurre a regime gli accertamenti contributivi e a risolvere progressivamente il problema degli insoluti. Ciò anche nell’interesse degli iscritti stessi che potranno, così, regolarizzare tempestivamente la propria posizione contributiva, utilizzando lo strumento dell’accertamento per adesione nonché accedendo a specifici piani di rateazione.

Sul fronte dei pagamenti contributi la sperimentazione avviata nel 2021 relativa all’utilizzo dell’F24 ha dato buoni risultati e prevediamo di estenderla nel corso del 2022 anche ad altri istituti. È stato avviato inoltre a fine 2021 il nuovo sistema tramite la piattaforma denominata PagoPA, in linea con le previsioni legislative che impongono anche agli enti previdenziali privati di utilizzare la modalità unica di incasso e pagamento prevista per le pubbliche amministrazioni. Il PagoPA sostituirà gradualmente nel corso del 2022 tutte le altre forme di pagamento e potrà coesistere solo con il modello F24.

Tante le attività compiute, tante quelle da programmare per essere sempre più attenti alle esigenze dell’Avvocatura.


L’impegno va profuso anche sul piano politico, sui set-

tori che direttamente o indirettamente coinvolgono le libere professioni, anche attraverso la condivisione di misure e azioni poste con le altre casse di previdenza, nell’ambito delle attività svolte da ADEPP.

Iniziamo dunque con fiducia e determinazione il nuovo anno, con la giusta consapevolezza delle criticità da affrontare e da risolvere, ma anche e soprattutto con la convinzione che le sfide vanno unitariamente affrontate per il bene comune e per il futuro da assicurare alle nuove generazioni.

Un futuro previdenziale solido e sostenibile, ma anche un presente attento alle esigenze degli Avvocati e, in particolare, delle fasce più deboli. ■

DOTTRINA





Il contributo integrativo nelle società tra avvocati

di Guido Canavesi

198

Sommario: 1. La società tra avvocati nel riordino della professione forense: i riflessi previdenziali. 2. Il contributo integrativo. 3. Contributo integrativo e Società tra Avvocati.

1. - La società tra avvocati nel riordino della professione forense: i riflessi previdenziali

La l. 31 dicembre 2012, n. 247 (da ora LPF) contiene anche alcune disposizioni di carattere previdenziale, volte a regolare le ricadute su questo versante della “nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense”, per richiamare la rubrica della legge.

Il più rilevante è indubbiamente l’automatismo che l’art. 21 LPF instaura tra iscrizione agli Albi e iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense (comma 8) (da ora Cassa forense), subordinando altresì la permanenza dell’una – e dunque dell’altra – «all’esercizio della professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente» (comma 1)¹. Il medesimo articolo, inoltre, ha chiamato Cassa Forense a rivisitare e/o regolare taluni aspetti del rapporto contributivo (comma 9) e da ultimo sancito il divieto di iscrizione ad «altra forma di previdenza se non su base volontaria e non alternativa» (comma 10).

Nell’ambito della delega al Governo riguardante l’esercizio in forma societaria della professione, inoltre, l’art. 5, comma 2, lett. l), contemplava tra i criteri direttivi la qualificazione dei redditi prodotti dall’ente «quali redditi di lavoro autonomo anche ai fini previdenziali», ai sensi del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

Sennonché, è noto, la delega è rimasta inattuata e la norma delegante è stata in seguito oggetto di abrogazione ad opera della l. 4 agosto 2017, n. 124 (art. 1, comma 141, lett. c), che al contempo ha inserito nella legge di riordino del 2012 l’art. 4-bis, recante la disciplina dell’esercizio in forma societaria della professione forense o società tra avvocati (StA) (comma 141, lett. b)².

¹ D. LOSI, *La costituzione del rapporto previdenziale*, in G. CANAVESI (a cura di), *La previdenza dei liberi professionisti dalla privatizzazione alla riforma Fornero*, Torino, 2017, 69 ss.

² G. MARASÀ, *Società e associazioni forensi dopo le modifiche introdotte dall’art. 1, comma 141, l. 4 agosto 2017, n. 124: prime considerazioni e interrogativi*, in *Giur. Comm.*, 2018, 28 ss.

Il testo primigenio della nuova disposizione nulla prevedeva quanto ai profili previdenziali, ma una modifica di poco successiva (art. 1, comma 443, l. 27 dicembre 2017, n. 205) vi ha aggiunto due commi, 6-bis e 6-ter, che peraltro non ripropongono la qualificazione a fini previdenziali nei termini prima ricordati dei redditi prodotti dalla StA, soffermandosi, invece, sul diverso problema della debenza da parte degli enti del c.d. *contributo integrativo* di cui all’art. 11, l. 20 settembre 1980, n. 576.

Tuttavia, prima di soffermarsi su questo aspetto, occorre ricordare che l’art. 4 bis nulla ha precisato quanto alla sorte delle due precedenti normative sull’esercizio in forma societaria ora della professione forense (art. 16, d.lgs. 2 febbraio 2001, n. 96) ora, più in generale, di molteplici attività professionali (art. 10, comma 2, l. 12 novembre 2011, n. 183), sollevando dubbi sulla loro perdurante vigenza e/o utilizzabilità nell’ambito in esame. A fare chiarezza è stato un recente arresto delle Sezioni Unite della Cassazione, che hanno sciolto l’intreccio normativo sulla base del principio di specialità. Questa qualità connota la disciplina più recente che dunque prevale su quella del 2001, a sua volta speciale rispetto all’art. 10, l. n. 183 del 2011: al momento, perciò, l’approdo giurisprudenziale è nel senso che la StA può essere costituita ed operare soltanto nei termini previsti dall’art. 4 bis LPF³.

Limitandosi pertanto a quanto disposto da quest’ultimo, a connotare le StA sono:

- a) la presenza necessaria, ma non esclusiva, di avvocati iscritti all’albo nella compagine sociale; oltre ad essi, infatti, possono parteciparvi professionisti iscritti in albi di altre professioni e/o altri soggetti anche collettivi, allora come soci di capitale (comma 2, lett. a);
- b) il controllo societario – almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto – detenuto dai soci professionisti, avvocati e non, con la presenza maggioritaria degli avvocati nell’organo di gestione, comunque composto solo da soci (comma 2, lett. b e c);
- c) la conferma del principio della personalità della pre-

³ Cass., S.U., 19 luglio 2018, n. 19282, in *Le Società*, 2018, 1110, con nota di A. BUSANI, *Società multi-professionali legittime, ma con profonde contraddizioni*.

stazione professionale, anche diversa dall'attività forense: nonostante sia attribuito alla società, "l'incarico può essere svolto soltanto da soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente" (comma 3);
 d) l'iscrizione della StA in un'apposita sezione speciale dell'albo tenuto dall'ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa e la sua sottoposizione al rispetto del codice deontologico forense nonché alla competenza disciplinare dell'ordine di appartenenza (commi 1 e 6).

2. - Il contributo integrativo

L'autofinanziamento è *ab origine* tratto caratterizzante i regimi pensionistici e, più in generale, previdenziali delle singole categorie di liberi professionisti. In quest'ottica, la novità del d.lgs. n. 509 del 1994 più che nella sola formale previsione della regola sta piuttosto nel legame posto con la privatizzazione degli enti gestori e nella sua colorazione in termini di equilibrio di bilancio intergenerazionale della gestione economico-finanziaria (art. 2, comma 2, d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509, e poi art. 3, comma 12, l. 8 agosto 1995, n. 335)⁴: l'autofinanziamento diviene così specchio della separazione delle singole casse privatizzate dal sistema previdenziale soggettivamente pubblico⁵ e si traduce, per un verso, nella regola dell'autonomia regolamentare⁶, per l'altro, nell'accentuazione del vincolo solidaristico endocategoriale⁷.

⁴ Al riguardo, G. CANAVESI, *La dimensione giuridica della solidarietà intergenerazionale nella prospettiva delle casse di previdenza privatizzate*, in *Dir. rel. ind.* 2019, 58 ss.

⁵ Senza con ciò farne a sua volta un sistema: vedi, in tal senso, Corte cost. 12 novembre 1991, n. 402, commentata da L. CARBONE, *Limponibile per il calcolo del contributo integrativo*, in *Giust. civ.*, 1992, I, 321 ss.; da M. COMBA, *La Corte Costituzionale tra diritto vivente e diritto in embrione*, in *Giur. it.*, 1992, I, I, 393 ss.; da R. DANOVÌ, *Contributo integrativo previdenziale e volume d'affari dell'avvocato*, in *Corr. giur.*, 1992, 145.

⁶ Sul potere regolamentare delle casse, I. BRESCIANI, *I poteri normativi della Cassa forense dopo la privatizzazione*, W.P. ADAPT, N. 5/2021, <http://www.adaptuniversitypress.it/prodotto/i-poteri-normativi-della-cassa-forense-dopo-la-privatizzazione>.

⁷ Su questo profilo e, più in generale, sulla portata della pri-

Quando, in ottemperanza alla legge delega⁸, il d.lgs. n. 509 del 1994 pone quale condizione alla privatizzazione che gli enti «non usufruiscano di finanziamenti pubblici o altri ausili pubblici di carattere finanziario» (art. 1 comma 1) e poi ribadisce il divieto di finanziamenti pubblici diretti o indiretti (art. 1, comma 3) vuole innanzitutto evitare futuri interventi di ripianamento di bilanci in passivo, mentre non intende toccare le fonti di contribuzione vigenti. E tra queste va annoverato il c.d. contributo integrativo, che ha carattere più generale e non è esclusivo di Cassa Forense.

In favore di quest'ultima, comunque, è a datare dal 1982 che l'art. 11, comma 1, l. n. 576 del 1980 ha sancito l'obbligo – ribadito e specificato anche dall'art. 18 del Regolamento Unico della Previdenza Forense⁹ - degli iscritti di versare «una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume annuale d'affari ai fini dell'IVA».

L'onere economico della maggiorazione è sopportato innanzitutto dai clienti del libero professionista, ma la norma precisa che il contributo è dovuto «indipendentemente dall'effettivo pagamento» eseguito dal debitore, salvo ripetizione nei confronti di quest'ultimo. È inoltre previsto un contributo minimo, parametrato ad un predefinito volume d'affari, comunque dovuto (art. 11, comma 3), con l'eccezione, a partire «dall'anno solare successivo alla maturazione del diritto a pensione» dei professionisti pensionati che mantengano tuttavia l'iscrizione alla Cassa (comma 4). E nel caso che il volume d'affari risulti inferiore a quello su cui va calcolato il contributo minimo, quest'ultimo resta in realtà a carico del professionista, che vi provvede con risorse proprie.

D'altra parte, sebbene obbligati sono, secondo legge e regolamento, tutti gli iscritti alla Cassa, siano avvocati piuttosto che praticanti, la giurisprudenza ha chiarito che il presupposto dell'imposizione è dato dall'eser-

vatizzazione, G. CANAVESI, *L'incerto destino della privatizzazione della previdenza dei liberi professionisti tra "paure" del legislatore e autofinanziamento*, in *Id.* (a cura di), *op. cit.*

⁸ Art. 1, comma 32, l. 24 dicembre 1993, n. 537.

⁹ Consultabile all'indirizzo <https://www.cassaforense.it/collegamenti/guida-previdenziale/regolamento-unico-della-previdenza-forense/>.

cizio dell'attività professionale oggettivamente considerato¹⁰.

Il che non è privo di conseguenze, ché, pur se in relazione a situazioni *ratione temporis* precedenti la l. n. 247 del 2012, il contributo è stato considerato dovuto anche nel caso in cui l'avvocato non fosse iscritto a Cassa Forense,¹¹ mentre ne è stata negata la restituzione a seguito di sopravvenuta delibera di cancellazione dalla Cassa che determina «l'annullamento retroattivo del rapporto previdenziale»¹². Il diniego di restituzione ha in realtà valenza più generale e si estende, secondo la giurisprudenza, fino a rendere intangibile pure il contributo versato nella già ricordata ipotesi di mancato conseguimento del volume d'affari minimo, anche qualora il professionista non abbia conseguito i requisiti per il diritto a pensione¹³.

E il comune fondamento di questi approdi giurisprudenziali è la funzione solidaristica del contributo integrativo, che costituisce prestazione patrimoniale imposta a finanziamento della previdenza di categoria e ne determina l'inutilità a fini previdenziali per il singolo iscritto¹⁴.

Quel presupposto, inoltre, serve a delimitare i redditi rilevanti ai fini della maggiorazione. Infatti, nonostante l'ampiezza della formula utilizzata («tutti i corrispettivi

rientranti nel volume annuale d'affari ai fini dell'IVA»), la giurisprudenza costituzionale ha chiarito che non sono computabili «i redditi derivanti da attività che nulla hanno a che fare con la professione forense e cioè non intrinsecamente collegati con l'attività forense»; precisando altresì che, seppure l'attività dell'avvocato «si espande a molteplici campi di assistenza contigui, per ragioni di affinità, al patrocinio professionale in senso stretto», deve, comunque «trattarsi, onde rientrare nella sfera delle contribuzioni previdenziali in parola, di prestazioni riconducibili, per loro intrinseca connessione, ai contenuti dell'esercizio forense»¹⁵.

Da ultimo, va ricordato che, dapprima escluso dalla base imponibile IRPEF e IVA (art. 11, comma 6, l. n. 576 del 1980), il valore del contributo integrativo è stato reso rilevante ai soli fini IVA dall'art. 16, d.l. 23 febbraio 1995, n. 41.

3. - Contributo integrativo e Società tra Avvocati

Per quanto non fossero all'epoca ammesse dall'ordinamento, già la disposizione sopra analizzata conteneva una norma rivolta innanzitutto alle associazioni di professionisti, ma anche ed espressamente alle società tra avvocati. Essa prevedeva l'obbligo del professionista di versare la maggiorazione e ne individuava la base di calcolo nella percentuale del volume d'affari dell'ente «pari alla percentuale degli utili» spettante al singolo socio (art. 11, comma 3). Come accennato, nulla diceva, invece, l'art. 5, l. n. 247 del 2012, poi abrogato, mentre l'art. 4 bis, aggiunto alla l. n. 247 del 2012, dedica al tema le due disposizioni conseguenti la modifica di fine 2017.

L'opzione da queste accolta differisce da quella della norma del 1980, poiché è la società a dovere «applicare la maggiorazione percentuale... su tutti i corrispettivi rientranti nel volume di affari ai fini dell'IVA» aggiungendosi che l'«importo è riversato annualmente alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense» (comma 6 bis). Spetta poi alla Cassa stabilire «termini, modalità dichiarative e di riscossione, nonché eventuali sanzioni applicabili per garantire l'applicazione» di tali previsioni, con regolamento che la disposizione richiedeva fosse

¹⁰ Corte cost. 12 novembre 1991, n. 402, cit.; Cass. 21 ottobre 1998, n. 10458, in *Giust. civ.*, 1999, I, 2123, con nota di E. BIGIANTI, *La funzione di solidarietà del contributo integrativo può escludere ogni restituzione?*; Cass. 30 ottobre 2020, n. 24141.

¹¹ Cass. 22 febbraio 2019, n. 5376, per l'avvocato iscritto ad Albo Italiano, ad altro di Paese UE e alla sola cassa di previdenza di quest'ultimo; Cass., Sez. 6, 2 dicembre 2021, n. 39782 e Cass., Sez. 6, 11 novembre 2011, n. 33330, in relazione a professionista iscritto ad altra forma di tutela previdenziale che esercita occasionalmente l'attività forense. Vedi anche Cass. 17 dicembre 2018, n. 32608.

¹² Così Cass. 22 novembre 2019, n. 30571, in un caso di esercizio della professione in regime di incompatibilità derivante dall'esercizio di attività di socio amministratore di società commerciale.

¹³ Cass. 21 ottobre 1998, n. 10458, cit.

¹⁴ Ma vedi, in senso critico rispetto al caso citato alla nota precedente, E. BIGIANTI, *La funzione di solidarietà del contributo integrativo può escludere ogni restituzione*, cit. 2126 ss.

¹⁵ Corte cost. 12 novembre 1991, n. 402, cit.

emanato entro un anno dalla sua entrata in vigore, termine, peraltro, meramente ordinatorio (comma 6 *ter*).

Al riguardo, possono svolgersi alcune considerazioni: Innanzitutto, il riferimento a *tutti i corrispettivi* mostra che l'ipotesi considerata dal legislatore sia di una società composta soltanto da avvocati, dimenticando, però, che non è preclusa una partecipazione di altri professionisti (prescindendo qui da eventuali soci di capitale). Ove ciò si verifichi non è dubbio che la StA resti obbligata verso Cassa Forense soltanto per i corrispettivi rientranti nel volume d'affari IVA imputabili ai soci iscritti alla medesima, per le prestazioni rese ai clienti della società.

Non può ritenersi, come invece sembra fare Cassa Forense, che la peculiare finalità e struttura organizzativa della StA e la sua iscrizione in un Albo forense, insieme alla genericità della formula sopra ricordata, creino una sorta di vincolo solidaristico idoneo a "dirottare" la contribuzione dovuta dai professionisti ai rispettivi enti previdenziali di iscrizione. Né la partecipazione a tale società è leggibile come manifestazione individuale di volontà volta a riconoscere l'imposizione contributiva verso Cassa Forense.

In realtà, se la Corte Costituzionale ha affermato che rientrano «nella sfera delle contribuzioni previdenziali in parola» (il contributo integrativo, *ndA*) soltanto le «prestazioni riconducibili, per loro intrinseca connessione, ai contenuti dell'esercizio forense», e l'ha fatto in rapporto ai redditi diversi comunque prodotti da avvocati, a maggior ragione è da escludere l'imponibilità a carico di altri professionisti. Senza contare, poi, che, per quanto l'autonomia regolamentare degli enti possa perfino dettare disposizioni in deroga a disposizioni di legge precedenti¹⁶, esula comunque dalla loro competenza determinare l'ambito soggettivo dell'imposizione contributiva, predefinita dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 509 del 1994, laddove sancisce la continuità delle attività previdenziali e assistenziali in atto a favore delle categorie di lavoratori e professionisti per le quali

sono stati originariamente istituiti. Neppure torna utile appellarsi all'art. 4-bis, l. n. 247 del 2012: del tutto irrilevante a tal fine è l'iscrizione delle StA in un'apposita sezione speciale dell'albo degli avvocati, che risponde ad altre finalità, rese palesi dal successivo comma 5, senza che se ne possa forzare il significato attraverso il richiamo all'art. 21, comma 8, della medesima legge, posto che l'esercizio dell'attività professionale resta personale e non riferibile alla società.

Per altro verso, non va dimenticata l'indisponibilità individuale dell'obbligazione contributiva, che impedisce di dare rilievo alla scelta del libero professionista di partecipare alla società, risultando comunque ingiustificata la duplicazione del carico contributivo, ancorché a valenza meramente solidaristica.

In secondo luogo, la formula utilizzata non chiarisce chi debba "riversare" annualmente all'ente previdenziale il contributo integrativo, se la società per l'intero o i singoli soci pro quota.

Da ultimo, la previsione sul regolamento da emanarsi è in realtà ultronea¹⁷, perché la competenza regolamentare al riguardo attiene alle funzioni proprie della Cassa ai sensi del d.lgs. n. 509 del 1994 e preesiste alla norma. Non c'è dunque alcuna delega né un ampliamento dei poteri normativi della Cassa.

In notevole ritardo rispetto al termine previsto, l'iter di approvazione si è da poco concluso con l'approvazione Ministeriale¹⁸ e dal 1° gennaio 2022 sarà operativo il Regolamento Società tra Avvocati (RStA).

Il suo contenuto, in realtà, va oltre la sola disciplina del contributo integrativo.

L'art. 8, infatti, è dedicato al *contributo soggettivo* e sancisce, ai fini previdenziali, l'equiparazione al reddito professionale: *a)* del reddito prodotto dalla StA attribuibile al socio iscritto alla Cassa; *b)* di ogni altro provento percepito dal socio, compresi il compenso e le indennità per la partecipazione all'organo di gestione della StA (comma 1). Viene inoltre precisato che sono da computare «gli utili maturati e gli altri proventi anche se non distribuiti ai soci (comma 2).

¹⁶ Corte cost., ord., 25 novembre 2016, n. 254; Cass. 2 dicembre 2020, n. 27541; Cass. 30 gennaio 2020, n. 2236; Cass. 6 marzo 2018, n. 5287; Cass. 16 novembre 2009, n. 24202.

¹⁷ Salvo il termine annuale fissato per l'adozione del regolamento, peraltro meramente ordinatorio.

¹⁸ G.U. Serie Generale n. 278 del 22/11/2021

L'impostazione è con evidenza rivolta ad evitare che lo schermo societario possa servire a sottrarre a contribuzione parte del reddito del socio professionista, ad esempio attraverso la non distribuzione degli utili, i quali, infatti, sono resi oggetto di comunicazione alla Cassa ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. f), RStA.

Il presupposto è che tutto ciò che il socio iscritto alla Cassa percepisce in relazione all'attività della società sia da considerarsi reddito professionale, deducendosi tale connotazione dall'oggetto sociale dell'ente. Il criterio dell'inerenza all'attività sociale, torna utile per sciogliere il dubbio che può sollevare l'ampiezza della formula «altri proventi», cui pure, tra l'altro, sembra riferibile l'irrilevanza della loro effettiva «distribuzione»: esso, consente infatti di distinguere tra proventi, escludendo da contribuzione quelli eventualmente percepiti per prestazioni o servizi non di carattere professionale fatturate dalla società, ove questi si ritengano ammissibili. Del contributo soggettivo, in realtà, i commi 6 bis e 6 ter dell'art. 4 bis, l. n. 247 del 2012 non si occupano, ma ciò non significa che la Cassa abbia ecceduto dalle sue prerogative, ché quelle disposizioni trovano fondamento a monte della legge di riordino, ossia nel d.lgs. n. 509 del 1994 e nel potere da questo attribuito alle casse privatizzate di dare regola ai rapporti contributivo e previdenziale in funzione di salvaguardia del nuovo assetto ordinamentale autonomo e autofinanziato.

Quanto al contributo integrativo, va innanzitutto ribadito che le StA devono applicarlo «su tutti i corrispettivi rientranti nel volume di affari IVA» prodotto nell'anno di esercizio (art. 1), ma purché essi riguardino prestazioni rese da iscritti alla Casse e non anche da altri professionisti.

In secondo luogo, sciogliendo le incertezze in proposito lasciate dall'art. 4 bis, comma 6 bis, l. n. 247 del 2012¹⁹, l'art. 7 RStA chiarisce che il pagamento «dei contributi integrativi» è in capo alle Società.

Anche se iscritte nella speciale sezione dell'Albo solo per una frazione d'anno, per adempiere all'obbligo in questione le StA sono anzitutto tenute – entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di competenza – ad inviare alla Cassa una comunicazione in via tele-

matica (modello 5 ter) (art. 3, comma 1), che è dovuta anche quando le «dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative o se il volume di affari IVA è inesistente» (commi 3).

I contenuti della comunicazione sono individuati in via generale dagli artt. 3 e 4, mentre l'art. 5 ne definisce alcuni come *elementi essenziali*, precisando che la loro mancanza «equivale ad omessa comunicazione», cui accede di norma l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 67 del Regolamento Unico (artt. 9, lett. a, e 10 commi 1 e 4). Invece, ove riporti «utili o volumi d'affari diversi da quelli dichiarati al Fisco» (fermo restando la detrazione del contributo integrativo dal volume d'affari IVA), la comunicazione è considerata *non conforme al vero* e può essere rettificata mediante nuova comunicazione, che l'art. 6 chiede sia inviata «entro 90 giorni dal termine di cui al precedente art. 3, primo comma»: sembrerebbe, dunque, che il nuovo termine decorra comunque dal 30 settembre anche quando la comunicazione sia stata inviata in data precedente. Il punto, peraltro, può dar adito a qualche dubbio e sarebbe opportuno un chiarimento della Cassa attraverso le istruzioni di cui all'art. 4, comma 1.

Anche i contenuti della comunicazione meriterebbero qualche chiarimento. Infatti, non sono del tutto coincidenti le indicazioni offerte dagli artt. 3, 4 e 5. In particolare, mentre l'art. 3 chiede la comunicazione del «reddito complessivo prodotto, anche se negativo» (comma 1), non altrettanto fanno le altre due disposizioni. Qualche discrasia si riscontra inoltre tra le informazioni dovute ai sensi degli artt. 4 e 5, anche se qui molto dipenderà dalla costruzione del modello di comunicazione telematica. Più precisamente, se per il secondo è essenziale l'indicazione del «volume d'affari IVA della società» (comma 1, lett. c), nel primo il medesimo è invece richiesto «al netto del contributo integrativo confluito nel valore dichiarato ai fini dell'IVA». E ciò perché l'art. 16, d.l. n. 41 del 1995, convertito in legge n. 85 del 1995, ha chiarito che la maggiorazione di cui all'art. 11 legge n. 576 del 1980 integra la base imponibile ai fini IVA, ma non rileva per la determinazione del contributo integrativo.

Ancora, mentre l'art. 4, comma 2, lett. g), richiede l'indicazione dei compensi versati a ciascun socio iscritto

¹⁹ Vedi supra § 2.

a Cassa Forense, nonché «le percentuali di partecipazione agli utili di ogni socio, anche non iscritto a Cassa Forense», per l'art. 5, comma 1, lett. e), al netto dell'incerto coordinamento di genere (“ammontare degli utili” vs “quella complessiva”), sembrano essenziali l'ammontare *complessivo degli utili riferibili ai soci non iscritti alla Cassa* ed anche «il volume di affari IVA e dei compensi versati a ciascun socio iscritto».

Gli artt. 9-13 stabiliscono le sanzioni per i diversi inadempimenti posti in essere dalle StA rinviando, in sostanza, alle disposizioni del Regolamento Unico.

Peraltro, la rilevanza di questi comportamenti non è limitata al piano del rapporto con l'ente previdenziale, perché l'art. 4 bis, comma 6, l. n. 147 del 2012 richiede alle società il rispetto del codice deontologico e le assoggetta alla competenza disciplinare dell'ordine di appartenenza. In questa direzione l'art. 11 RStA rende applicabile alle StA e ai loro soci componenti l'organo di gestione, in caso di perdurante omissione nell'invio del modello 5 ter, l'obbligo di comunicazione della Cassa al Consiglio dell'Ordine competente, ai fini della loro sospensione dall'esercizio della professione.

Inoltre, nella prospettiva di promuovere la correttezza dei comportamenti previdenziali dell'ente, l'art. 13, comma 1, sancisce la *responsabilità solidale* con la società dei *componenti l'organo di gestione*, purché iscritti alla Cassa, quanto al pagamento delle sanzioni previste per la violazione delle disposizioni dal RStA stesso.

Da ultimo, resta aperta la questione sulla contribuzione integrativa dovuta per gli anni precedenti il 2022, ovvero se questa sia comunque dovuta dalle StA e semmai in che modo e termini (ad esempio, con il primo modello 5 ter, da presentare entro il 30 settembre 2022?).

Al riguardo, secondo l'art. 14, il regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2022 e si applica «alle dichiarazioni fiscali relative all'anno precedente», cioè il 2021. Sembrerebbe dunque esclusa la sua efficacia retroattiva. Tuttavia, la soluzione non è convincente. Non si può, infatti dimenticare che l'obbligo contributivo è stabilito direttamente dalla legge ed assolve ad un'esclusiva finalità di interesse pubblico – il finanziamento della previdenza professionale obbligatoria – cosicché le somme conseguite a titolo di maggiorazione non

possono essere distratte ad altro fine. Soprattutto per questa ragione, all'autonomia “normativa” delle Cassa non sembra precluso un intervento volto a regolare la situazione. ■



La pensione di inabilità nella previdenza forense

di Daniela Carbone

204

Sommario: 1. La pensione di inabilità “forense”. 2. La domanda amministrativa e decorrenza della pensione di inabilità. 3. I requisiti per il diritto alla pensione di inabilità. 4. (segue) Capacità all’esercizio professionale esclusa in modo permanente e totale. 5. (segue) Cinque anni di effettiva iscrizione e integrale contribuzione. 6. (segue) Iscrizione alla Cassa Forense da data anteriore al compimento del quarantesimo anno di età. 7. Pensione di inabilità ed «attualità» dell’iscrizione alla Cassa Forense. 8. Pensione di inabilità e posizione reddituale del professionista. 9. Modalità di accertamento dello stato di inabilità. 10. Revisione e revoca della pensione di inabilità. 11. Modalità di calcolo della pensione di inabilità. L’importo minimo. 12. Trasformazione della pensione di inabilità in pensione di vecchiaia o di anzianità. 13. Pensionato di inabilità e proseguimento dell’attività professionale (o altre attività). 14. Cumulo della pensione di inabilità con altro trattamento previdenziale.

1. - La pensione di inabilità “forense”.

La l. 20.9.1980 n. 576 (che disciplina la previdenza forense) prevede un doppio grado di tutela dell’invalidità, a seconda che la capacità di esercitare la professione sia ridotta parzialmente o totalmente. Sono previste, infatti, la pensione di invalidità e la pensione di inabilità; tale disciplina anticipa la riforma della tutela dell’invalidità dettata per l’assicurazione generale obbligatoria gestita dall’Inps dalla l. 12.6.1984 n. 222¹.

La disciplina della pensione di inabilità nella previdenza forense, dettata dall’art. 5 l. n. 576/80, non si discosta

¹ Sulla pensione di inabilità nella previdenza forense, D.L. CARBONE, *Ordinamento previdenziale dell’Avvocatura*, La Tribuna, 2021, 2021, 429 ss.; L. CARBONE, *La previdenza degli avvocati*, Ipsoa, Milano, 2010, 359 ss.; L. CARBONE, *La tutela previdenziale dei liberi professionisti*, UTET, Torino, 1998, 304; BOTTA, *Commento all’art. 4 della legge 20.9.1980 n. 576*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 1981, 15; QUERCI, *La invalidità pensionabile dei professionisti*, in *Riv. it. prev. soc.*, 1972, 371. Sulla disciplina dell’invalidità pensionabile della l. n. 222 del 1984, M. CINELLI, *Legge 12 giugno 1984 n. 222: revisione della disciplina dell’invalidità pensionabile, commentario*, in *Nuove leggi civ.*, 1985, 309; Id., *La nuova disciplina dell’“invalidità pensionabile” tra la l. n. 638 del 1983 e l. n. 222 del 1984*, in *Giust. civ.*, 1984, II, 387.

sta in linea di massima da quella vigente nell’assicurazione generale obbligatoria gestita dall’Inps.

2. - La domanda amministrativa e la decorrenza della pensione di inabilità.

La Cassa Forense eroga, a domanda, ai propri iscritti, in base all’art. 1, comma 2, l. n. 576/1980 (ed art. 52 del Regolamento Unico della Previdenza Forense) la pensione di inabilità.

La l. n. 576/1980 rimette al soggetto interessato la scelta del momento dal quale il diritto alla pensione di inabilità deve trovare soddisfazione (anche perché la erogazione della prestazione è subordinata alla cancellazione dall’albo professionale).

Per ottenere la pensione di inabilità l’avvocato, quindi, deve inoltrare alla Cassa Forense apposita domanda, al fine di mettere la stessa in condizione di accertare il diritto alla prestazione previdenziale richiesta (non esiste un obbligo della Cassa di accertare d’ufficio il diritto alla pensione di inabilità)².

Nel vigente sistema previdenziale il diritto alla prestazione è subordinato, ai fini della validità e dell’efficacia, all’assolvimento di oneri di comportamento da parte dell’interessato ed, in particolare, ad un atto di iniziativa dell’assicurato, in mancanza del quale l’ente non può provvedere.

L’atto di impulso, anche se condiziona la decorrenza della pensione di inabilità, resta tuttavia estrinseco alla fattispecie generatrice del diritto e non ha altra rilevanza giuridica che quella di determinare il sorgere dell’obbligo di certazione a carico dell’ente previdenziale³. La domanda di pensione all’ente previdenziale non rappresenta, quindi, un elemento costitutivo della fattispecie della pensione di inabilità⁴.

Il provvedimento (nella specie della Cassa Forense) di riconoscimento della prestazione pensionistica non è

² In ordine alla necessità della domanda amministrativa in quanto i diritti in materia di previdenza e assistenza non sono riconosciuti d’ufficio ma soltanto a domanda, P. BOER, *Commento art. 443 c.p.c.*, in *Il processo del lavoro*, G. AMOROSO, V. DI CERBO, A. MARESCA (a cura di), Milano, Giuffrè, 2020, 701.

³ Cass. 3 giugno 1987, n. 4854, in *Foro it.*, 1987, I, 2017.

⁴ Cass. 11 dicembre 1991, n. 13354, in *Foro it.*, Rep., 1991, voce *Professioni intellettuali*, n. 157.

un atto costitutivo del diritto dell'assicurato a percepire la pensione, ma è un atto di certazione, che non ha come scopo una manifestazione di volontà della pubblica amministrazione bensì una semplice verifica di fatti o situazioni; il diritto alla prestazione preesiste all'emanazione del provvedimento di riconoscimento⁵. Nella previdenza forense si applica il *principio della c.d. mobilità dell'efficacia della domanda amministrativa*, in base al quale, qualora la domanda di pensione venga presentata senza che si sia verificata la fattispecie completa (es. stato di inabilità), la domanda presentata è idonea a fare acquisire il diritto alla pensione con il verificarsi dei requisiti e presupposti richiesti, senza necessità di ripresentare la domanda.

Nel caso di maturazione di uno dei requisiti per la pensione di inabilità successivamente alla domanda, la pensione va concessa, quindi, con decorrenza dal momento della sua maturazione⁶.

Si evidenzia, peraltro, come anche nelle controversie pensionistiche relative alla previdenza forense, trova applicazione l'art. 149, disp. att. c.p.c.⁷, in base al quale nelle controversie in materia di invalidità pensionabile, deve essere valutato dal giudice anche l'aggravamento della malattia, nonché tutte le infermità comunque incidenti sul complesso invalidante che si siano verificate nel corso tanto del procedimento amministrativo che di quello giudiziario.

In ipotesi di successione di leggi nel tempo, trova applicazione la legge vigente al momento della presentazione della domanda, perché è in quel momento che si perfeziona la complessa fattispecie alla quale è legato il diritto alla prestazione⁸.

⁵ In caso di azione giudiziaria (negativa per l'assicurato), l'oggetto del giudizio non riguarda la legittimità del provvedimento ma ha per oggetto la sussistenza o meno del diritto; il giudizio non dà luogo all'impugnativa del provvedimento amministrativo (di concessione o revoca della prestazione) ma riguarda la sussistenza o meno dei requisiti per il diritto dell'assicurato alla prestazione.

⁶ Cass. 17 gennaio 1989, n. 185, in *Foro it.*, Rep., 1989, voce *Avvocato*, n. 111; Cass. 26 marzo 1987, n. 2937, in *Foro it.*, Rep., 1987, voce *Avvocato*, n. 98.

⁷ Corte cost. 13 febbraio 1985, n. 39, in *Foro it.*, 1985, I, 973.

⁸ Cass. 24 maggio 2004 n. 9941.

La pensione di inabilità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta la presentazione della domanda amministrativa alla Cassa Forense (art. 1, comma 3, l. n. 576/1980), sussistendo tutti i requisiti previsti dalla legge.

La concessione della pensione di inabilità è subordinata, però, alla cancellazione dall'albo professionale (art. 4, comma 3, l. n. 576/1980), cancellazione che costituisce solo una condizione per la materiale erogazione della pensione ma non per il conseguimento del diritto.

3. - I requisiti per il diritto alla pensione di inabilità.

In base all'art. 5, l. n. 576/1980 ed art. 52 Regolamento Unico della Previdenza Forense, il diritto alla pensione di inabilità è subordinato alla sussistenza delle seguenti condizioni e requisiti:

- capacità dell'iscritto all'esercizio professionale esclusa a causa di malattia o infortunio sopravvenuti all'iscrizione, in modo permanente e totale;
- cinque anni di effettiva iscrizione e *integrale contribuzione*;
- iscrizione alla Cassa da data anteriore al compimento del 40° anno di età (art. 14, l. n. 141/1992);
- cancellazione da tutti gli albi forensi, compreso l'albo speciale per il patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione e alle giurisdizioni superiori.

4. (segue) - Capacità all'esercizio professionale esclusa in modo permanente e totale.

Ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità, la capacità dell'avvocato all'esercizio professionale, deve essere ridotta a causa di malattia o infortunio sopravvenuti all'iscrizione in modo assoluta e permanente (per la pensione di invalidità, invece, la riduzione della stessa deve essere a meno di un terzo)⁹. Per il diritto alla pensione di inabilità è necessario che la causa dell'inabilità risieda in una malattia (intesa

⁹ Cass. 9 aprile 2018 n. 8678; Cass. 20 dicembre 2017 n. 30609. D. CARBONE, *La pensione di invalidità nella previdenza forense*, in *Prev. Forense*, 2020, 201 ss.; L. CARBONE, *Le prestazioni erogate dalla cassa forense: la pensione di invalidità*, in *Foro it.*, 2005, I, 1502.

come processo morboso in evoluzione) o in un infortunio (inteso come lesione psicofisica conseguente ad una causa violenta).

Ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità, è necessario fare riferimento alla riduzione della capacità all'esercizio della professione. Deve trattarsi di idoneità psicofisica all'esercizio della specifica professione forense (e cioè capacità specifica all'esercizio della professione e non capacità generica); occorre considerare non la capacità di guadagno ma unicamente la capacità di lavoro e quest'ultimo in senso non generico, bensì in specifica relazione all'attività professionale. Occorre fare riferimento alla capacità all'esercizio professionale dell'avvocato, senza assegnare rilievo alla possibilità di ricavare guadagni dallo svolgimento di altra attività lavorativa cui egli sia eventualmente idoneo¹⁰: per il diritto alla pensione di inabilità è necessaria, per l'avvocato, l'esclusione permanente e totale della capacità all'esercizio professionale.

Nei casi di inabilità derivante da infortunio, la Cassa, in base all'art. 6 l. n. 576/1980 (ed art. 57, comma 2, Regolamento Unico della Previdenza Forense), è surrogata nel diritto al risarcimento del danno, ai sensi e nei limiti dell'art. 1916 c.c., in concorso con l'ente assicuratore ove questi abbia diritto di surroga.

Qualora il danno sia stato risarcito ed il risarcimento ecceda la somma corrispondente alla capitalizzazione della pensione annua dovuta, le pensioni di inabilità e di invalidità non sono concesse o, se concesse, vengono revocate.

Nel caso in cui il risarcimento sia inferiore alla suddetta capitalizzazione, le pensioni, di inabilità e di invalidità, sono concesse in misura proporzionalmente ridotta.

Il problema del *c.d. rischio preconstituito* per il diritto alla pensione di inabilità nella previdenza forense, è stato "risolto" dal comma 2, dell'art. 5 l. n. 576/1980, che prevede che sussiste il diritto alla pensione di invalidità (e, quindi, anche per la pensione di inabilità), anche quando le infermità o difetti fisici o mentali invalidanti preesistano al rapporto assicurativo, purché vi sia stato successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove

infermità che abbiano provocato la riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa¹¹.

Né può essere di ostacolo a tale interpretazione la formulazione letterale dell'art. 4, comma 1, lett. a) l. n. 576/1980, che fa riferimento a "malattia od infortunio sopravvenuti all'iscrizione", atteso che un'interpretazione diversa sarebbe in contrasto con il dettato costituzionale e le stesse pronunce della corte costituzionale in tema di rischio preconstituito; sarebbe, peraltro, ingiustificabile una diversa disciplina sul rischio preconstituito per la pensione di inabilità e di invalidità.

La preesistenza all'instaurazione del rapporto assicurativo di infermità che limitino le capacità lavorative dell'assicurato, quindi, non concreta di per sé un'ipotesi di rischio preconstituito, e non preclude l'erogazione della pensione di inabilità allorché tali capacità siano venute ulteriormente riducendosi, in pendenza del rapporto stesso, fino a raggiungere, per effetto di aggravamento dell'originaria condizione patologica, il grado di percentuale necessario per il pensionamento¹².

5. (segue) - Cinque anni di effettiva iscrizione e integrale contribuzione.

Nella previdenza forense, per il diritto alla pensione di inabilità, non è previsto alcun requisito minimo contributivo ed assicurativo nel periodo immediatamente precedente la domanda alla Cassa (differenziandosi dall'assicurazione generale obbligatoria di cui agli artt. 4 e 10, l. 12 giugno 1984, n. 222).

In base al comma 1 dell'art. 4 l. n. 576/1980, è necessario, però, che l'avvocato abbia compiuto almeno cinque anni (anche se l'inabilità è causata da infortunio), di effettiva iscrizione e di integrale contribuzione alla Cassa Forense¹³, requisito quest'ultimo previsto dall'art. 52 del Regolamento Unico della Previdenza Forense.

Sulla nozione di "effettiva iscrizione e contribuzione" alla Cassa per il diritto alle prestazioni, si evidenzia

¹¹ Cass. 11 aprile 1990 n. 3065.

¹² Cass. 11 aprile 1990, n. 3065, in *Foro it.*, Rep., 1990, voce *Avvocato*, n. 127.

¹³ Riducendo l'anzianità di iscrizione necessaria per ottenere la pensione di inabilità da 10 anni a cinque anni anche per il caso in cui essa derivi da malattia, sono stati certamente "favoriti" i giovani iscritti alla Cassa.

¹⁰ Cass. 13 ottobre 1983, n. 5969, in *Foro it.*, Rep. 1983, voce *Avvocato*, n. 88.

come la Suprema Corte¹⁴ ha affermato che il significato attribuibile alla locuzione “*effettiva iscrizione e contribuzione*” non può interpretarsi come precettivo del fatto che la contribuzione debba essere “integrale”; il termine “effettivo” non può interpretarsi come tale da esigere che la contribuzione debba essere “integrale”, in quanto esso non contiene alcun riferimento alla “misura” della contribuzione. Ne consegue che in mancanza di una norma specifica, disciplinante i riflessi dell’inadempimento contributivo parziale sulla anzianità di iscrizione alla Cassa, gli anni non coperti da integrale contribuzione concorrono a formare l’anzianità contributiva, ma la pensione va calcolata solo sulla base del reddito sul quale è stato effettivamente pagato il contributo.

Il Regolamento Unico della Previdenza Forense (che è entrato in vigore a decorrere dal 2021) prevede all’art. 52 che, per il diritto alla pensione di inabilità, “b) l’iscritto abbia maturato almeno cinque anni di effettiva iscrizione e *integrale* contribuzione alla cassa”. È evidente che con la riportata formulazione della norma regolamentare della Cassa, è da ritenersi “superato” il riportato indirizzo giurisprudenziale della Suprema Corte in merito alla interpretazione della espressione “*effettiva iscrizione e contribuzione*”. Per il diritto alla pensione di inabilità, dopo la riportata modifica regolamentare, è necessario, quindi, il requisito di cinque anni di effettiva e *integrale* contribuzione.

6. (segue) - *Iscrizione alla Cassa Forense da data anteriore al compimento del quarantesimo anno di età.*

Per gli avvocati già ultraquarantenni che si iscrivono alla Cassa Forense ed, in quanto tali, in base al combinato disposto degli artt. 4, comma 1, lett. b) e 5, comma 1, (ed art. 52 lettera b del Regolamento Unico della Previdenza Forense), sono esclusi dal diritto alla pensione di inabilità (ed invalidità), l’art. 14 l. n. 141/1992 consente, in caso di iscrizione di professionista ultraquarantenne, di considerare l’iscrizione come avvenuta in data anteriore al compimento del 40° anno di età,

¹⁴ Cass. 21 novembre 2019 n. 30421, in *Foro it.*, 2020, I, 177; Cass. 14 giugno 2018 n. 15643, in *Foro it.*, 2018, I, 2754; Cass. 15 aprile 2015 n. 7621, in *Foro it.*, 2015, I, 3632.

ai fini del conseguimento del diritto alla pensione di inabilità “utilizzando” la retrodatazione dell’iscrizione alla Cassa.

L’esercizio della menzionata facoltà di “retrodatazione”, è subordinata al pagamento di una contribuzione pari al doppio dei contributi minimi, soggettivo ed integrativo, dell’anno di presentazione della domanda, per ciascuno anno a partire da quello di compimento del trentanovesimo anno di età fino a quello anteriore alla decorrenza dell’iscrizione, entrambi inclusi.

La pensione di inabilità non spetta a chi sia stato iscritto alla Cassa Forense dopo il 40° anno di età, neppure se l’iscrizione sia avvenuta prima della l. n. 576/1980, che ha posto la suddetta limitazione¹⁵.

La Corte costituzionale¹⁶, ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 22, comma 1, l. n. 576/1980 e di ogni altra norma ad essa collegata, nella parte in cui, prevedendo l’assoggettamento agli obblighi previdenziali per gli iscritti di qualunque età, esclude il conseguimento delle pensioni di inabilità e invalidità da parte degli iscritti ultraquarantenni.

7. - *Pensione di inabilità ed «attualità» dell’iscrizione alla Cassa Forense.*

Tra i requisiti per il diritto alla pensione di inabilità, non rientra quello della permanenza dell’iscrizione alla Cassa Forense al momento in cui viene richiesta la prestazione¹⁷.

In mancanza di espressa previsione normativa di «attualità» di iscrizione alla Cassa, per il diritto alla pensione di inabilità non è necessaria l’attualità dell’iscrizione all’ente al momento di presentazione della domanda di pensione, ma solo al momento del verificarsi dell’evento protetto, quale è l’inabilità¹⁸.

¹⁵ Pret. Lanciano 3 ottobre 1997, in *Prev. Forense*, 1, 75.

¹⁶ Corte cost. 4 maggio 1984 n. 132, in *Foro it.*, 1984, I, 1783 con nota di Ferrari.

¹⁷ Pret. Ascoli Piceno 15 marzo 1995, in *Dir. lav. Marche*, 1996, 121.

¹⁸ Cass. 19 gennaio 1993, n. 620, in *Foro it.*, Rep. 1993, voce *Previdenza sociale*, n. 681; Cass. 11 dicembre 1991, n. 13354, in *Foro it.*, Rep., 1991, voce *Professioni intellettuali*, n. 157; Cass. 18 aprile 1985, n. 2573, in *Foro it.*, Rep., 1985, voce *Professioni intellettuali*, n. 117. In dottrina, CARBONE - GULLI,

8. - *Pensione di inabilità e posizione reddituale del professionista.*

Ai fini del diritto alla pensione di inabilità nella previdenza forense, è irrilevante l'attualità di redditi di qualsivoglia natura in capo al professionista.

La disciplina si differenzia, quindi, da quella in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria gestita dall'Inps dove, in aggiunta ai requisiti fisici e di assicurazione, è prevista una particolare posizione reddituale dell'assicurazione invalido perché possa avere titolo alla prestazione (art. 8, l. 11 novembre 1983, n. 638).

9. - *Modalità di accertamento dello stato di inabilità.*

In base all'art. 6, comma 1, l. n. 576/1980, le modalità per l'accertamento dell'inabilità sono stabilite con regolamento deliberato dal comitato dei delegati ed approvato con d.m. Lavoro di concerto con il Ministro di giustizia¹⁹.

Per l'accertamento dello stato di inabilità, in base all'art. 56 del Regolamento Unico della Previdenza Forense, il professionista viene sottoposto a visita da parte di una commissione medica distrettuale presieduta da un medico specialista in medicina legale o medicina del lavoro o da un docente universitario o da un primario ospedaliero o dal medico provinciale, ed inoltre è composta da altri due sanitari particolarmente qualificati o specializzati nelle malattie invalidanti denunciate.

Il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità è di competenza, però, della Cassa. Infatti, la Giunta esecutiva delibera in merito alla concessione della pensione (art. 56, comma 5, del Regolamento Unico della Pre-

videnza Forense), con provvedimento di concessione della pensione di inabilità comunicato all'interessato.

Avverso il provvedimento di rigetto della domanda di pensione, da parte della Giunta esecutiva, in base all'art. 56, comma 7, Regolamento Unico della Previdenza Forense, l'interessato può proporre ricorso al Consiglio di Amministrazione della Cassa entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione (con il ricorso l'interessato può chiedere di essere sottoposto a visita da parte della Commissione medica di appello).

Nel caso di decesso dell'avvocato, intervenuto prima che abbiano avuto luogo i prescritti accertamenti clinici e, sempre che lo stato di invalidità o di inabilità possa essere accertato inequivocabilmente, attraverso adeguata documentazione medica, il provvedimento di ammissione a pensione potrà comunque essere adottato, anche ai fini della reversibilità della pensione in favore del coniuge superstite e dei figli minori e/o equiparati.

I superstiti, aventi diritto alla reversibilità della pensione, possono proporre ricorso, in base al regolamento per l'accertamento della inabilità e della invalidità.

10. - *Revisione e revoca della pensione di inabilità.*

La Cassa Forense, entro i dieci anni successivi alla concessione della pensione di inabilità, può in qualsiasi momento assoggettare a revisione la permanenza delle condizioni di inabilità (art. 4, comma 5, l. n. 576/1980, come modificato dall'art. 2 l. n. 141/1992).

L'avvocato pensionato di inabilità, è soggetto, quindi, a controllo periodico al fine di accertare la persistenza o meno del suo stato di inabilità, con eventuale "revoca" della pensione²⁰.

L'erogazione della pensione è sospesa nei confronti del pensionato che non si presti alla revisione (art. 4, comma 5, l. n. 576/1980).

La pensione di inabilità viene revocata anche nel caso in cui la pensione di inabilità derivi da infortunio im-

La previdenza dei consulenti del lavoro, Rimini, 1987, 124. Anche se con riferimento alla previdenza dei consulenti del lavoro, Cass. 8 maggio 2009, n. 10638, ha statuito che poiché l'art. 5 l. n. 249/1991, relativo alla pensione di invalidità prevede che la pensione di invalidità spetta all'iscritto la cui capacità all'esercizio della professione sia ridotta in modo continuativo a meno di un terzo, «il testuale riferimento alla qualità di "iscritto" sta tuttavia ad indicare (...) che anche per la pensione di invalidità l'evento legittimante (ossia la riduzione a mano di un terzo della capacità all'esercizio della professione), deve essere intervenuto durante il periodo di iscrizione dell'interessato all'ente».

¹⁹ Art. 56 del Regolamento Unico della Previdenza Forense.

²⁰ Sul tema, A. SGROI, *Soppressione di prestazione assistenziale e necessità della presentazione della domanda amministrativa ai fini della proponibilità della domanda giudiziaria*, in *www.lavorodiritteuropa*, fascicolo 4/2021; A. LOBINA, *Questioni in tema di "revoca" della pensione per invalidità*, in RIPS, 1971, 214.

putabile al terzo, nel caso in cui il danno sia stato integralmente risarcito ed il risarcimento eccede la capitalizzazione della pensione annua dovuta; la prestazione deve, invece, essere proporzionalmente ridotta nelle ipotesi in cui il risarcimento sia inferiore (art. 57 Regolamento Unico della Previdenza Forense).

In caso di infortunio, quindi, la pensione di inabilità non è concessa, o, se concessa, è revocata o proporzionalmente ridotta (art. 6, comma 2, l. n. 576/1980; art. 57 Regolamento Unico Previdenza Forense).

Occorre evidenziare che in caso di inabilità dovuta ad infortunio, la Cassa Forense è surrogata nel diritto al risarcimento ai sensi e nei limiti dell'art. 1916 c.c., in concorso con l'assicuratore privato del professionista, ove questi abbia diritto alla surroga (art. 6, comma 3, l. n. 576/1980).

11. Modalità di calcolo della pensione di inabilità. L'importo minimo.

Per la misura della pensione di inabilità l'art. 52, comma 2, del Regolamento Unico della Previdenza Forense, prevede che «Per il calcolo della quota base della pensione si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48, comma 1»; la norma rinvia, quindi, ai criteri di calcolo dettati per la pensione di vecchiaia.

Per il calcolo della pensione di inabilità, è previsto un aumento dell'anzianità contributiva di dieci anni. Infatti, la normativa (art. 52, comma 3, Regolamento Unico della Previdenza Forense) statuisce che gli anni ai quali va commisurata la pensione sono aumentati di dieci, sino a raggiungere il massimo di anni:

- trentanove dall'1 gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2020;
- quaranta dall'1 gennaio 2021.

Ove la liquidazione avvenga per quote, gli anni aggiunti vengono calcolati nell'ultima quota.

Per il *calcolo della quota modulare* si applicano le disposizioni che disciplinano la determinazione della quota modulare della pensione di vecchiaia.

Per l'*importo minimo della pensione di inabilità* si evidenzia che la misura della pensione di inabilità non può essere inferiore all'importo minimo fissato dall'art. 48 del Regolamento Unico della Previdenza Forense, importo annualmente rivalutato (l'importo minimo della pen-

sione nel 2021 è di € 12.009,00). Qualora la pensione annua sia inferiore al menzionato importo, è corrisposta un'integrazione sino al raggiungimento del suddetto importo, e ciò a prescindere dal reddito "posseduto" dall'avvocato unitamente al coniuge (per il trattamento minimo della pensione di inabilità, si prescinde, quindi, dal requisito reddituale, previsto invece per la pensione di vecchiaia ed anzianità).

12. - Trasformazione della pensione di inabilità in pensione di vecchiaia o di anzianità.

La problematica della trasformazione della pensione di inabilità in pensione di vecchiaia o di anzianità non si pone in quanto, come già illustrato in precedenza, la concessione della pensione di inabilità è subordinata alla cancellazione dall'albo professionale (con conseguente impossibilità di iscrizione alla Cassa e, quindi, di "incremento" di anzianità contributiva).

L'avvocato pensionato di invalidità (e non di inabilità), invece, che abbia proseguito l'esercizio della professione e maturato il diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianità, può chiedere la liquidazione di quest'ultima pensione, in sostituzione della pensione di invalidità (art. 4, comma 5, l. n. 576/1980).

La pensione di invalidità può mutare anche in pensione di inabilità in caso di perdita della capacità residua di lavoro in costanza di iscrizione all'albo professionale. Infatti, qualora intervenga un aggravamento delle condizioni di salute, tale da comportare un'incapacità totale e permanente all'esercizio della professione, il pensionato di invalidità può chiedere la concessione della pensione di inabilità in sostituzione di quella di inabilità, a condizione che lo stesso provveda alla cancellazione da tutti gli albi forensi, compreso l'albo speciale per il patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione ed alle giurisdizioni superiori.

13. - Pensionato di inabilità e proseguimento dell'attività professionale (o altre attività).

L'avvocato titolare di pensione di inabilità non può proseguire l'esercizio della professione forense, in quanto la concessione di tale pensione è subordinata alla cancellazione dall'albo professionale (la pensione di inabilità si differenzia dalla pensione di invalidità, at-

teso che l'avvocato pensionato di invalidità può mantenere, invece, l'iscrizione all'albo professionale ed alla Cassa forense). L'art. 52, comma 5, del Regolamento Unico della Previdenza Forense statuisce infatti che la concessione della pensione è subordinata alla cancellazione dagli Albi professionali ed è sospesa in caso di nuova iscrizione, fatto salvo il diritto della Cassa a ripetere i ratei di pensione corrisposti dalla data della reinscrizione.

Il professionista, però, può esercitare attività lavorativa autonoma o dipendente anche dopo avere ottenuto la pensione di inabilità dalla Cassa Forense, atteso che l'unica condizione posta dalla legge (oltre alla perdita totale della capacità specifica di lavoro), è la cancellazione dall'albo professionale ma non l'esercizio di altre attività.

14. - Cumulo della pensione di inabilità con altro trattamento previdenziale.

La pensione di inabilità erogata dalla Cassa Forense, atteso il disposto degli artt. 13 l. 25 febbraio 1963, n. 289 e 6 l. 5 luglio 1965, n. 798, è cumulabile con la pensione di guerra, con la pensione Inps, con le pensioni a carico dello Stato, e con qualsiasi altra pensione o assegno o trattamento di natura mutualistica o previdenziale²¹. ■

²¹ Cass. 31 gennaio 1969, n. 299, in *Foro it.*, 1969, I, 1898.



I neo iscritti a Cassa Forense: diritti e obblighi

di Eleonora Facchetti

Iscrizione. Come noto l'articolo 21 della **Legge Professionale n. 247/2012** al comma 8 ha previsto che *l'iscrizione agli albi comporta la contestuale iscrizione alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza forense*: vale a dire che l'iscrizione alla Cassa consegue alla semplice iscrizione all'albo professionale. Di conseguenza all'art. 1 (Iscrizione obbligatoria alla Cassa) del **Regolamento unico della Previdenza forense** è stato sancito che *l'iscrizione alla Cassa è obbligatoria per tutti gli Avvocati iscritti agli Albi professionali forensi, fermo restando il disposto di cui all'art. 4 della Legge n. 141/1992*.

In concreto, l'iscrizione viene deliberata d'ufficio dalla Giunta Esecutiva della Cassa, non appena sia pervenuta comunicazione, a cura dei Consigli dell'Ordine o del CNF, dell'iscrizione del professionista in un albo forense. Dell'avvenuta iscrizione alla Cassa deve essere data immediata comunicazione al professionista, rendendogli nota la intervenuta delibera e l'avvenuta sua iscrizione all'Ente previdenziale.

In buona sostanza, al momento della avvenuta iscrizione all'Albo, da parte del professionista non deve essere presentata alcuna domanda di iscrizione alla Cassa, la quale provvede ad iscriverlo in via automatica, sulla scorta dei flussi inoltrati dagli Ordini, e di un tanto gli viene data comunicazione mediante posta certificata o lettera racc.a.r.: tutti gli Avvocati quindi iscritti Agli albi professionali forensi sono iscritti d'ufficio alla Cassa a prescindere dal raggiungimento di qualsivoglia parametro reddituale.

Si segnala che in attesa di ricevere la comunicazione formale di iscrizione alla Cassa è possibile chiedere l'indennità di maternità, la domanda dovrà essere inviata a pena di decadenza entro 180 giorni dal parto anche se non si è ancora ricevuta la comunicazione di iscrizione.

Istituti facoltativi

L'iscrizione rimane invece facoltativa per tutti gli **iscritti al registro dei praticanti avvocati** (abilitati o meno al patrocinio) i quali potranno presentare la domanda in via telematica utilizzando la funzione istanze on line, presente nell'area riservata del sito istituzionale. Per poter entrare nell'area riservata occorrerà però, prima di tutto, munirsi del codice meccanografico e del codice PIN. A tal fine, il praticante dovrà trasmettere on line

l'autodichiarazione anagrafica cliccando sul banner in home page: *servizi web – autodichiarazione anagrafica praticante per iscrizione Cassa* che permetterà di entrare in possesso del codice meccanografico ed infine generare il codice PIN, seguendo l'apposita procedura. **Dal momento in cui si iscrive alla Cassa, il praticante assume gli stessi obblighi dell'Avvocato**, in particolare sarà tenuto all'invio del modello 5 (di cui *infra*) entro il 30 settembre di ogni anno.

La richiesta potrà riguardare alcuni o tutti gli anni di iscrizione nel registro dei praticanti (per un massimo di sei) a partire da quello del conseguimento del Diploma di Laurea ad eccezione di quelli in cui il praticante abbia per più di sei mesi svolto il tirocinio contestualmente ad attività di lavoro subordinato. A pena di decadenza dall'iscrizione per gli anni pregressi, l'interessato dovrà quindi procedere al pagamento di tutti i contributi dovuti per gli anni oggetto di iscrizione in unica soluzione entro sei mesi dalla comunicazione della Cassa o in via rateale in tre anni, con la maggiorazione degli interessi nella misura del 1,50% annuo.

1. Retrodatazione. A norma dell'art 3 del Regolamento unico della Previdenza forense **chi si iscrive per la prima volta alla Cassa può chiedere l'iscrizione retroattiva** (*'Gli iscritti agli Albi, dal momento della loro iscrizione alla Cassa, possono, su base volontaria, beneficiare della retrodatazione dell'iscrizione alla Cassa'*). L'istituto della retrodatazione può essere definito una preziosa opportunità in considerazione dei vantaggi che ne derivano per il neo avvocato che intenda avvalersene: > innanzi tutto tale istituto consente di **acquisire anni contributivi** allo scopo di maturare i requisiti per la pensione; > inoltre va evidenziato che gli anni oggetto di retrodatazione sono considerati **anni di iscrizione effettiva alla Cassa**; > non solo, altro vantaggio si profila per i neo iscritti di età superiore ai 35 anni i quali, mediante la retrodatazione per una o più annualità, possono godere dei **benefici contributivi riservati agli infratrentacinquenni** di cui *infra*; > ed ancora, l'esercizio di detta facoltà consente di acquisire al bagaglio previdenziale gli anni di pratica con versamento di gran lunga meno gravoso rispetto a quanto dovuto in caso di domanda di riscatto, che può essere presentata in qualsiasi mo-

mento della vita professionale, il cui costo è pari all'onerosa riserva matematica.

Entro il termine perentorio di sei mesi dalla ricezione della comunicazione della delibera di avvenuta iscrizione alla Cassa, chi si iscrive per la prima volta alla Cassa ed abbia meno di 40 anni, può in via facoltativa presentare domanda on line, accedendo alla propria posizione personale, per beneficiare della retrodatazione per gli anni di iscrizione nel registro dei praticanti, per un massimo di cinque a decorrere da quello del conseguimento del Diploma di Laurea. Sono esclusi gli anni di tirocinio professionale in cui sia stata svolta, per più di sei mesi, contestualmente un'attività di lavoro subordinato. Entro 6 mesi dalla comunicazione della Cassa, a pena di decadenza, l'interessato dovrà procedere al pagamento in unica soluzione di tutti i contributi dovuti, in alternativa, entro lo stesso termine di 6 mesi, può essere richiesto il pagamento in via rateale, in 3 anni, con la maggiorazione degli interessi nella misura dell'1,50% annuo. L'omesso o ritardato pagamento, anche parziale, dell'importo dovuto determina automaticamente la decadenza dalla retrodatazione.

2. Ultra quarantenni. L'iscrizione alla Cassa con decorrenza successiva al compimento del 40° anno di età esclude il professionista dai trattamenti di pensione di inabilità, invalidità nonché, ai superstiti dell'iscritto aventi diritto a pensione, dal trattamento di pensione indiretta. Per poter accedere ai trattamenti da ultimo indicati l'ultraquarantenne può presentare apposita domanda on line, accedendo alla propria posizione personale, entro il termine perentorio di sei mesi dalla ricezione della comunicazione di avvenuta iscrizione. A pena di decadenza da tale beneficio, l'iscritto, entro il termine di sei mesi dall'accoglimento della domanda, dovrà versare una speciale contribuzione pari al doppio dei contributi minimi, soggettivo e integrativo, dall'anno di decorrenza dell'iscrizione per ciascun anno a partire da quello del compimento del 39° anno di età fino a quello anteriore alla decorrenza di iscrizione, entrambi inclusi, oppure potrà presentare richiesta di rateazione in tre anni con la maggiorazione degli interessi nella misura dell'1,50% annuo. Insomma il tutto onde ottenere che l'iscrizione si consideri avvenuta in data

anteriore al 40° anno cioè ai soli fini delle pensioni di inabilità invalidità ed indiretta e per completare l'anzianità minima necessaria per acquisire il diritto alla pensione di vecchiaia.



Iscrizione all'Albo degli Avvocati e la contestuale iscrizione alla Cassa implica i seguenti obblighi:

- 1) **Contributivi:** versamento del contributo soggettivo, integrativo e di maternità
- 2) **Dichiarativi:** invio del modello 5

1) Quali sono gli obblighi contributivi? Il Regolamento unico della Previdenza forense prevede che ogni iscritto alla Cassa è obbligato a versare un **contributo soggettivo** proporzionale al reddito professionale netto prodotto nell'anno, quale risulta dalla relativa dichiarazione ai fini IRPEF, inoltre il medesimo Regolamento statuisce che tutti gli Avvocati iscritti agli Albi nonché i Praticanti Avvocati iscritti alla Cassa devono versare un **contributo integrativo** e cioè applicare una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume annuale d'affari ai fini dell'IVA. La normativa di Cassa inoltre, parimenti alle disposizioni delle varie altre Casse di Previdenza dei liberi professionisti, prevede che il **contributo soggettivo ed integrativo** non siano inferiori ad un certo **minimo** svincolato dalla redditualità.

In sintesi, questi **contributi: soggettivo di base** (calcolato sul reddito professionale netto prodotto nell'anno, risultante dalla dichiarazione ai fini IRPEF nella misura

del 15% (dal 2021), sino al previsto tetto pensionistico, € 105.000,00 per il 2021 (rivalutato anno per anno in base agli indici ISTAT); per la parte eccedente il tetto, il contributo viene calcolato nella misura del 3%. **Integrativo** (calcolato nella misura del 4% sui corrispettivi indicati nel volume d'affari ai fini IVA) e **di maternità** (viene determinato annualmente dal Consiglio di Amministrazione in relazione all'andamento della spesa per indennità di maternità e pari a € 81,52 per il 2021).

Si ribadisce che gli iscritti alla Cassa, a prescindere dal reddito professionale prodotto, sono comunque obbligati a versare i contributi minimi soggettivo, integrativo oltre al contributo di maternità.

Il Comitato dei Delegati con delibera n. 21 del 29/09/2017 ha disposto l'**abolizione temporanea** del contributo integrativo minimo per gli anni dal 2018 al 2022, fermo restando l'obbligo del versamento in autoliquidazione del detto contributo, nella misura del 4%, in relazione a quanto effettivamente fatturato.

Come si calcolano, quando e come si pagano? I contributi minimi vengono riscossi, a partire dal 2022, tramite F24 (consentendo anche la compensazione con i crediti vantati nei confronti dello Stato) o Pagopa in quattro rate (febbraio, aprile, giugno e settembre). Con la comunicazione formale della delibera di iscrizione il professionista neo iscritto riceverà indicazione dei contributi dovuti e le rispettive scadenze. A regime, i bollettini da utilizzare alle scadenze previste, recanti l'esatto importo dovuto calcolato sulla base dell'effettivo status previdenziale, debbono essere generati e stampati direttamente da ciascun iscritto mediante l'apposita sezione del sito di Cassa. In buona sostanza, dalla posizione personale del sito, dal febbraio di ogni anno si vanno a generare e stampare i bollettini relativi ai contributi minimi dell'anno in corso, da pagarsi in quattro rate secondo le scadenze indicate oppure in un'unica soluzione, è comunque d'obbligo avere saldato entro il 30 settembre.

In tema di obblighi contributivi degne di nota sono le **agevolazioni per i neo iscritti: per i giovani Avvocati e Praticanti**, in ragione delle difficoltà di corrispondere, sin dall'anno d'iscrizione alla Cassa Forense, la contribuzione integrale, sono riconosciute particolari agevolazioni contributive.

Ai sensi degli artt. 24 (Contributi minimi dovuti e agevolazioni per i primi anni di iscrizione) 25 (Riscossione dei contributi minimi) e 26 (Ulteriori agevolazioni in riferimento ai redditi) del Regolamento unico della Previdenza forense, per gli Avvocati iscritti Albi/Cassa, qualora l'iscrizione decorra da data anteriore al compimento del trentacinquesimo anno di età, la misura del contributo soggettivo, per i primi **sei anni di iscrizione alla Cassa è ridotto alla metà**, fermo restando il riconoscimento dell'intero anno ai fini previdenziali. Non solo, **per i primi 8 anni di iscrizione alla Cassa, tutti gli Avvocati** a prescindere dalla età anagrafica, **percettori di redditi professionali inferiori a euro 10.300,00** hanno facoltà di versare la metà del contributo soggettivo minimo obbligatorio da loro dovuto, con riconoscimento di solo sei mesi di anzianità contributiva, ferma restando la possibilità di integrare il versamento entro l'ottavo anno su base volontaria, fino all'importo stabilito annualmente, per il riconoscimento degli ulteriori sei mesi di anzianità contributiva.

Con riferimento alle **agevolazioni contributive per i praticanti avvocati**, se l'iscrizione avviene prima del compimento del 35 anno di età è previsto il beneficio della riduzione del 50% del **contributo soggettivo minimo** per i primi sei anni d'iscrizione Cassa, ivi compresi quelli richiesti a titolo di iscrizione retroattiva, fermo restando il riconoscimento dell'intero anno ai fini previdenziali. Tale beneficio è concesso a prescindere dal reddito percepito.

Con riferimento al **contributo integrativo minimo**, non è dovuto per il periodo di praticantato e per i primi 5 anni di iscrizione all'Albo ed è ridotto alla metà per i successivi 4 anni se l'iscrizione è avvenuta prima dei 35 anni di età, fermo restando il versamento della contribuzione nella misura del 4% dell'effettivo volume d'affari dichiarato.

Sono inoltre dovuti il **contributo di maternità** ed il **contributo soggettivo in autoliquidazione** nella misura del 15% sul reddito professionale fino al tetto reddituale (€ 105.000,00 per il 2021), e nella misura del 3% sulla parte eccedente il suddetto tetto reddituale.

Per quanto riguarda il contributo integrativo, sia per gli avvocati che per i praticanti iscritti alla Cassa, per il **quinquennio 2018/2022** non è dovuto il contributo

minimo, fermo restando però il versamento della contribuzione nella misura del 4% dell'effettivo volume d'affari dichiarato.

2) **Quali sono gli obblighi dichiarativi?** Tutti gli Avvocati ed i Praticanti iscritti alla Cassa sono tenuti ad inviare all'Ente, in via telematica, la **comunicazione obbligatoria dei redditi il c.d. "modello 5"** entro il 30 settembre di ogni anno per il tramite del sito **www.cassaforense.it**, accedendo alla posizione personale, indicando il *reddito professionale Irpef netto* ed il *volume d'affari Iva* denunciati con modello Unico relativo all'anno antecedente.

Il primo modello 5 deve essere inviato l'anno successivo a quello di iscrizione all'Albo (anche nel caso in cui non si abbia ancora ricevuto la comunicazione di avvenuta iscrizione) tale obbligo è previsto anche nel caso di iscrizione alla Cassa come Praticante. Con la trasmissione alla Cassa del modello 5, a norma dell'art. 28 (Modalità di pagamento dei contributi in autoliquidazione) del Regolamento Unico della Previdenza Forense, gli iscritti alla Cassa vanno a determinare in autoliquidazione il contributo soggettivo ed il contributo integrativo effettivamente dovuti, ed in particolare:

- a titolo di **contributo soggettivo** il 15% del reddito professionale netto dichiarato ai fini IRPEF entro il tetto reddituale annualmente stabilito oggi pari a € 105.000,00, detratto quanto già pagato a titolo di contributo soggettivo minimo;
- a titolo di **contributo integrativo** il 4% sul volume di affari IVA dichiarato, detratto quanto già versato a titolo di contributo integrativo minimo, se dovuto.

Una volta inseriti i dati negli spazi preposti relativi al reddito netto ai fini IRPEF ed il volume d'affari IVA, il calcolo del dovuto viene effettuato dal sistema automaticamente, con la previsione di due rate di pagamento, così come in via automatica vengono calcolate le agevolazioni. Così quantificato il dovuto, entro il 31 luglio di ogni anno ciascun iscritto alla Cassa deve provvedere al pagamento di una rata di acconto pari al 50% delle somme dovute, da computarsi sulla determinazione definitiva del contributo soggettivo di base e contributo integrativo, e deve versare il saldo dell'ulteriore 50% entro il 31 dicembre.

Si rammenta che il ritardato o l'omesso invio del modello 5 è oggetto di sanzioni amministrative e disciplinari.

Questi in pillole i diritti e gli obblighi per i neo iscritti, di regola di più giovane età, i quali è indispensabile si interessino da subito e abbiano a sviluppare sempre più una cultura previdenziale volta a conoscere il tessuto e l'importanza di Cassa Forense che con innumerevoli istituti loro dedica particolare attenzione: si impone dunque per i neo iscritti di iniziare al più presto il percorso e di compiere, fin dall'inizio, scelte oculate che consentano di usufruire delle molteplici possibilità offerte. ■



Si amplia il portale di Cassa Forense: ora anche la pensione diretta è on line!

di Angelo Strano

Dal 10 gennaio 2022 la richiesta di pensione diretta è on line.

Dopo l'introduzione della Carta dei Servizi, avvenuta nel corso dell'anno 2017, che ricordiamo aver dato un nuovo impulso alla comunicazione tra la Cassa ed i propri utenti, al fine di migliorare l'efficienza dei servizi resi dal nostro Ente a beneficio degli iscritti, continua il percorso di implementazione delle istanze che possono essere trasmesse alla Cassa, anche via WEB.

Lo scopo del progetto è stato quello di realizzare la soluzione più idonea ed agile per consentire agli avvocati di inoltrare, via web, la domanda di pensione. La scelta della soluzione web ha cercato di ricalcare, con le opportune modifiche, la struttura e composizione delle istanze telematiche delle altre aree istituzionali, già utilizzate sul sito della Cassa Forense. A tale riguardo ne ricordiamo il percorso:

“Accesso Riservato -> Istanze On-Line -> Prestazioni Dirette”

Abbiamo provato a metterci nei panni degli utenti e cercare di accompagnarli *passo passo* verso una compilazione che fosse la più semplice e meno articolata possibile.

Essere utenti è lo sforzo che si è cercato di fare!

Ma, nello stesso tempo, abbiamo cercato di ragionare seguendo anche una filosofia orientata al sistema: cercare di reperire e far dettagliare tutte le informazioni che il nostro sistema richiede e che rendono più agile e snella la lavorazione dell'istruttoria, in fase di ricevimento della stessa.

Si è trattato di coniugare insieme tante esigenze, coinvolgendo più interlocutori.

L'impegno del nostro *demand* è stato importante. Per *formamentis* gli esperti di software ed informatica seguono delle logiche specifiche e molto tecniche. Non è stato semplice conciliare la richiesta degli uffici, esperti di previdenza e degli utenti finali.

L'attività è stata onerosa; i confronti costanti e costruttivi hanno permesso alla fine di raggiungere l'obiettivo prefissato. Speriamo con piena soddisfazione dei professionisti!

Nello specifico, nel momento in cui il sistema “digerirà” l'istanza (attraverso rilascio di apposita ricevuta

contenente gli elementi essenziali della domanda), si attiverà un batch di caricamento delle istanze on line, con generazione automatica della nuova istruttoria visibile anche nella posizione del professionista e successivo invio, laddove previsto, della lettera di “comunicazione avvio procedimento”, enunciata nel richiamato documento di “Carta dei Servizi”.

Il nascente modulo di “*Domanda di pensione diretta*”, potrà contemplare le seguenti richieste:

- pensione di vecchiaia;
- pensione di vecchiaia anticipata;
- pensione di anzianità;
- pensione di vecchiaia contributiva, rispettivamente disciplinate dagli art. 44, 45, 50 e 51 del Regolamento Unico della Previdenza Forense. Nel caso dei già titolari di pensione di invalidità, si tratterà di optare per la commutazione alla relativa prestazione. Per ogni prestazione sopra menzionata, è stato attivato un *link* di collegamento normativo, di richiamo agli articoli del Regolamento.

Conseguentemente, con l'inserimento dai dati del professionista, il sistema sarà in grado di verificare il possesso dei requisiti anagrafici del richiedente, rispetto alla prestazione richiesta.

Preliminare e sempre di fondamentale importanza è la verifica dei dati presenti nel sistema relativi ai professionisti: qualora ci fossero delle difformità ovvero delle modifiche rispetto a dati precedentemente comunicati (anche e soprattutto con riferimento ad indirizzi PEC o PEO), sarà questa l'occasione per consentire all'avvocato di procedere, prima del caricamento dell'istanza, alle necessarie modifiche. La procedura inserita guiderà il professionista ad operare in tal senso.

Con l'inserimento dei dati in domanda, il professionista dovrà sottoscrivere una serie di dichiarazioni, riguardanti la protezione dei dati UE 2016/79; la veridicità delle informazioni comunicate, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.T. n. 445/2000; l'autorizzazione alla Cassa a trattare i dati personali per l'istruttoria e le verifiche ad essa connesse ed ancora l'autorizzazione alla Cassa a trasmettere informazioni relative all'istruttoria generata e le verifiche ad essa connesse anche mediante Posta Elettronica certificata. Si tratterà di seguire lo stesso

216

percorso guidato che viene intrapreso con la compilazione del modulo cartaceo, ma in via telematica.

Tutti gli elementi essenziali richiesti dovranno essere convalidati ed inseriti; se così non fosse, il sistema non consentirà la trasmissione dell'istanza.

Importante novità riguarderà la comunicazione dei dati reddituali.

Diversamente dal modulo cartaceo in cui vengono richiesti soltanto gli ultimi anni, ossia quelli necessari per la convalida dell'anzianità contributiva e quelli rientranti nel calcolo del trattamento previdenziale richiesto, con l'istanza on line il sistema proporrà, automaticamente, anche gli anni eventualmente non comunicati alla Cassa. Questo al fine di consentire un percorso più agile e veloce nella lavorazione dell'istruttoria; infatti, la

mancanza di un dato reddituale comporta, nell'attuale gestione, il blocco dell'istruttoria e la richiesta di invio dei dati mancanti, in itinere.

Al rilascio di apposita ricevuta, dopo l'invio dell'istanza, seguirà l'apertura automatica dell'istruttoria visibile, dal professionista, accedendo alla propria area riservata.

Auspichiamo che l'invio dell'istanza on line venga recepita con favore da parte della categoria. L'anno che verrà servirà da percorso pilota verso questa nuova frontiera.

L'intento della Cassa, a tendere e nel breve termine, sarà quello di ideare e realizzare la procedura on line, per tutte le prestazioni previdenziali attualmente disponibili nei formati cartacei dell'area MODULISTICA. ■

CASSAFORENSE EMO
Benvenuto Avvisti: 3000000,00000

Modulo 1 - FormeCart - Anticipi Fatture - Pagamenti - Casella PEC - PEC - Servizi DA, SA

Domanda di Pensione Diretta

Importante
In base alla Commissione della domanda, ai colleghi di istruttoria si va **richiesta la più di informazioni necessarie di 2010** in seguito al convalidamento:

- Sezione Anzianità (2010/2010)
- Modulo reddituali (2010/2010)

Prima di procedere è necessario indicare il tipo di pensione oggetto della richiesta:

Pensione di Invecchiamento di cui art. 52 del Regolamento Unico Della Previdenza Forense

ANNULLA **PROCEEDI**

Copyright © 2010-2011 Cassa Forense di Previdenza e Assistenza Forense - Tutti i diritti riservati.
01102179000 - Sede legale: Via E. Mattei 1 - 00187 Roma

CASSAFORENSE EMO
Benvenuto Avvisti: 3000000,00000

Modulo 1 - FormeCart - Anticipi Fatture - Pagamenti - Casella PEC - PEC - Servizi DA, SA

Domanda di Pensione Diretta

Importante
In base alla Commissione della domanda, ai colleghi di istruttoria si va **richiesta la più di informazioni necessarie di 2010** in seguito al convalidamento:

- Sezione Anzianità (2010/2010)
- Modulo reddituali (2010/2010)

Prima di procedere è necessario indicare il tipo di pensione oggetto della richiesta:

Pensione di Invecchiamento di cui art. 52 del Regolamento Unico Della Previdenza Forense

Pensione Contributiva di cui art. 51 del Regolamento Unico Della Previdenza Forense

ANNULLA **PROCEEDI**

Copyright © 2010-2011 Cassa Forense di Previdenza e Assistenza Forense - Tutti i diritti riservati.
01102179000 - Sede legale: Via E. Mattei 1 - 00187 Roma

CASSAFORENSE EMO
Benvenuto Avvisti: 3000000,00000

Modulo 1 - FormeCart - Anticipi Fatture - Pagamenti - Casella PEC - PEC - Servizi DA, SA

Domanda di Pensione Diretta

Importante
In base alla Commissione della domanda, ai colleghi di istruttoria si va **richiesta la più di informazioni necessarie di 2010** in seguito al convalidamento:

- Sezione Anzianità (2010/2010)
- Modulo reddituali (2010/2010)

Prima di procedere è necessario indicare il tipo di pensione oggetto della richiesta:

Pensione di Invecchiamento di cui art. 52 del Regolamento Unico Della Previdenza Forense

ANNULLA **PROCEEDI**

Copyright © 2010-2011 Cassa Forense di Previdenza e Assistenza Forense - Tutti i diritti riservati.
01102179000 - Sede legale: Via E. Mattei 1 - 00187 Roma



Cassa Forense è passata a PagoPa

di Giancarlo Renzetti

Il 2021 ha introdotto una vera rivoluzione nei sistemi di pagamento dei contributi di Cassa Forense.

A maggio è stata introdotta la possibilità di pagare i contributi tramite **Mod. F24**. Tale modalità ha permesso agli iscritti, che vantavano crediti nei confronti dell'Erario, di poter immediatamente compensare gli stessi utilizzandoli per il pagamento dei contributi.

Ad ottobre è stata introdotta la modalità di pagamento PagoPa che sostituisce i bollettini Mav non più utilizzabili dal 2022 e diviene la forma di pagamento standard con la sola eccezione dei Mod. F24.

PagoPA è un sistema centralizzato telematico di gestione degli incassi che ha come scopo quello di favorire i pagamenti con moneta elettronica, contribuendo alla completa digitalizzazione degli avvisi di pagamento e rientra tra i metodi di pagamento tracciabili previsti dalla legge.

Con il c.d. decreto Semplificazioni – decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (in Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 290 del 14 dicembre 2018), coordinato con la legge di conversione 11 febbraio 2019, n. 12 – previo accorpamento di alcune attività, precedentemente svolte dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Team Digitale e dall'Agenzia per l'Italia digitale (AgID), è stata creata la **società per azioni PagoPA S.p.A.**, interamente partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze, alle dipendenze della Presidenza del Consiglio.

La gestione centralizzata dei pagamenti è strutturata in modo da generare un risparmio sui costi diretti di gestione del sistema di incasso. Cassa Forense, con l'adozione di questo nuovo sistema di pagamento, risparmierà ogni anno oltre 1,5 milioni di € di spese per l'incasso dei contributi. L'adesione al nuovo metodo di pagamento è in linea con le strategie nazionali ed europee in tema di rispetto e salvaguardia dell'ambiente, grazie al risparmio di risorse legato all'uso di avvisi di pagamento digitali e moneta elettronica.

Il pagamento elettronico avviene mediante una transazione attraverso il gestore bancario dei servizi di pagamento utilizzato dall'iscritto al quale addebita i costi che vanno da pochi centesimi fino a 2,5 euro. Utilizzando la Forense Card il servizio è gratuito.

Il sistema PagoPa, nato per le amministrazioni pubbliche, è stato poi esteso anche alle Casse privatizzate.

Secondo l'articolo 5 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), tra i soggetti destinatari delle Linee Guida – fissate dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID) con la Determina n. 209/18 – per l'effettuazione di pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi rientrano tutte le pubbliche amministrazioni, i gestori di pubblici servizi e le società a controllo pubblico.

Una previsione che l'AGID, tramite le sopra indicate Linee guida (art. 4, comma 4) ha tuttavia esteso anche ai soggetti che figurano nell'elenco annuale ISTAT di amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato, tra i quali anche gli Enti e le Casse previdenziali privatizzati.

Tale estensione è stata considerata arbitraria dalle Casse previdenziali delle libere professioni che hanno sostenuto la loro natura di enti di diritto privato (associazioni o fondazioni), per le quali l'inserimento nell'elenco annuale ISTAT risponde unicamente a finalità statistico-economiche. Il Tar ha accolto tale tesi.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha proposto ricorso avanti il Consiglio di Stato il quale, con la sentenza n. 1931/2021, ha stabilito che le funzioni istituzionali svolte dalle Casse e dagli Enti previdenziali, pur non rientrando tali soggetti nella nozione di "pubblica amministrazione" di cui alla normativa sul pubblico impiego (art. 1, secondo comma del D.lgs. n. 165/2001), trovano rispondenza nell'art. 38 della Costituzione e consentono di attrarli nella sfera dei soggetti che gestiscono un servizio di rilievo pubblicistico.

Secondo il Consiglio di Stato, le Casse "conservano, nonostante la privatizzazione avvenuta sotto il profilo organizzativo, una funzione strettamente correlata all'interesse pubblico, per cui l'obbligatoria utilizzazione della piattaforma di pagamento PagoPA non appare eccentrica rispetto a tale loro funzione".

Sullo stesso solco si era già espressa la VI Sezione VI del Consiglio di Stato, che con sentenza n. 6014 del 28 novembre 2012 aveva chiarito che la trasformazione operata dal D. lgs. n. 509/1994 ha lasciato immutato il carattere pubblicistico dell'attività istituzionale di previdenza ed assistenza svolta dagli Enti in esame.

218

Cosa si può pagare con PagoPa

La nuova modalità di pagamento PagoPa sostituisce, a tutti gli effetti, i bollettini Mav di Cassa Forense e si affianca alla possibilità di pagamento tramite F24.


Nella prima fase la piattaforma PagoPa poteva essere utilizzata per i seguenti contributi:

- autoliquidazione mod. 5/2021 – 1° e 2° rata con scadenza 31/12/2021; contributi neo iscritti anno in corso – con scadenza 31/12/2021;
- contributi istituti facoltativi (es. retrodatazione/ultra-40enne) – con scadenza 31/10/2021;
- contributi anni precedenti – con scadenza 31/10/2021;
- rateazioni di contributi obbligatori già concesse – rata con scadenza 31/10/2021;
- contributo modulare volontario 2020 – Mod.5/2021 – con scadenza 31/12/2021.


A partire dal prossimo anno si potrà utilizzare anche per pagare i contributi minimi.

Come si paga con PagoPa

La piattaforma PagoPa è disponibile nell'accesso riservato alla propria posizione personale e potrà essere utilizzata sia per pagamento mediante avviso pagoPa che per pagamento on line mediante i servizi interattivi.



Nella pagina di gestione dei pagamenti, si ha la possibilità di selezionare i contributi che si desiderano pagare, ad esempio: “contributi con scadenza straordinaria 31/10/2021”:



Da qui è possibile selezionare la modalità di pagamento PagoPA: Avvisi telematici o Pagamento diretto:



Si procede quindi generando l'avviso di pagamento:



Generato l'avviso, è possibile accedere a diverse funzioni tra le quali la visualizzazione e/o la stampa dell'avviso telematico, che può essere pagato tramite canali fisici e on line.

I possessori della ForenseCard (o coloro che ne chiederanno l'attivazione) potranno procedere ai pagamenti utilizzando la convenzione in essere tra la Cassa e la BPS usufruendo della gratuità del servizio ed ove richiesto della rateazione dei contributi.

PagoPA è la piattaforma digitale attraverso la quale i Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti (le agenzie di banca, gli home-banking, gli sportelli ATM, i punti vendita convenzionati Mooney e PUNTOLIS, gli uffici postali di Poste Italiane, ed altri) fanno da tramite tra iscritto ed Ente per eseguire pagamenti.

Se si desidera procedere con il pagamento *on line*, dopo aver generato l'avviso di pagamento occorre cliccare su: "PROCEDI CON IL PAGAMENTO *ON LINE* SU PAGOPA".



2 – Si viene indirizzati sulla pagina di riepilogo del pagamento



Il pagamento avviene previa autenticazione con il proprio indirizzo di posta elettronica ordinaria. Dopo avere accettato l'Informativa sul trattamento dei dati personali, si procede scegliendo il pagamento tramite carta di credito/debito (i possessori di FORENSECARD possono utilizzarla come una comune carta di credito).

Sul sito di Cassa Forense è disponibile la guida con le modalità operative di utilizzo del sistema PagoPA per il versamento dei contributi previdenziali.

220 Uno dei vantaggi che il sistema PagoPa potrà portare agli iscritti è quello dell'utilizzo dell'App.IO.

Cassa Forense ha iniziato a studiare la possibilità di utilizzare per i propri iscritti le funzionalità ed i servizi digitali che tale applicazione può offrire, in modo semplice e personalizzato, direttamente su smartphone.

In concreto, si potrà: ricevere messaggi e comunicazioni da Cassa con la possibilità di archivarle; ricordare e gestire le proprie scadenze verso la Cassa, aggiungendo i promemoria nel proprio calendario personale con un clic; ricevere avvisi di pagamento, con la possibilità di pagare, comodamente dall'app.

Quando il sistema sarà operativo verranno dati ulteriori chiarimenti. ■



Infortunio dell'avvocato e diritto di surroga della Cassa Forense

di Leonardo Carbone

L - L'ente previdenziale che eroga prestazioni connesse all'invalidità è surrogato, ai sensi dell'art. 1916 cod. civ. fino alla concorrenza del loro ammontare, nei diritti dell'assicurato o dei superstiti verso i terzi responsabili e le loro compagnie di assicurazione¹.

In pratica l'ente previdenziale è legittimato a recuperare dai terzi responsabili e/o dalle loro compagnie di assicurazione gli importi dovuti in caso di riconoscimento di pensione di inabilità o di assegno ordinario di invalidità, quando l'evento posto a base delle patologie accertate, dipende da fatto imputabile a responsabilità di terzi.

I trattamenti previdenziali oggetto di surrogazione sono le pensioni di invalidità e di inabilità.

Con riferimento alla Cassa Forense:

- l'art. 6, comma 3, l. n. 576/1980 (ed art. 57, commi 1 e 2, Regolamento Unico della Previdenza Forense), prevede che in caso di inabilità o invalidità dovute ad infortunio la Cassa è surrogata nel diritto al risarcimento ai sensi e nei limiti dell'art. 1916 del codice civile.
- l'art. 57, commi 1 e 2 del Regolamento Unico della Previdenza Forense statuisce che in caso di infortunio, le pensioni di inabilità ed invalidità non sono concesse e, se concesse, sono revocate, qualora il danno sia stato risarcito ed il risarcimento ecceda la somma corrispondente alla capitalizzazione della pensione annua dovuta. Sono invece proporzionalmente ridotte nel caso in cui il risarcimento sia inferiore. A tali effetti non si tiene conto del risarcimen-

to derivante da assicurazione per infortuni stipulata dall'iscritto. Il 2 comma dell'art. 57 citato statuisce, poi, che in caso di inabilità o invalidità dovuta ad infortunio la Cassa è surrogata nel diritto al risarcimento del danno, ai sensi e nei limiti dell'art. 1916 c.c., in concorso con l'ente assicuratore ove questi abbia diritto di surroga.

2. - L'istituto della surroga ex art. 1916 cod. civ. consiste nella sostituzione di un terzo nei diritti del creditore e non permette che il surrogato goda di prerogative superiori a quelle proprie del creditore, cui si sostituisce. Trattasi di successione a titolo particolare nel rapporto obbligatorio, dal lato attivo, il quale non muta a causa della surrogazione².

Il meccanismo della surrogazione dell'assicuratore nei diritti dell'assicurato verso il terzo responsabile, è applicazione del principio indennitario, in virtù del quale un sinistro non può determinare una locupletazione per chi lo subisce, neppure quando il ristoro del danno gli spetti a duplice titolo e da parte di due soggetti diversi: l'assicuratore e l'autore del danno. Il congegno della surrogazione "non può diventare fonte di lucro per chi lo subisce neppure quando il ristoro del danno spetti da parte di soggetti diversi: tale eventualità è scongiurata, appunto, dal diritto di surrogazione dell'assicuratore ... delle indennità eventualmente versate all'assicurato³.

3. - La surrogazione da parte della Cassa consente alla stessa di recuperare dal terzo responsabile le spese sostenute per le prestazioni assicurative erogate al danneggiato ed impedisce a costui di cumulare, per lo stesso danno, la somma già riscossa a titolo di rendita assicurativa, con l'intero importo del risarcimento del danno dovutogli dal terzo, e di conseguire così due volte la riparazione del medesimo pregiudizio subito. Il meccanismo della surrogazione non può ridondare, né in danno del debitore, né a vantaggio del terzo surrogatosi nell'originario diritto di credito⁴.

¹ Corte cost. 6 giugno 1989 n. 319, in *Foro it.*, 1989, I, 2695 e nota G. DE MARZO, ha dichiarato illegittimo l'art. 28, commi 2, 3, e 4 della l. 24.12.1969 n. 990, nella parte in cui non esclude che gli enti gestori delle assicurazioni sociali possano esercitare l'azione surrogatoria con pregiudizio del diritto dell'assistito al risarcimento dei danni alla persona che non sia stato altrimenti risarcito. S. CAVALLUZZO, *La surroga degli enti mutualistici ex art. 28 l. 990 (69: gli oneri, l'azione diretta, in Dir. e pratica assicurazioni, 1977, 68; G. SPAMPINATO, Surrogazione dell'assicuratore e successione a titolo particolare nel diritto controverso, in Dir. Fall., 1983, I, 427; PONTONIO, Della surrogazione legale, con particolare riferimento all'art. 28, l. 24 dicembre 1969 n. 990, in Resp. Civile, 1974, 64.*

² Cass. 23 giugno 2021 n. 17966.

³ Cass. 7 ottobre 1997 n. 9742.

⁴ Cass. 12 febbraio 2010, n. 3356.

In ordine alla problematica concernente il diritto di surrogazione dell'ente previdenziale rapportato non agli importi concretamente sborsati ma alla capitalizzazione delle prestazioni erogate, la Cassazione⁵ "modificando" il precedente orientamento⁶ ha affermato che l'ente previdenziale (nella specie Inps) "ha diritto a recuperare soltanto le somme effettivamente erogate non potendo ottenere più di quanto riconosciuto allo stesso danneggiato". Ne consegue che la surroga va rapportata a quanto l'ente previdenziale abbia erogato e non alla capitalizzazione della prestazione erogata.

In ordine al rapporto ente previdenziale/soggetto assicurato, la Suprema Corte⁷ ha statuito che il giudice, prima di prendere in esame la domanda di surroga dell'ente previdenziale contro l'assicuratore del terzo responsabile, deve accertare e liquidare a favore dell'assistito danneggiato, con preferenza rispetto all'ente previdenziale stesso, tutte le somme dovute dall'assicuratore al danneggiato a titolo di risarcimento dei danni alla persona non altrimenti risarciti.

⁵ Cass. 23 giugno 2021 n. 17966.

⁶ Cass. 28 marzo 2003 n. 4688, in cui si afferma che il diritto dell'Inps di surrogazione, ex art. 1916 c.c., nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili della sua invalidità, in relazione alla quale l'istituto abbia erogato la prestazione previdenziale, va rapportato, quanto all'ammontare, non già agli importi concretamente versati, ma, a norma dell'art. 14, 2° comma, l. n. 222 del 1984, alla capitalizzazione della prestazione erogata, mediante criteri e tariffe determinati (con previsione di tutti i possibili eventi futuri) con decreto ministeriale, sentito il consiglio di amministrazione dello stesso istituto; pertanto, con riguardo all'assegno ordinario di invalidità (erogabile quando la capacità di lavoro dell'assicurato si sia ridotta permanentemente a meno di un terzo; riconoscibile per tre anni e confermabile a domanda per periodi della stessa durata, qualora permangano le condizioni che diedero luogo alla liquidazione della prestazione; confermabile ancora automaticamente dopo tre riconoscimenti consecutivi; soggetto, in quest'ultimo caso, a revisione), non esplica alcun effetto, in sede di surrogazione, la mancata conferma, o la revoca a seguito di revisione, di detto beneficio, concesso e concretamente corrisposto per un certo periodo di tempo, più o meno prolungato.

⁷ Cass. 9 luglio 1991 n. 7587, in *Foro it.*, 1991, I, 3349.

4. - Nel caso di concorso di colpa fra l'infortunato che ha fruito di un trattamento previdenziale di un ente previdenziale e il terzo responsabile dell'illecito, l'ente previdenziale che agisce nei confronti di quest'ultimo in surrogazione dell'assistito, ha diritto di ottenere l'intero ammontare delle prestazioni pagate, senza alcuna decurtazione della quota riferibile al concorso di colpa⁸. In ipotesi di concorso di colpa dell'assicurato-danneggiato nella produzione dell'evento lesivo, il diritto di surrogazione dell'ente previdenziale nei diritti dell'assistito verso il terzo responsabile non è limitato alla quota di indennità proporzionale al grado di colpa ma comprende anche la quota di indennità proporzionale all'entità della partecipazione colposa dell'assicurato; tale diritto dell'ente di integrale rimborso incontra, peraltro, come unico limite solo il fatto che la somma richiesta in via surrogatoria al civilmente responsabile, non sia di ammontare superiore al risarcimento dovuto dal terzo alla parte danneggiata in conseguenza del fatto illecito.

5. - In ipotesi di morte del danneggiato in pendenza del giudizio e per cause indipendenti dal fatto illecito subito, la Suprema Corte⁹ ha affermato che il risarcimento del danno non patrimoniale da liquidare in favore degli eredi deve essere calcolato sulla base non della probabile aspettativa di vita del soggetto, bensì sulla durata effettiva di vita dello stesso. E ciò in quanto l'indennizzo in capitale è diretto a ristorare l'effettiva menomazione dell'integrità fisica durante la vita residua dell'assicurato¹⁰.

Dalle considerazioni innanzi svolte ne consegue che l'ente previdenziale potrà "esercitare la surroga per la rendita come liquidata, subentrando nel corrispondente diritto del danneggiato al risarcimento del danno anche futuro, con la possibilità di agire nei confronti dell'assicuratore privato ed il responsabile, che debbono pagare"¹¹.

⁸ Cass. 11 maggio 2007 n. 10834; Cass. 3 agosto 2007 n. 17096; Cass. 18 novembre 1999 n. 12686.

⁹ Cass. 31 gennaio 2011 n. 2297; Cass. 18 gennaio 2016 n. 679.

¹⁰ Cass. 19 marzo 2019 n. 7650.

¹¹ Cass. 23 giugno 2021 n. 17966.

6. - L'azione si surroga è esercitabile nei termini di prescrizione previsti dal codice civile.

I termini prescrizionali in relazione all'esercizio del diritto di surroga¹² sono:

- cinque anni per gli infortuni derivanti da fatto illecito di terzi (artt. 2043 e 2947, comma 1, cod. civ.);
- due anni per i sinistri causati dalla circolazione di veicoli di ogni specie (art. 2947, comma 2, cod. civ.);
- il più lungo termine di prescrizione previsto per il reato specifico, quando l'evento lesivo è considerato dalla legge come reato, salvo quanto previsto dal 3 comma, 1 capoverso, dell'art. 2947 cod. civ.

Nelle ipotesi di prestazioni erogate in favore di persona trasportata:

- un anno per i sinistri che colpiscono la persona trasportata, nel caso di trasporto pubblico (art. 1679 e 1680 cod. civ.) o privato (art. 1681 cod. civ.), a titolo oneroso ovvero a titolo gratuito, salva l'estensione prevista dal comma 2 dell'art. 2951 cod. civ.;
- due anni per i sinistri occorsi a persone trasportate a titolo di cortesia o di amicizia, da esercitarsi nei confronti del vettore (art. 2043 e 2697, comma 2, cod. civ.).

Nelle ipotesi di pregiudizio al diritto di surroga da parte dell'assicurato:

- un anno per l'ipotesi in cui l'ente previdenziale abbia ommesso di manifestare la propria volontà di surrogarsi all'assicurato-danneggiato (art. 2692 cod. civ.);
- dieci anni nel caso in cui l'assicurato abbia compromesso l'azione surrogatoria dell'ente previdenziale (es., il caso in cui l'assicurato abbia reso la dichiarazione ex art. 42 l.n. 183/2010 e, ciò nonostante, abbia compromesso l'azione surrogatoria dell'ente previdenziale (art. 2946 cod. civ.).

Sul tema del pregiudizio al diritto di surroga da parte dell'assicurato occorre evidenziare che la Corte di Cassazione, con sentenza 17.2.2000 n. 1770 ha affermato che il diritto di surroga, reso invalido da fatto del terzo, di ottenere dall'ente previdenziale (nella specie l'Inps) le prestazioni previdenziali previste dalla l.n. 22 del 1984, non viene meno nel caso in cui lo stesso as-

sicurato abbia transatto con il responsabile in ordine al danno occorsogli, né sotto il profilo della rinuncia alla prestazione previdenziale, trattandosi di diritti indisponibili per i quali non sono ammessi atti abdicativi, né sotto quello della responsabilità, per aver impedito all'istituto l'esercizio dell'azione di surroga, non prevedendosi in tali disposizioni la perdita della prestazione previdenziale ove il diritto di surroga resti vanificato per fatto dell'assicurato. ■

¹² Circolare Inps 12.10.2011 n. 134; circ. Inps 30.3.2007 n. 69.



Riflessioni sulla sostenibilità del modello previdenziale: riforma organica, riqualificazione professionale e recupero dei contributi non versati

di Giampaolo Di Marco

224

Come accade di consueto, alla fine di ogni anno si predispongono bilanci, non solo fatti di numeri, e si analizzano scenari e previsioni per l'anno successivo.

Tale metodo di lavoro interessa anche i temi previdenziali e della nostra Cassa. Se i numeri, tuttavia, sono piuttosto asettici, in particolare nel restituirci nell'immediato la fotografia della nostra professione, dalla loro analisi in chiave sistematica, sia storica, sia prospettica, è possibile riflettere e svolgere considerazioni sul futuro a breve e medio termine.

L'Associazione Nazionale Forense ha da sempre dedicato grande attenzione al tema della previdenza e del *welfare* ed anche all'esito del recente rinnovo delle cariche associative intende essere parte attiva del percorso di analisi e di riforma del sistema.

Partiamo dai numeri.

Scorrendo la Relazione 2022 di Cassa Forense è agevole verificare che l'intervento e le attività dell'Ente siano orientate alla riforma, all'aumento dei redditi ed al recupero dei crediti per contributi non pagati.

Questo periodo, da più parti, viene definito come quello della transizione verso un modello sostenibile che permetta il cambio (o meglio lo scambio) generazionale o intergenerazionale, senza l'eccessiva compromissione delle posizioni quesite.

Per poter parlare adeguatamente di sostenibilità, tuttavia, è necessario verificare se i numeri indicati nella relazione rispondano a queste esigenze.

Partiamo da un'indicazione tratta dalla Determinazione del 9 dicembre 2021 n. 134 della Corte dei Conti la quale nella "Determinazione e Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Cassa Nazionale di Previdenza e assistenza forense" per il biennio 2018-2019 afferma: "sulla base delle risultanze attuariali esposte nel bilancio tecnico al 2017, emerge in prospettiva un 98 Corte dei conti – Relazione Cassa nazionale di previdenza e assistenza Forense – esercizi 2018-2019 periodo ventennale – fra l'anno 2042 e il 2062 – nel quale il saldo previdenziale assume segno negativo. Si tratta di un elemento che è necessario monitorare con attenzione al fine di adottare i correttivi necessari al mantenimento degli equilibri della gestione nel tempo".

Da tale affermazione è necessario, quindi, cominciare

dal numero degli iscritti, in costante calo, è evidente che si rende necessario un intervento correttivo, con possibile ulteriore decremento in ragione delle recenti riaperture dei concorsi pubblici.

Al numero degli iscritti segue l'analisi del reddito prodotto, anch'esso in calo per ragioni legate al periodo emergenziale, ma anche ad una strutturale incapacità del sistema di mantenere la stabilità nella produzione di redditi che nel periodo pre-pandemico sembrava essere stata raggiunta nel settore delle libere professioni, cui si aggiungono misure di sostegno difficilmente capaci di esserlo sul medio-lungo termine.

Se sul fronte iscritti-reddito vi è un segno meno, al contrario sul fronte spesa vi è un segno più. La spesa previdenziale, infatti, per il 2021 viene quantificata in 903,8 milioni di euro, e considerata in crescita nel prossimo anno a 921,4 milioni di euro.

In definitiva alla crescita della spesa si oppone un calo di contributi e di professionisti. Senza misure di ampio respiro, la sostenibilità appare, quindi, piuttosto difficile da ipotizzare.

Si legge, poi, nella Relazione che sia necessaria una riqualificazione dell'Avvocatura "verso le materie maggiormente richieste dal mercato, con riflessi positivi sulla ripresa dei redditi e, di conseguenza, al leggero aumento del gettito contributivo nel 2022", così come è inevitabile "disegnare i nuovi scenari della professione e le nuove linee reddituali e di speranza di vita, con riferimento allo scenario post COVID che, ovviamente, non potrà essere identico a quello analizzato nel periodo precedente".

Nuovi spazi di mercato, tuttavia, devono tradursi in nuove risorse da destinare all'aumento del reddito che, come spesso accade nei cambiamenti, deve fare i conti sull'investimento necessario al cambiamento. I nuovi spazi da cercare non possono, quindi, tradursi in mero *lifting* professionale, per comunicare solo un semplice aggiornamento della nuova potenzialità dell'avvocato di oggi, ma devono essere frutto di un'analisi adeguata, a cominciare dal possibile esercizio in forma aggregata delle professioni e/o comunque in un sistema di rete basato sulla reciproca solidarietà.

Altro passaggio da affrontare con rigore e visione futura e, quindi, sostenibile, è quello relativo alla complessiva riforma della previdenza forense, attualmente allo

studio di un'apposita Commissione istituita nel 2020, che dovrà consegnare un progetto quanto prima alla discussione generale dell'intera avvocatura.

Scopo della riforma dovrà essere quello di risolvere le criticità che rischiano di mettere a repentaglio la “sostenibilità finanziaria” e “l'equità generazionale” del sistema stesso.

Sul recupero dei contributi non versati si gioca, infine, una partita molto delicata per la citata transizione.

Il tema, non più rinviabile in ragione dei possibili interventi degli enti di controllo e delle istituzioni (Collegio Sindacale, Corte dei Conti etc.), rischia di rendere vane le misure di sostegno suindicate. Probabilmente solo un recupero mirato e sul lungo periodo, permetterà una sostenibilità dei versamenti da parte di chi debba versare contributi non pagati e proseguire con i versamenti correnti.

Vi sono, poi, altri temi di fondamentale importanza. Il primo quello della doppia tassazione.

Un'imposizione, questa, che penalizza sia i professionisti, sia gli investimenti. Il sostegno dei professionisti al Paese proviene già dall'imposizione fiscale sul reddito. Da molto tempo si sostiene che i capitali persi nella doppia tassazione potrebbero essere investiti in un sistema di *welfare* più ampio ed efficace.

Le Casse di Previdenza che sono “enti senza scopo di lucro”, sono persone giuridiche private e non beneficiano di alcun finanziamento pubblico diretto o indiretto e in forma del tutto autonoma sono tenute a garantire l'equilibrio finanziario attraverso un'accorta gestione del proprio patrimonio.

Su quest'ultimo e sulle somme versate dagli iscritti continua a gravare il sistema della doppia imposizione che, in alcune fasi, raggiunge importi considerevoli.

In tal senso, quindi, è palese che il sistema di duplicazione dell'imposta colpisca lo stesso ammontare di reddito, prima nella fase di accumulo, incidendo sulle Casse professionali, e successivamente sui pensionati, al momento dell'erogazione della pensione.

Viene da chiedersi, quindi, quali possano essere le migliori forme di finanziamento utili ad aumentare le riserve che possano nel futuro essere destinate al pagamento delle pensioni.


Se i contributi degli iscritti costituiscono la prima forma

di accumulo, un'altra importante forma è quella derivante dall'impiego degli stessi. Il loro rendimento, infatti, è una faccia della stessa medaglia o meglio un momento della medesima funzione di interesse pubblico.

Per superare questo sistema di doppia tassazione, vigente solo in Italia, è stato da tempo chiesto di equiparare il regime fiscale delle Casse a quello dei Fondi pensione, così da attenuare il carico fiscale che va a gravare sugli attuali e futuri pensionati.

In definitiva alla fase di transizione descritta, deve accompagnarsi una “transazione” delle rinnovate istanze ed esigenze della diversa platea dei professionisti che compongono la categoria forense, da sempre divisa tra fasce di reddito molto eterogenee che, tuttavia, al termine del proprio percorso professionale attingono dal medesimo sistema previdenziale.

Questi temi, oggi, devono riguardare principalmente le istanze e le necessità dei giovani, che da tempo appaiono meno inclini a “deleghe a terzi” di gestione delle esigue risorse che i primi anni di esercizio della professione pongono a disposizione. ■



Giustizia e verità: la legislazione italiana ed inglese in materia di Società tra Avvocati a confronto. Spunti di riflessione

di Gabriele Dell'Atti

226

L - Premessa.
Il senso più intimo sotteso all'esercizio della professione forense ruota attorno ad una serie di principi e diritti inviolabili fondanti il nostro ordinamento, non declinabili solo nel diritto di difesa, bensì nel concetto ancor più ampio proprio dell'endiadi "giustizia e verità", laddove la giustizia si completa nella verità. Assicurare una difesa significa creare un flusso di informazioni teso a dirimere i contrasti, posto a garanzia della nuda verità (per ciò che essa è) e rivolto a raggiungere la giustizia.

Fuor di retorica, questo è il gravoso compito dell'avvocato; d'altronde, il raggiungimento del titolo all'esito di un iter professionale funge da causa vuoi della riserva dell'attività di assistenza giudiziaria in capo agli avvocati, vuoi della necessaria personalità della prestazione professionale e dell'indipendenza ed autonomia richiesta all'avvocato.

Ciò posto, a livello internazionale – e, in particolare, nell'esperienza anglosassone – la figura del professionista intellettuale è stata inserita a pieno titolo nella prospettiva dell'impresa, considerata dall'ormai consolidata giurisprudenza comunitaria in senso ampio come "qualsiasi entità che esercita un'attività economica, a prescindere dallo status giuridico di tale entità e dalle sue modalità di finanziamento"¹; il tutto, con necessaria conseguente applicazione dei principi della libera circolazione dei professionisti e di libera prestazione dei servizi professionali².

Sotto il profilo organizzativo, poi, anche a prescindere dalla qualificazione o meno del professionista come esercente attività di impresa, è stata anche superata la storica ritrosia acché i professionisti potessero utilizzare lo strumento societario³, di regola immaginato per

l'esercizio dell'attività di impresa in forma collettiva.

n. 34), la delega contenuta all'articolo 5 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 e, infine, l'art. 1, comma 141, della legge 4 agosto 2017, n. 124, con cui, a fronte della previa abrogazione del suddetto art. 5, è stato introdotto, nella legge n. 247/2012 l'articolo 4-bis, recante la disciplina dello "esercizio della professione forense in forma societaria", come poi integrata dall'art. 1, comma 443, della l. 27 dicembre 2017, n. 205. In giurisprudenza, si segnala la nota sentenza della Cassazione civile, a Sez. Unite, 19 luglio 2018, n. 19282, con cui, in ordine al frastagliato excursus normativo innanzi richiamato, per verso, è stato chiarito che "dal 1°/1/2018 l'esercizio in forma associata della professione forense è regolato dall'art. 4-bis della legge n. 247 del 2012" sostanzialmente sostitutiva della previgente disciplina dettata agli artt. 16 e ss. del d.lgs. n. 96/2001, e, per altro verso, con riferimento alla potenziale applicabilità della legge sulle società tra professionisti all'attività forense, che "prima del cit. art. 4-bis, unico consentito modello societario tra avvocati era quello di cui al D.lgs. n. 96 del 2001, artt. 16 e ss.. Oggi, invece, il carattere anch'esso speciale dell'art. 4-bis della legge professionale degli avvocati fa sì che tale nuova disciplina prevalga sulla (anteriore e) generale disposizione della L. n. 183 del 2011". La sentenza è edita in Soc. 2018, p. 1109 e ss., con nota di A. Busani.

Infine, in dottrina, tra i tanti e senza presunzione di esaustività, per una compiuta panoramica sul tema (alla luce della normativa di volta in volta vigente), si cfr.: G.F. CAMPOBASSO, *Diritto Commerciale*, Torino, 1997, 45; O. CAGNASSO, *La disciplina del modello residuale "società tra avvocati"*, in Soc., 2001, 1180; M. STELLA RICHTER JR., *Società tra avvocati: prime riflessioni su costituzione, modificazione e nullità*, in Foro it., 2001, 334; G. ALPA, *La nobiltà della professione forense*, Bari, 2004, 267; Id., *Le società tra avvocati*, in AA.VV., *Le società tra professionisti*, Milano, 2013, 1; G. OPPO, *Sul rapporto tra professione intellettuale e impresa*, in *Ultimi Scritti*, VIII, Padova, 2013, in part., 53; C. IBBA, *Professione intellettuale e impresa* (I, *Concetti generali* e II, *Professionista intellettuale e imprenditore*), in Riv. dir. civ., 1982, II, 353 e 558; Id. *Professione intellettuale e impresa* (III, *Studio professionale e azienda*), in Riv. dir. civ., 1983, II, 331; Id. *Esercizio associato della professione: la legge 23 novembre 1939 n. 1815 e gli obiter dicta della Corte di Cassazione* (nota a Cass. 12 marzo 1987 n. 2555), in Riv. dir. comm., 1988, II, 321; Id., *Le società fra professionisti dopo l'abrogazione dell'art. 2 l. 1815/1939*, in Riv. not., 1997, I, 1357; Id. *Sulla riforma delle libere professioni*, in Riv. dir. priv., 2000, 165; ID, *Società fra avvocati e tipi societari*, in Giur. Comm., 2003, I, 575; Id., *Le società tra professionisti: ancora una falsa partenza?*, in Riv. Not., 2012, I, 1; G. SCHIANO DI PEPE, *Le società di professionisti. Impresa professionale e società fra professionisti*,

¹ Si veda, *ex multis*, Corte Giust., 23 aprile 1991, caso Hoefner/Elser/Macroton, in Racc., 1991, p. 1- 1979 ss.

² Al riguardo, si cfr. la Direttiva 2006/123/CE.

³ Come è noto, a fronte dello storico limite dettato dall'art. 2 della Legge n. 1815 del 1939, le società tra avvocati sono state inizialmente regolamentate dal d.lgs. 2 febbraio 2001, n. 96 (attuativo della Direttiva comunitaria n. 98/5/CE, del 16 febbraio 1998); successivamente, è seguita la legge 12 novembre 2011, n. 183, sulle società di professionisti (ed il relativo regolamento di attuazione: d.m. 8 febbraio 2013,

Tuttavia, il tema nodale dell'analisi dell'esercizio dell'attività forense in forma societaria è pur sempre rappresentato dalla necessità di evitare che l'utilizzo del modello societario snaturi la funzione riconosciuta all'avvocato in ragione della prevalenza della naturale propensione della società verso la massimizzazione del profitto; il tutto, però, senza dimenticare comunque che l'evoluzione delle attività professionali ha indotto spesso i singoli professionisti, allo scopo di rendere un migliore servizio alla clientela, a fare ricorso a forme plurisoggettive che tengano conto della complessità della singola questione affrontata e del sempre più alto livello di specializzazione richiesto.

2. - La disciplina italiana ed anglosassone in materia di STA: due modelli a confronto.

Il modello italiano e quello anglosassone in materia di STA sono caratterizzati da regole e principi decisamente diversi.

Di seguito, dunque, si procede schematicamente a declinare le rispettive discipline attualmente in vigore, onde procedere di seguito ad una valutazione dei due modelli alla luce del richiamato ruolo dell'avvocato.

In particolare, quanto all'ordinamento italiano, è noto che l'art. 1, comma 141, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, previa espressa abrogazione espressa dell'art. 5 della legge professionale (che conteneva la delega legislativa al Governo per la disciplina dell'esercizio della professione forense in forma societaria, delega poi scaduta), ha nuovamente modificato la disciplina, inserendo nella Legge n. 247 del 2012 l'art. 4-bis; in

Milano, 1977; P. SPADA, *Società tra professionisti*, in Riv. not., 1997, 1365; G. MARASÀ, *Le «società» senza scopo di lucro*, Milano, 1984, 424; Id., *Società tra professionisti e impresa*, in Riv. not., 1997, 1347; Id. *Società e associazioni forensi dopo le modifiche introdotte dall'art. 1, comma 141, l. 4 agosto 2017, n. 124: prime considerazioni e interrogativi*, in Giur. Comm., 2018, I, 28; A.M. LEOZAPPA, *Società e professioni intellettuali - Le società professionali tra codice civile e leggi speciali*, Milano, 2004; R. SALOMONE, *Le libere professioni intellettuali*, Padova, 2010, 13; G. BERTOLOTTI, *Le società tra avvocati*, Torino, 2020; Id., *Società tra professionisti e società tra avvocati*, Torino, 2013; Id., *Le società tra avvocati*, Torino, 2020; C. MASIERI, *Associazione tra avvocati, società tra avvocati e responsabilità professionale nel diritto italiano e comparato*, in Riv. Trim. dir. proc. civ., 2020, 629.

particolare, tale norma consente l'esercizio in forma societaria della professione forense mercé l'utilizzo dei modelli societari tipizzati all'interno del codice civile (società di persone, di capitali o cooperative), prescrivendo schematicamente: - che le STA siano iscritte in un'apposita sezione speciale dell'albo tenuto dall'ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la medesima società; - il divieto di partecipazione societaria tramite società fiduciarie, trust o per interposta persona (comma 1); - che: "i soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere avvocati iscritti all'albo, ovvero avvocati iscritti all'albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni; il venire meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell'ordine presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall'albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi"; - che la maggioranza dei membri dell'organo di gestione debba essere composta da soci avvocati e che i componenti dell'organo di gestione non possano essere estranei alla compagine sociale; i soci professionisti possono rivestire la carica di amministratori; - al comma 3, che, anche nel caso di esercizio della professione forense in forma societaria, resta fermo il principio della personalità della prestazione professionale, di talché l'incarico può essere svolto soltanto da soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente, i quali assicurano per tutta la durata dell'incarico la piena indipendenza e imparzialità, dichiarando iniziali o sopravvenuti conflitti di interesse o casi di incompatibilità; - al comma 4, il concorso della responsabilità della società e dei soci con quella del professionista che ha eseguito la specifica prestazione; - al comma 5, che la sospensione, cancellazione o radiazione del socio dall'albo costituisce causa di esclusione dalla società; - al comma 6, che le società sono in ogni caso tenute al rispetto del codice deontologico forense e sono soggette alla competenza disciplinare dell'ordine di appartenenza; - che nella denominazione sociale deve essere indicato che trattasi di "società tra avvocati", e che le STA sono tenute ad applicare la maggioranza percentuale relativa al

contributo integrativo da riversare alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense⁴.

Tale scelta, invero, è stata assunta nel nostro ordinamento all'esito di un tortuoso iter normativo che, nel tempo, ha superato l'originario divieto di esercizio in forma societaria dell'esercizio delle professioni cd. protette di cui alla Legge 23 novembre 1939, n. 1815⁵.

Ebbene, nell'ordinamento dell'Inghilterra e del Galles, le società di persone (*partnerships*) vengono definite come la relazione tra persone che svolgono in comune un "business" per ottenere un profitto⁶; la parola "business" comprende sia l'esercizio delle professioni, sia le attività destinate al compimento di un unico affare⁷. Lo svolgimento di una professione intellettuale in forma societaria, dunque, può essere attuato attraverso la costituzione di una *Limited Liability Partnership* (LLP), ossia una particolare forma di collettività organizzata che non trova alcuna corrispondenza nei tipi di società presenti negli altri Stati europei e che richiama per certi versi le *limited liability partnerships americane*⁸.

La LLP è un modello societario non riservato esclusivamente ai professionisti, ma utilizzabile per lo svolgimento di qualsiasi attività commerciale, introdotto nell'ordinamento anglosassone dal *Limited Liability Partnerships Act* (LLPA) del 2000⁹. Esso rappresenta un ibrido tra la società di persone (*partnership*) e la società a responsabilità limitata (*private limited company*), tant'è che alle disposizioni contenute nel LLPA si aggiungono quelle dettate in tema di società di persone, se pur in

⁴ Si segnala che, da ultimo, è stato pubblicato in G.U. Serie Generale n. 278 del 22 novembre 2021 il "Regolamento Società tra Avvocati" che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2022; si è, dunque, concluso l'iter di approvazione ministeriale inerente gli aspetti previdenziali per l'esercizio in forma societaria della professione forense.

⁵ Si veda nt. 1.

⁶ Cfr. art. 1 Partnership Act 1890, che così stabilisce: "*Partnership is the relation which subsists between persons carrying on a business in common with a view of profit*".

⁷ A. CAHN – D. DONALD, *Comparative Company Law: Text and Cases on the Laws Governing Corporations in Germany, the UK and the USA*, Cambridge University Press, 2018, p. 119.

⁸ M. ANDENAS – F. WOOLDRIDGE, *European Comparative Company Law*, 2009, p. 102.

⁹ Entrato in vigore nel 2001.

casi eccezionali¹⁰, e molte delle norme contenute nel *Companies Act* del 2006.

La LLP, inoltre, ha soggettività e personalità giuridica; è, dunque, un centro autonomo di imputazione di diritti ed obblighi cui si applica il regime di autonomia patrimoniale perfetta¹¹. Nella LLP, poi, ciascun socio ha la rappresentanza della società, ha diritto di partecipare alla gestione della stessa e di riceverne direttamente gli utili¹²⁻¹³.

Per quanto riguarda i rapporti tra soci, poi, l'art. 5 del LLPA stabilisce che i diritti e i doveri di ciascuno di essi, così come quelli verso la società, possono essere disciplinati da uno specifico accordo non soggetto a pubblicità e la cui natura è confidenziale. In assenza di tale accordo, si applicano le norme previste dall'art. 7 del *Limited Liability Partnership Regulations* del 2001¹⁴, che ha integrato il LLPA.

Per quanto attiene la responsabilità, l'autonomia patrimoniale perfetta pone la LLP su un piano diverso anche rispetto alle *partnerships* tradizionali, ove i soci sono responsabili in solido con la società per le obbligazioni

¹⁰ Cfr. Sec. 1 (5) LLPA.

¹¹ La LLP viene ad esistenza attraverso il deposito dei documenti necessari presso il *Registrar of Companies*. La registrazione della LLP deve specificare i soci (*designated members*) che sono responsabili dell'esecuzione di una serie di funzioni relative alla *governance* della società.

¹² Merita di essere sottolineato che l'imposizione fiscale sui redditi prodotti dalla LLP grava direttamente sui singoli soci e non sulla società stessa.

¹³ A. CAHN – D. DONALD, *Comparative Company Law* cit., p. 120, secondo cui alle LLP si applicano anche le regole contabili e di rendicontazione del *Companies Act* 2006.

¹⁴ Per quanto riguarda i rapporti tra soci, poi, l'art. 5 del LLPA stabilisce che i diritti e i doveri di ciascuno di essi, così come quelli verso la società, possono essere disciplinati da uno specifico accordo non soggetto a pubblicità e la cui natura è confidenziale. In assenza di tale accordo, si applicano le norme previste dall'art. 7 del *Limited Liability Partnership Regulations* del 2001, che ha integrato il LLPA; tale articolo contiene dieci diverse disposizioni, che richiamano quelle contenute nel *Partnership Act* del 1890 in tema di rapporti tra soci e tra soci e la società.

contratte nello svolgimento dell'attività¹⁵⁻¹⁶.

Per quanto attiene lo svolgimento delle professioni legali, poi, è noto che nell'ordinamento dell'Inghilterra e del Galles i professionisti in campo legale si dividono in due categorie principali: i "solicitors" ed i "barristers"¹⁷. In via esemplificativa, è possibile affermare che il

¹⁵ Tuttavia, diverso è il discorso per quanto riguarda la responsabilità extracontrattuale, con riferimento alla quale vi sono differenze a seconda che l'atto illecito sia stato compiuto in nome e per conto della società oppure no. A dire il vero, l'introduzione del modello della LLP trova la propria giustificazione nell'esigenza di rispondere alle pressioni dei grandi studi professionali, i quali non volevano incorrere nella cd. *vicarious liability*, ossia in quella forma di responsabilità imputabile alla società per omesso controllo (ove potenzialmente possibile e dovuto) in ordine ad atti illeciti commessi dai soci al di fuori dell'attività professionale; si cfr. A. CAHN – D. DONALD, *Comparative Company Law* cit., p. 119; G. MORSE, *Partnership Law*, Oxford University Press, 2006, p. 293. Pertanto, il legislatore britannico ha stabilito di limitare tale forma di responsabilità, escludendo che la società potesse essere chiamata a rispondere in ipotesi di questo tipo. Al contrario, Sec. 6 (4) LLPA chiarisce che la LLP è responsabile nei confronti dei terzi, insieme al socio agente, laddove questi compia atti illeciti o omissioni nell'esercizio dell'attività sociale e spendendo il nome della società.

¹⁶ Va precisato che la legislazione anglosassone in materia di LLP è stata nel tempo novellata ad opera, tra l'altro, dei seguenti interventi normativi: *The Companies (Late Filing Penalties) and Limited Liability Partnerships (Filing Periods and Late Filing Penalties) Regulations 2008 – SI 2008/497*; *The Limited Liability Partnerships (Accounts and Audit) (Application of Companies Act 2006) Regulations 2008 – SI 2008/1911*; *The Small Limited Liability Partnerships (Accounts) Regulations 2008 – SI 2008/1912*; *The Large and Medium-sized Limited Liability Partnerships (Accounts) Regulations 2008 – SI 2008/1913*; *The Limited Liability Partnerships (Application of Companies Act 2006) Regulations 2009 SI 2009/1804*; *The Companies and Limited Liability Partnerships (Accounts and Audit Exemptions and Change of Accounting Framework) Regulations 2012*; *Limited Liability Partnership (Register of People with Significant Control) Regulations 2016*.

Per un approfondimento si rimanda alla guida *Life of a limited liability partnership (LLP)*, aggiornata al 31 dicembre 2020, reperibile su www.gov.uk.

¹⁷ Secondo le tradizionali regole anglosassoni, vi era una netta distinzione tra le competenze dei *barrister* e dei *solicitors*, giacché questi ultimi operavano una consulenza di tipo stragiudici-

solicitor è il legale posto all'inizio della catena, colui il quale esercita la propria attività di consulenza legale a diretto contatto con il cliente curando tutta la fase che prelude il processo¹⁸. Invece, il *barrister* è un avvocato che rappresenta e difende la parte in giudizio: pertanto, è posizionato alla fine della serie giacché non ha il contatto iniziale e diretto con il cliente assistito.

Premessa la separazione tra la figura del *solicitor* e quella del *barrister*, in Inghilterra e nel Galles l'attuale quadro normativo di riferimento è definito dal *Legal Services Act* del 2007 (LSA)¹⁹, secondo cui possono esercitare attività legali solo individui ed imprese autorizzate da un "Approved Regulator"²⁰, nonché soggetti eccezional-

ziale per gli assistiti, occupandosi altresì di predisporre la documentazione necessaria alla causa. I *barristers* erano i titolari del diritto a comparire dinanzi alle corti superiori (c.d. *right of audience*), laddove invece i *solicitors* potevano stare in udienza esclusivamente d'innanzi alle c.d. *County Courts* e ai giudici di pace. Con il passare del tempo, tuttavia, il divario tra le due figure è andato riducendosi, poiché i *barristers* hanno via via perso l'antico monopolio del patrocinio dinnanzi alle corti superiori, potendo d'altro canto instaurare un rapporto diretto con i clienti. Allo stesso modo, il *Supreme Court Act* 1981 ha conferito al *Lord Chancellor* il potere di concedere al *solicitor* – laddove fosse necessario – la possibilità di introdurre la disputa dinnanzi alla *Crown Court*; a ciò si aggiunga che il *Courts and Legal Service Act* del 1990 ha riconosciuto definitivamente ai *solicitors*, in possesso di specifica autorizzazione, la possibilità di stare in giudizio dinnanzi alla suddetta Corte. Il divario tra *solicitors* e *barristers* si è ulteriormente assottigliato nel 1999, allorquando l'*Access to Justice Act* 1999 ha concesso ai *solicitors* il c.d. *right of audience*, non più esclusivamente innanzi alla *Crown Court*, ma anche alla *Higher Court*.

¹⁸ Diverse sono le aree in cui un *solicitor* può svolgere la sua attività, tra cui: diritto di famiglia, diritto penale, diritto del lavoro, proprietà intellettuale, questioni in materia di locazione.

¹⁹ Anche noto come *Legge Tesco*, giacché Tesco, uno dei più grandi *brand* di supermercati anglosassoni, è stato tra i primissimi che, grazie alla liberalizzazione della professione forense, ha ottenuto una licenza per costituire una *Alternative Business Structures* (ABS), potendo offrire a prezzi competitivi anche servizi legali, diversificando così la propria offerta, esulando dalla consueta vendita di beni.

²⁰ Si rimanda alla *Legal services regulation map*, una mappa relativa alle connessioni esistenti tra i professionisti autorizzati e le rispettive Autorità regolatrici, reperibile su <https://legalservicesboard.org.uk>.

mente esenti da detta autorizzazione²¹.

Lo svolgimento della professione di avvocato in Inghilterra e Galles richiede il compimento di una serie di fasi: fase accademica consistente nella formazione universitaria e nello studio post-laurea, in cui si ottiene il *Graduate Diploma in Law* (GDL); fase professionale consistente nella pratica propedeutica all'ottenimento del titolo e nel superamento del *Legal Practice Course* (LPC); fase di aggiornamento professionale, successiva all'ottenimento del titolo e consistente nel costante ag-

²¹ La sezione 12 del LSA stabilisce le sei attività specifiche dei servizi legali che solo coloro che sono autorizzati (o coloro che sono esenti, ossia i soggetti di cui alle schedule 3 del LSA) possono svolgere. Queste sono chiamate "attività legali riservate" e il loro campo di applicazione è: "a) *The exercise of a right of audience*; b) *The conduct of litigation*; c) *Reserved instrument activities*; d) *Probate activities*; e) *Notarial activities*; f) *The administration of oaths*". Una volta che un professionista è autorizzato dal suo *Approved Regulator* ad esercitare servizi legali riservati, diventa soggetto alla regolamentazione di tale *Approved Regulator* per lo svolgimento delle attività legali (riservate e non).

In alcune circostanze, le persone considerate esenti ai fini del LSA possono esercitare un'attività legale riservata e senza bisogno di essere autorizzate. Per esempio, in relazione all'esercizio di un diritto di udienza una persona è considerata esente se detto diritto è stato concesso da un tribunale specifico in relazione ad un determinato procedimento, come nelle fattispecie del c.d. *McKenzie Friend*. Il termine "McKenzie friend" deriva dal caso *McKenzie / McKenzie* del 1970, in cui la corte decise che una parte che si rappresenta da sola in tribunale dovrebbe essere autorizzata ad avere un amico in tribunale che la assista. Nel tempo sono andate via via sviluppandosi associazioni di beneficenza e altre organizzazioni pensate per offrire tali servizi. In Inghilterra sono previsti diversi tipi di *McKenzie Friends*, tra cui: a) i membri della famiglia, o amici, che forniscono supporto morale in tribunale e non chiedono alcun compenso; b) aiutanti volontari legati a istituzioni o enti di beneficenza, che generalmente non si fanno pagare per il loro aiuto; c) infine, i *McKenzie Friends* a pagamento, che offrono sostegno nei procedimenti giudiziari. Per un approfondimento si rimanda ai documenti *Consultation – reforming the courts' approach to McKenzie Friends del 2016*, *Reforming the courts' approach to McKenzie Friends - Consultation Response del 2019* ad opera del Lord Chief Justice). L'elenco completo delle esenzioni si trova nella Schedule 3 della LSA.

giornamento del professionista in ragione delle novità normative e dell'evoluzione dell'ambiente di lavoro. In tal caso, si parla di *Continuing Professional Development* (CPD).

Più nel dettaglio, per diventare *solicitor*²² è necessario completare la seguente formazione: tre anni di laurea, cui aggiungere un anno di corso di conversione, laddove l'aspirante *solicitor* non abbia un diploma di laurea in giurisprudenza; corso di pratica legale di un anno (LPC); corso biennale di abilitazione professionale; periodo di pratica di due anni in uno studio legale, dove il praticante è chiamato ad occuparsi di diverse materie per acquisire esperienza e scegliere la branca del diritto in cui vuole specializzarsi.

Tuttavia, di recente introduzione sono alcune novità afferenti il conseguimento del titolo di *solicitor*; infatti, da settembre 2021 per gli aspiranti *solicitors* è stato introdotto il *Solicitors Qualifying Examination* (SQE), che sostituirà completamente (a seguito di un periodo di transizione stimato in circa dieci anni, ossia entro il 2032) l'attuale percorso.

Inoltre, tornando al tema che qui interessa, si evidenzia che i *solicitors* hanno la possibilità di svolgere la professione tanto in forma individuale, quanto in forma associata²³ tramite le c.d. *recognised bodies*, ossia strutture riconosciute dalla *Solicitors Regulation Authority* (SRA)²⁴ ed aventi forma societaria.

Per qualificarsi come *barrister*, invece, il percorso formativo è diviso in tre stadi²⁵, così come previsto dal *Bar*

²² Tratto dalla guida *How to become a lawyer*, fornita dal *Bellerbys College*, Brighton UK, reperibile sul sito www.bellerbys.com.

²³ Sul tema, A. BERLINGUER, *La professione forense. Modelli a confronto*, Giuffrè, 1 gennaio 2008, p. 127, ove si legge "il *Court and Legal Service Act 1990* ha spianato la strada all'esercizio collettivo delle professioni forensi. In particolare, la sect. 66 (I) ha eliminato il divieto, contenuto nella sect. 39 del *Solicitors Act 1974* per i *solicitors* di formare partnership con persone che non siano *solicitors*, anche se la subsection (II) ha consentito alla *Law Society* di mantenere alcune limitazioni."

²⁴ La *Solicitors Regulation Authority* (SRA) è l'organismo di regolamentazione dei *solicitors* in Inghilterra e Galles. Per un approfondimento si veda la sez.- *About Us* del sito ufficiale www.sra.org.uk.

²⁵ Tratto dalla guida *How to become a lawyer*, fornita dal *Bellerbys College*, Brighton UK, reperibile sul sito www.bellerbys.com.

Standards Board (BSB)²⁶. Esso è rappresentato da: fase accademica consistente nell'ottenimento di un diploma di laurea triennale (cui aggiungere, anche in questo caso, un anno di corso di conversione, qualora la laurea iniziale non fosse in giurisprudenza); fase attitudinale caratterizzata da un anno di corso di formazione professionale per avvocati, originariamente denominato *Bar Professional Training Course* (BPTC) e ora sostituito dai *Bar courses*, cui si accede dopo aver superato il *Bar Course Aptitude Test*; *pupillage* di un anno in uno studio legale, ossia una vera e propria fase di pratica divisa in due semestri, nel primo il *barrister* affianca un legale esperto ed acquisisce ulteriore esperienza, mentre nella seconda inizia a fornire servizi legali e partecipa alle udienze.

A quanto innanzi, poi, va aggiunto che in Inghilterra ed in Galles si è assistito ad una diffusa liberalizzazione dell'attività forense che ha portato ad una transizione da un mercato controllato ad un mercato competitivo; e tanto, in ragione di due elementi significativi: (i) il primo rappresentato dalla natura dell'attività forense, reputata al pari dell'attività commerciale: da un lato, gli avvocati sono considerati fornitori di specifici servizi e, dall'altro, i clienti sono consumatori; ne deriva l'assimilabilità dei servizi legali ad una vera e propria merce di scambio, giacché gli stessi risultano essere sensibili alle fluttuazioni del mercato (della domanda e dell'offerta)²⁷ e la relativa attività legale è, come tale, assoggettata *in toto* alla nuova disciplina della concorrenza; (ii) il più recente orientamento al *business* degli studi professionali moderni unito al processo di deregulation dei servizi legali attuato dal *Legal Service Act 2007* ha portato, poi, alla creazione delle c.d. *Alternative Business Structures* (ABS)²⁸, ossia studi legali costituiti in forma societaria in cui anche i non avvocati (*Non Authorised Persons*) possono avere una partecipazione finanziaria; di conseguenza, per un verso, gli studi legali esistenti possono includere nel proprio organico anche personale privo

di competenza o titolo legale e, per altro verso, possono essere costituite nuove società formate da *managers* (privi di formazione legale) ed avvocati. Dette strutture alternative di *business* sono disciplinate dalla parte 5 del *Legal Services Act 2007*, avente il dichiarato scopo quello di consentire agli esercenti la professione legale una maggiore flessibilità e varietà di azione nell'esercizio non individuale della propria attività.

La circostanza per cui uno studio legale possa essere gestito anche da chi non è avvocato, poi, ha reso necessaria l'istituzione di nuovi organi, quali: il *Legal Services Board*²⁹, il *Legal Ombudsman*³⁰ e la *Solicitors Regulation Authority* (SRA)³¹.

L'introduzione delle ABS ha inevitabilmente posto una serie di interrogativi circa le ricadute che tali strutture avrebbero potuto avere sul mercato esistente e, in particolare, sulla sopravvivenza dei piccoli studi professionali, con pressioni sugli studi di dimensioni maggiori³² determinati non solo dai soci finanziatori ed in presenza di gestori non avvocati³³, oltre che sulla svalutazione

²⁶ Per approfondimenti si rimanda a www.barstandardsboard.org.uk.

²⁷ N. DUNNE, *Liberalisation and the legal profession in England and Wales*, in *Cambridge Law Journal*, 80 (2), July 2021, pp. 274–307.

²⁸ Fattispecie realizzabili sin dal 2011.

²⁹ Il *Legal Services Board* è un organismo di controllo indipendente responsabile della supervisione della regolamentazione degli avvocati in Inghilterra e Galles. Esso ha il compito di monitorare tutti gli otto enti di regolamentazione approvati nel mercato dei servizi legali (tra cui ricordiamo la *Law Society*, il *Bar Council* e il *Chartered Institute of Legal Executives*). Per un approfondimento si rimanda al sito ufficiale www.legalservicesboard.org.uk.

³⁰ Il *Legal Ombudsman* è un difensore civico che indaga sui reclami proposti nei confronti degli avvocati dell'Inghilterra e del Galles. Per un approfondimento si rimanda al sito ufficiale www.legalombudsman.org.uk.

³¹ Alla *Solicitors Regulation Authority* è demandato il compito di valutare le domande delle imprese che desiderano utilizzare la struttura di ABS e di emettere le relative licenze.

³² Un numero considerevole di nuove ABS sono studi legali affermati che hanno deciso di implementare queste organizzazioni: si pensi ad Irwin Mitchell, che è stato il primo studio top-50 a trasformarsi in una ABS, tanto che da allora anche Gateley, Weightmans e Knights ne hanno seguito l'esempio. Per un approfondimento, si rimanda *Research and Analysis - The changing legal services market*, ad opera della Solicitors Regulation Authority, consultabile su www.sra.org.uk.

³³ *The potential impact of Alternative Business Structures (ABS) on the diversity of the legal workforce - Draft for discussion*, a cura del *Legal Service Board*, reperibile su www.legalservicesboard.org.uk.

dei servizi legali³⁴.

D'altra parte, s'è pure detto che le ABS potrebbero generare i benefici propri del mercato aperto, quali la pressione al ribasso sui prezzi, la diversificazione della domanda, maggiori opportunità per i *newcomers* che offrono servizi più innovativi o maggiormente competitivi sul piano delle tariffe³⁵.

3. - Considerazioni conclusive.

Una volta analizzata la disciplina in materia di STA nel nostro ordinamento ed in quello inglese, è possibile affermare che:

(i) il modello italiano, pur ammettendo l'esercizio dell'attività forense a mezzo dello strumento societario, rimane comunque imperniato sulla rilevanza della persona dell'avvocato³⁶, come si evince chiaramente dalle

³⁴ Così I. BRAY, *The ABC of ABSs (alternative business structures)*, Regno Unito, 7 maggio 2021, reperibile su www.lexology.com, secondo cui "There were great fears in the profession that this would bring about 'Tesco Law', where buying legal services was as easy as buying a tin of beans and big businesses would dominate the legal services market. The resulting splash would drown out many smaller practices".

³⁵ Si veda *The potential impact of Alternative Business Structures (ABS) on the diversity of the legal workforce - Draft for discussion*, a cura del Legal Service Board, cit.

³⁶ Nonostante la legge n. 124 del 2017 abbia eliminato la previgente disposizione contenuta nella legge n. 247 del 2012 secondo cui "l'esercizio della professione forense in forma societaria non costituisce attività di impresa" e sebbene oggi sia possibile la partecipazione a capitale delle STA anche di soggetti non avvocati, rimangono chiari elementi a supporto della considerazione che si tratti di una società funzionale a permettere all'avvocato di svolgere meglio il proprio ruolo. Ciò posto, non v'è dubbio che per le STA "l'ambito del fenomeno impresa andrà valutato di volta in volta e dovrà ammettersi tutte le volte in cui l'organizzazione risulti prevalente rispetto al lavoro intellettuale prestato dai soci professionisti" (G. BERTOLLOTTI, *Le società tra avvocati*, Torino, 2020, p. 75; Id., *Società tra professionisti e società tra avvocati*, Torino, 2013, pp. 72 e ss. e 181 e ss.); in questa prospettiva, tuttavia, laddove la struttura organizzativa dovesse prevalere sulla persona dell'avvocato, occorrerebbe verificare il motivo di una simile prevalenza (magari si tratta dell'organizzazione di prestazioni professionali altrui ovvero consta lo svolgimento di altre attività economiche di natura imprenditoriale), sicché, ove tale predominanza si dimostrasse limitativa del ruolo (oltre

regole sull'assetto proprietario (gli avvocati devono essere titolari di una maggioranza qualificata del capitale sociale e non sono ammesse partecipazioni "bendate"), sulla *governance* (la maggioranza dei membri dell'organo di gestione debba essere composta da soci avvocati), sul principio della personalità della prestazione professionale da esercitarsi con indipendenza ed imparzialità, sul regime di responsabilità professionale dell'avvocato che ha eseguito la specifica prestazione, sul rapporto direttamente proporzionale tra partecipazione sociale e mantenimento del titolo di avvocato (la sospensione, cancellazione o radiazione del socio dall'albo costituisce causa di esclusione dalla società) e, infine, sul necessario rispetto da parte del socio delle regole deontologiche forensi, pena l'assoggettamento alla valutazione disciplinare da parte degli organi competenti;

(ii) il modello anglosassone, invece, si fonda, prima che sulla persona dell'avvocato, sul servizio legale come attività economica; l'attività legale è attività di impresa assoggettata alla piena liberalizzazione del servizio ed alla concorrenza, in cui gli avvocati sono fornitori di specifici servizi legali, i clienti sono consumatori ed il servizio di volta in volta reso è un prodotto.

Ebbene, per utilizzare le parole di denuncia rese all'indomani dell'introduzione della LSA dalla Baronessa Deech of Cumnor, nella qualità di Presidente del *Bar Standards Board*, sembra che un simile ultraliberale quadro legislativo delineato a mezzo della LSA sia insoddisfacente e lesivo del principio costituzionale della *Rule of law* sulla parità di trattamento di ogni persona di fronte alla legge³⁷.

D'altronde, le fattispecie di rilevanza giuridica atten-

che dell'indipendenza e dell'autonomia) dell'avvocato, ci si troverebbe dinanzi ad un cortocircuito, nel senso che, per un verso, risulterebbe applicabile *tout court* la disciplina dell'impresa, e, per altro verso, andrebbe prioritariamente verificato se quella STA possa continuare ad operare come tale e se, all'esito di procedimento disciplinare, ricorrono i presupposti affinché vengano comminate una adeguata sanzione disciplinare alla STA ed agli avvocati che ne fanno parte.

³⁷ Ci si riferisce al discorso della Baronessa Deech of Cumnor, nella qualità di Presidente del *Bar Standards Board*, organismo disciplinare dei barrister, tenutosi in data 9 maggio 2012 al Gresham College.

gono alla vita dei cittadini e l'attività dell'avvocato è rivolta a fare in modo che la legge sia applicata correttamente ad una data fattispecie concreta; un prodotto difettoso può essere cambiato, restituito o costituire la base per un risarcimento, la vita no.


In materia di servizi legali, dunque, il nostro ordinamento, a differenza di quello anglosassone, percepisce lo strumento societario come modello organizzativo non tanto rivolto all'esercizio puro e semplice di attività di imprese, quanto piuttosto funzionale alla persona dell'avvocato ed all'attività precipua a questi richiesta³⁸. Un simile approccio emerge dalla lettera della norma ed è certamente rilevante anche in termini interpretativi. Ed infatti, a mio avviso, la regolamentazione in tema di STA richiama il senso più intimo della professione forense; di qui, la conseguenza per cui il metro interpretativo della disciplina di cui al citato art. 4-bis deve sempre essere improntato alla centralità della persona dell'avvocato, alla sua autonomia ed indipendenza, di talché, nel silenzio della legge, l'applicazione pura e semplice delle regole societarie sarà preclusa ogniqualvolta dovesse porsi in contrasto con i suddetti criteri. Si tratta, quindi, di cogliere l'evoluzione sociale e giuridica della figura dell'avvocato, di individuare i principi di cui è promotore e confrontarli, in termini di coerenza e compatibilità, con la struttura societaria e con le norme proprie di tale fattispecie, alla ricerca di quella funzione sociale che entro esse "è costretta a vivere"³⁹.

Pertanto, per la professione legale, la società è strumento organizzativo applicato alla persona prima che all'impresa, le cui regole saranno applicabili in quanto compatibili con il ruolo e la funzione dell'avvocato.

D'altronde, giustizia e verità sono concetti che si completano l'un l'altro, ma che si compiono anche grazie al ruolo dell'avvocato, libero da potenziali pressioni proprie dell'utilità economica. ■

³⁸ Nel sistema anglosassone, l'attuale regolamentazione è stata introdotta al dichiarato fine di ridurre le barriere sociali per l'accesso alla difesa, creando concorrenza funzionale alla riduzione dei costi di accesso alla giustizia; tuttavia, si consideri che nel nostro ordinamento il gratuito patrocinio rappresenta un efficace strumento a tal fine.

³⁹ Si cfr. T. ASCARELLI, *Il negozio indiretto*, in *Saggi giuridici*, Milano, 1949, p. 151.



L'avvocato del futuro tra «alterità» e «ulteriorità»*

di Claudio Mattia Serafin e Alberto Mattia Serafin

234

L Il superamento della «alterità» esistenziale attraverso l'emozione civica

Se interpretare una parte¹ è ciò che veramente restituisce senso alla vita umana, dopo tormenti che possono o meno manifestarsi nella personalità individuale², il ruolo immaginario o reale incarna al meglio il senso di questa interpretazione.

Si va dunque da un ruolo interpretato per gioco³, a un altro che invero conferisce adrenalinica dignità alla professionalità quotidiana. Professionalità: essa è quanto mai connessa al discorso della funzione rivestita, interpretata, sentita dalla persona in questione.

Il retore in antichità, si direbbe; tuttavia, chi scrive propone una lettura meno divina e cerebrale, e dunque più vicina alla vita pulsante cui si è fatto cenno. Vero è che il Maestro d'eloquenza più rasente la sensibilità moderna è tuttora Quintiliano: egli suggeriva di adottare digressioni artificiose per tenere desta l'attenzione dell'ascoltatore o del lettore. Come diceva col verbo latino, declinato all'infinito: *suspendere*. Non a caso oggi si vive in tempi di *suspense*⁴: giammai tempi sospesi, ma caso mai dati dalla catarsi dell'eccitazione, dei tempi frenetici (contrapposti a quelli novecenteschi e arcaici, in quanto analogici) e di un flusso informativo e didascalico che non può fermarsi, pena la stagnazione civile.

Oggi l'avvocato è figura in grado di attraversare in dia-

gonale il tessuto economico-sociale. È forse il più interessante e comunicativo archetipo di cui si dispone attualmente, perché una ricca congerie di fattori ha contribuito a forgiarne l'attitudine comunicativa paritaria, democratica, priva di elitismo culturale, ma al contempo suscettibile di ricevere grandi soddisfazioni intellettuali, sociali e di vita. Si direbbe, in termini americani, una figura animata dalla sociologica *happiness*⁵, vicina dunque a sensazioni più autentiche e dirette, le quali sono – con buona pace di ogni dogmatismo – sempre quelle più vivide, se non anche inspiegabili.

L'avvocato è la figura chiave della deontologia, che oggi trova sponda forte in un dibattito culturale finalmente ampio e aperto alla vera libertà partecipativa. Non si parla solo di deontologia forense⁶ e professionale (codificata... e pur sempre aperta a virtuose mutazioni), ma anche di deontologia giuridica e culturale (forse la vera deontologia? Ovverosia la filosofia morale applicata ad ambito tecnico), ove finalmente il giurista si riappropria del patrimonio umanistico, utilizzandolo (sì! non più intoccabile come una reliquia), contaminandolo⁷, sporcandolo entusiasticamente con le gioie e le miserie del fervente lavoro dei giorni, dei mesi, dell'anno. Lavoro dato dalle strategie a lungo termine, dalle tattiche, dalla pianificazione professionale, dal dialogo con i clienti. E ancora: il rapporto con i giudici, lo studio dei

* Sebbene il lavoro sia il frutto di una riflessione comune, il § 1 è da attribuire a Claudio Mattia Serafin, il § 2 ad Alberto Mattia Serafin.

¹ W. SHAKESPEARE, *Come vi piace*, nelle numerose edizioni italiane disponibili.

² Si pensi a come, coraggiosamente, J.W. VON GOETHE riassume il suo *I dolori del giovane Werther* ad un amico: parlò di una figura che specula ripetutamente, in fuga dalla realtà (non a caso, Werther si suicida). Goethe provava dunque vergogna per le sue emozioni incontrollate di autore (un estratto della lettera è presente nell'ultimo J.M. COETZEE, *Saggi*, 2006-2017, Einaudi, 2021). E via così con tutto l'esistenzialismo moderno, che esprime tipicamente l'attuale e contraddittorio substrato psicologico (S. ZWEIG, S. FREUD, C.G. JUNG, S. KIERKEGAARD).

³ E qui si intende l'ironia come cornice tanto istituzionale quanto lo è la sua assenza.

⁴ Di qui anche l'attenzione spasmodica per le tematiche legali e forense nella letteratura, anche d'evasione, e nel cinema d'autore internazionale.

⁵ Secondo un'illustre scuola di pensiero, la forza dell'estetica e della globalità politico-istituzionale statunitensi è proprio dovuta a una paradossale a-storicità, ovverosia al fattore di una coscienza annalistica leggera, più scarna rispetto al bagaglio oramai insuscettibile di memoria dato dalla *timeline* (sic!) europeo-continentale.

⁶ Da rileggere, in proposito, T. D'AQUINO, *La giustizia forense. Il quadro deontologico*, ESD (2015).

⁷ Si pensi alla difesa civile di Deborah Lipstadt, affidata allo studio dell'avvocato Richard Rampton: ad intentare causa per diffamazione – lo si ricorda – lo storico britannico David Irving, poi soccombente (il processo si è svolto nel Regno Unito dall'anno 1996 sino al 2000). Nei sistemi di *common law* e in specie in quello britannico l'onere della prova è invertito, ergo spetta a chi è stato chiamato in giudizio dimostrare l'infondatezza della pretesa avversaria. Si v. *Irving v. Penguin Books Limited, Deborah E. Lipstadt [2000] EWHC QB 115 (11th April 2000)*. Al link riportato si può leggere il testo integrale della sentenza: <http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/QB/2000/115.htm>.

fascicoli, comprendere davvero cosa si ha davanti agli occhi⁸, viaggiare per le aule di tutta Italia e non solo, essere – insomma – un «libero professionista»⁹. È la natura dunque libera e primigenia, votata all'avventuroso arbitrio umano, che rende coscienzioso ed equilibrato l'avvocato: quando si può ciò che si vuole (proprio perché non soggetti a dipendenze gius-lavoristiche), ecco emergere le migliori qualità istituzionali, di pensiero, d'acume professionale. Perché è appunto la libertà del lavoro a edificare civiltà migliori, ed è così da sempre: lo insegna la cultura storica e letteraria.

Dal genere alla specie, l'avvocato è un giurista: se ne traggono delle conclusioni. Grandi personalità – pensatori, politici¹⁰ e scrittori – sono entrate latamente in contatto con il Diritto: Alighieri, nel suo Inferno, effettua una disamina di reati e comportamenti illeciti; Tchaikovsky era laureato in giurisprudenza, e così lo erano Kafka e Dickens (praticante in uno studio legale). Il Barone di Montesquieu e Gómez Dávila avevano formazione istituzionale; Jean Baptiste Molière completò gli studi giuridici, per poi ritrovarsi alla corte di Luigi XIV (un commediografo? O forse un diplomatico?).

Se allora la figura di comando è sempre un giurista, ossia chi è espressione della cultura istituzionale, c'è da interrogarsi circa il possibile dialogo tra il giurista (umanista) e il letterato che tenda all'esplicazione della propria giustizia.

2. La cultura come «ulteriorità» e il paradosso enciclopedico

Nel paragrafo precedente, abbiamo letto il pensiero d'un «deontologo» non professionalmente dedito all'attività forense; in qual modo – ci si potrebbe chiedere –

esso dovrebbe tornare d'interesse per chi, di converso, svolge quotidianamente la *ascholia*, e cioè il mestiere d'avvocato, ma magari solo per diletto rivolge il proprio tempo libero alla *scholé*?

Nel postulare questa relazione chiastica, l'interrogativo – in sé innocente e legittimo – pare scontare un equivoco metodologico di fondo, poiché accentua un ipotetico diaframma fra il giurista, e chi tale invece non è. Non sarei però così sicuro che una tale dicotomia sia del tutto appagante: proviamo a offrirne plastica riprova. Nella lettera di presentazione, posta a premessa del primo numero di un'augusta e prestigiosa Rivista, Guido Calabresi – insigne giurista naturalizzato statunitense – racconta un aneddoto alquanto istruttivo: «“You have never read Tacitus?” Justice Hugo Black said to me on the second day of my clerkship with him, “Why, then, you are not a lawyer.” He made me drop all else until I had read his own highly and very personally annotated Tacitus»¹¹. Prima Tacito... poi le cause: solo così si sarà veri giuristi, e dall'*otium* trarrà beneficio anche il (*neg*)*otium*, ammesso che a quest'ultimo appartenga l'attività del Foro. Ora, a voler rappresentare il rapporto tra «diritto» e «cultura», si è per lungo tempo prestata indulgenza a rappresentazioni, che sembravano riecheggiare l'annosissimo dibattito sulla natura giuridica dell'azienda: da un lato, v'era chi reclamava una concezione «unitaria», si da neutralizzare la tentazione atavica dei «compartimenti stagni»; dall'altro, chi propendeva per un'opposta lettura «atomistica», di modo da salvaguardare la peculiarità delle diverse scienze, pur propiziando forme di vicendevolezza, in nome della tanto agitata «inter-disciplinarietà».

Le due correnti – com'è evidente – movevano da diversi presupposti, ma pervenivano poi ad analoghe conclusioni, nella misura in cui aspiravano a descrivere «oggettivamente» e «staticamente» la relazione tra il diritto e le (altre) partizioni dello scibile umano.

Se invece volessimo declinare la questione in una prospettiva «dinamico-soggettiva», forse meno consueta, la «cultura» potrebbe sostanzarsi – dall'angolo visuale del giurista – in quella ricerca, il cui unico tratto identificativo

⁸ Di nuovo l'archetipo, tra verità e mitologia moderna. Si pensi all'operato dell'avvocato statunitense Robert Bilott, rendicontato nella bella edizione inglese di *Exposure. Poisoned water, corporate greed and one lawyer's twenty-year battle against DuPont*, Atria Books, 2019.

⁹ Cicerone sostiene che il buon retore abbia già tutto con sé, come se dunque fosse alleggerito di fardelli e bagagli (*Omnia mea mecum porto*, assorbente rispetto al – sempre suo – *Rem tene verba sequentur*). Per completezza, si ricorda qui la classica impostazione catoniana dell'uomo di valore ed esperto nel dire.

¹⁰ Lincoln era un avvocato. Quanto alla Storia contemporanea, si pensi a Moro o a Obama.

¹¹ G. CALABRESI, *Introductory Letter*, in *Yale Journal of Law & the Humanities*, 1, 1988, p. 1 ss., 1.

starebbe in ciò, nello spingersi di là della barriera pre-stabilita, od «oltre i confini del possibile» (per riprendere il bel saggio di O. ROSELLI, *Diritto, letteratura e una più ampia comprensione del possibile*, in *ISLL Papers*, 2018, p. 1 ss.).

Svolgiamo un esempio, assumendo a prototipo l'avvocato – o, più in generale, lo studioso – che si occupi di diritto fallimentare. Se fosse ligio alla sola «legge», dovrebbe guardare al r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (c.d. legge fallimentare), e quindi al d.lgs. n. 12 gennaio 2019, n. 14 (c.d. codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza); se si distaccasse da un positivismo gretatamente legista, potrebbe interrogarsi sui «principi» e suoi «valori», che innervano il delicato e complesso momento del fallimento (arg. ex artt. 2, 3, 41, 47 Cost.); se aspirasse a travalicare i confini del *ius*, potrebbe sondare l'etimologia della «bancarotta», e scoprire così che essa deriva da quel *bancum ruptum*, con cui nel medioevo si plasticizzava l'esclusione dell'insolvente dal cerchio dei commerci¹²; se volesse avvicinarsi ancora più a noi, gli sarebbe dato di rileggere la commedia teatrale in tre atti di Goldoni del 1741, dedicata a «La bancarotta» o sia «Il mercante fallito»¹³; se poi – con ulteriore audacia conoscitiva – intendesse abbandonare le arti letterarie, per transitare a quelle figurative, non avrebbe forse da emozionarsi, dinanzi a quel mesto portone di bottega, dipinto da Giacomo Balla ne *Il fallimento* (1902, in foto)?

Ecco, se volessimo azzardare una definizione di «cultura» in questo contesto, ci sentiremmo di porla in questi termini: «costante auto-trascendimento dei limiti gnoseologici pre-fissati». Quanto dire che la «cultura» tollera solo definizioni anti-definizzionali: si lascia comprendere, cioè, solo nell'alludere a quel confine, ch'è posto e tolto ad un tempo. Non v'è limite all'oltre-passamento del limite. Giuseppe Pera ha sostenuto che l'uomo «della strada», o meglio non gius-perito, possa dirsi colto anche ove non «[...] conosca, poniamo, della cambiale, del reato continuato o del riporto»¹⁴, ma questa è constatazione

¹² Lo ricorda, recentemente, G.B. PORTALE, *Dalla «pietra del vituperio» al «bail-in»*, in *Riv. dir. comm.*, 2017, p. 21 ss.

¹³ Un'avvincente rivisitazione in G. CABRAS, *Il diritto fallimentare nel teatro di Carlo Goldoni*, in *Dircomm.it*, 2007.

¹⁴ G. PERA, *Diritto e cultura*, in *Foro it.*, 1974, c. 17 ss., 22.



Giacomo Balla, *Il Fallimento*, 1902

«empirica», riferita ad un confine intuito e non rimosso: noi giuristi, invece, non abbiamo da porci alcuna restrizione di tipo «ideale», nell'incessante aspirazione al travalicamento. Quest'ultimo, tuttavia, non dev'essere fine a se stesso, perché lo slargamento della conoscenza a settori altri (*recte*, «ulteriori») va concepito e attuato in logica funzionale alla costruzione, resa possibile da quel talento, che nessun *search engine* potrà mai sostituire, di stimolanti nessi coordinativi, fra l'oggi e quel *passato*, cui – noi vittime di un certo «presentismo» – sempre più di rado rivolgiamo studiosa attenzione.

Eppure, a voler tornare al nostro esempio fallimentare, non v'è forse linea di (dis)continuità tra l'accanita affermazione di Baldo degli Ubaldi, «*falliti sunt infami et infamissimi et more antiquissimae legis tradi creditoris laniandi [...] nec excusantur ob adversam fortunam est decoctor ergo fraudator*», e quel d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, che – quasi cinquecento anni dopo – veniva stemperando l'indole «sanzionatoria» degli effetti dell'insolvenza, ex artt. 42-49 l. fall., in confronto del fallito¹⁵? Insomma, «il futuro ha un cuore antico», come ama ripetere Piergaetano Marchetti, sulla scia di Carlo Levi. Abbattiamole dunque, queste odiose staccionate, perché ci troveremo nella compagnia di stimati colleghi avvocati, oltreché accademici: penso, ad esempio, alla fortunata collaborazione di Guido Rossi con Adelphi¹⁶; all'irresistibile sarcasmo dei romanzi di Bruno Capponi¹⁷; alla drammatica solitudine dei lavori letterari di Oberdan Tommaso Scozzafava¹⁸. ■

¹⁵ Una puntuale rassegna in E. NORELLI, *Gli effetti personali del fallimento*, in AA.VV., *Crisi d'impresa e procedure concorsuali*, diretto da O. CAGNASSO e L. PANZANI, I, Torino, 2016, p. 914 ss.

¹⁶ Con *Il ratto delle sabine* (2000); con la triade – *Il conflitto epidemico* (2003), *Il gioco delle regole* (2006) e *Il mercato d'azzardo* (2008) – sul (dis)funzionamento del mercato; con l'interrogazione della proposizione di J.M. KEYNES, *Possibilità economiche per i nostri nipoti*, postfato appunto da *Possibilità economiche per i nostri nipoti?* (2009).

¹⁷ Specialmente ne *Il concorso*, Novecento Editore (2014) e ne *La causa*, Novecento Editore (2019).

¹⁸ All'esordio, segnato dalla raccolta di racconti *Questa notte il sole è sorto ad Occidente*, Pioda Edizioni (2016) è seguito, proprio da ultimo, il romanzo *Resoconto di una storia insolita*, Avagliano Editore (2021).



La riforma della giustizia civile: un'occasione sprecata?

di Antonio de Notaristefani

Un giudizio sulla riforma della giustizia civile si potrà esprimere soltanto dopo aver visto come i principi astratti della delega si saranno tradotti in precetti concreti, e soprattutto dopo aver capito se le nuove regole sradicheranno le cattive abitudini: sono quelle, il vero problema.

Per ora, credo sia possibile soltanto qualche commento a caldo, cominciando da una sensazione di fondo che non è piacevole.

Sino ad oggi, i processi civili erano lenti, ma venivano trattati come vicende individuali. Tante storie – familiari, lavorative, imprenditoriali, persino esistenziali – a volte banali, come una sanzione amministrativa da pochi spiccioli, a volte drammatiche, come la dichiarazione di un fallimento, la decisione di affidare un minore a persone diverse dai suoi genitori o, addirittura, quella di spegnere la macchina che tiene in vita una ragazza sfortunata, nel tentativo di trovare il punto di equilibrio tra la negazione di un diritto alla morte, e la affermazione di quello al rispetto della dignità della esistenza, anche nel momento in cui si va spegnendo: quale è la durata “ragionevole”, per una decisione del genere?

Storie di esseri umani, comunque: e ci si aspettava che il giudice si prendesse cura di loro.

Direi che la visione è cambiata.

I processi civili sono diventati uno strumento per “implementare” la efficienza complessiva del sistema economico, per accelerare quella ripresa che è indispensabile, se si vuole ricostruire la ricchezza distrutta dalla pandemia.

Gli esseri umani, sono finiti relegati sullo sfondo, e non ci si aspetta più che il giudice si prenda cura di loro. Non di tutti, almeno: selezionerà quelli che meritano la sua attenzione, e quelli che possono invece essere affidati ai suoi collaboratori, magari neoassunti e – avrebbe detto Manzoni – con poca esperienza “del cuore umano”, e governerà il processo decisionale, non più le sorti degli uomini.

Forse, era inevitabile. Ma bello no, non è bello: soprattutto per noi avvocati, che siamo la cinghia di trasmissione tra la giurisdizione ed i cittadini, tra quella che sempre più sembra una catena di montaggio, e quegli esseri umani che nella giustizia hanno riposto la loro fiducia e le loro speranze.

E forse nemmeno è bello, che per regolare l'esercizio della giurisdizione il Governo abbia predisposto il testo di una legge con cui ha chiesto al Parlamento di delegargli le sue prerogative, e poi abbia posto la fiducia per farla approvare, dopo averla trasformata in un articolo solo.

Direi che i tre pilastri su cui si articola l'intervento sono: 1) le ADR, ma soprattutto la mediazione; 2) l'ufficio del processo; 3) l'ennesima riforma del rito.

Vediamoli.

ADR

Luci ed ombre, direi; ma nel complesso, se si esclude un robusto sostegno agli istituti di mediazione, che purtroppo potrebbe finire con l'essere finanziato con un aumento del contributo unificato (comma 4 lett. A, ultimo periodo) non mi sembra una rivoluzione.

Bene l'incremento della misura della esenzione dall'imposta di registro, molto bene la estensione del patrocinio a spese dello Stato alle procedure di mediazione e negoziazione assistita, benissimo la scelta di considerare quest'ultima come “sede protetta” ai sensi dell'art. 2113 del codice civile, e quella di evitare di dovere negoziare il testo dell'accordo di negoziazione, potendo utilizzare (salvo diverse intese) il modello elaborato dal CNF.

Per il resto, c'è poco.

La mediazione viene estesa, e molto; ma la sua obbligatorietà in fondo resta, per così dire, “attenuata”: dopo il primo incontro, non è necessario proseguire oltre (comma 4 lett. C).

Del resto, non si poteva fare diversamente.

È stata infatti proprio la attenuazione della obbligatorietà che ha indotto il Consiglio di Stato a dichiarare manifestamente infondata la questione di costituzionalità della “nuova” mediazione (che in effetti è profondamente diversa) dopo che la vecchia era caduta in Corte costituzionale: nella sentenza n. 5230/2015 si legge che la violazione del diritto di difesa doveva essere esclusa in funzione “soprattutto, della circoscrizione della obbligatorietà al solo “primo incontro”, di cui al comma 1 dell'art. 8 del d.lgs. 28/2010, all'esito del quale l'interessato può decidere di non proseguire nella procedura di mediazione”.

È previsto che dopo cinque anni, “si proceda ad una verifica, alla luce delle risultanze statistiche, della opportunità della permanenza della procedura di media-

zione come condizione di procedibilità”: significa che si dovrà verificare la opportunità di mantenere la obbligatorietà, oppure l’ampliamento della obbligatorietà? Per l’arbitrato, non c’è un euro perché – è stato detto – non rientra nelle ADR, in quanto nel 2013 le Sezioni Unite hanno stabilito che ha natura giurisdizionale, e non negoziale. Sarà...

UFFICIO DEL PROCESSO

Con Leonardo Sciascia, direi che vorrei soltanto giudici che vivessero la necessità del giudicare come un continuo sacrificarsi all’inquietudine, al dubbio, come un dramma da vivere all’interno della propria coscienza nella continua ricerca della giustizia secondo la legge: è ad un giudice così, che vorrei affidare le sorti dei miei clienti, e quindi (indirettamente) anche le mie.

Forse una volta era così, ma di certo non lo sarà più: da domani, il giudice sarà a capo di una squadra, di un team del quale dovrà organizzare il lavoro.

Attenzione, però: non appena quella squadra si sarà formata, ed avrà raggiunto un livello di affiatamento accettabile, tutti (o quasi tutti) a casa. Le Camere civili, la rivitalizzazione dell’Ufficio del processo l’avevano proposta più di un anno fa, ma era un investimento sul futuro, destinato a garantire una risposta adeguata alla domanda di giustizia soprattutto in prospettiva. Un ufficio del processo con collaboratori a termine è una sezione stralcio mascherata. Tanto valeva, allora, gettare la maschera: se per ridurre l’arretrato del 90% in cinque anni ci vuole uno stralcio, meglio farlo bene, creando sezioni a composizione collegiale, garantendo la qualità dei componenti e la ragionevolezza dei criteri di smistamento.

RIFORMA DEL PROCESSO

A volte, ritornano: è il primo pensiero che mi è venuto in mente leggendo il testo di quella delega.

Ritorna qualcosa che, se non è il vecchio processo societario, ci somiglia molto. Ritorna l’obbligo per le parti di essere presenti (inutilmente? Dannosamente?) alla prima udienza. Ma andiamo con ordine.

È sin troppo ovvio che il fondamento del processo civile è il giudizio di primo grado. Partiamo da quello, dunque.

L’esordio è degno di Monsieur de Lapalisse: il Legislatore dovrà “assicurare la semplicità, la concentrazione e l’effettività della tutela, e la ragionevole durata del processo”. Auguri.

L’innovazione principale, direi, è la reintroduzione del modulo di trattazione che prevede la anticipazione delle difese introduttive rispetto alla prima udienza, in maniera da permettere al giudice, in quella sede, di essere “pronto”: pronto a decidere, se la causa è matura; pronto a formulare una proposta transattiva, se lo crede; pronto a spedire tutti in mediazione, se vuole sfrontare il ruolo, ed essere pure premiato; pronto a formulare il calendario del processo (questa volta, assistito da sanzioni: e quindi tutti lo fisseranno alle calende greche, per essere sicuri di evitarle) se la causa richiede una istruttoria. “Pronto”, come oggi lo è alla seconda udienza, che i termini di cui all’attuale art. 183 comma 6 c.p.c. impongono di celebrare almeno 80 giorni dopo la prima. E qui, confesso che mi viene da pormi una domanda: ammesso che davvero si eliminino quegli 80 giorni, valeva la pena di provocare quella crisi di adattamento che la introduzione di un nuovo rito inevitabilmente comporta per permettere al giudice di essere “pronto” 80 giorni prima? Io avrei detto di no: ne ho abbastanza, di sentenze sul processo, e non sui diritti.

Ma anticipare le difese rispetto alla prima udienza è utile, oppure no?

La risposta che darei, sulla base di una vasta (e non sempre felice) esperienza maturata sotto la vigenza del processo societario, è: dipende.

Dipende dal numero delle parti, dal numero degli incidenti di percorso, dalla possibilità che, prima di comparire dinanzi al giudice, si verifichino delle nullità.

Se le parti sono soltanto due, in fondo, perché no? Basta modulare i termini tra una difesa e l’altra in maniera ragionevole, secondo cadenze che assicurino la effettività della tutela, e non avrei obiezioni; che i termini per le difese li assegni il Legislatore, piuttosto che il Giudice, per noi avvocati cambia poco, e lo sappiamo tutti che la prima udienza, oggi, il più delle volte si risolve in una (inutile) assegnazione di termini, visto che l’art. 187 (che anche oggi imporrebbe al giudice di essere pronto a decidere in prima udienza, se la causa lo permette) non lo applica nessuno.

Ma allora: non sarebbe stato più semplice pretendere l'applicazione di quella norma, quando possibile?

Un processo snello, pochi atti, un invito alla discussione orale, una decisione ex art. 281 sexies. Non lo fa nessuno, come dicevo, ma la legge oggi lo consente. Domani, non sarà più così: citazione, comparsa, replica, contro-replica, documenti (magari tanti documenti) prove orali, richieste di consulenza. E poi, capita che il giudice dica: per me, la causa appartiene alla giurisdizione di un giudice straniero, o c'è una clausola compromissoria che ritengo applicabile, o c'è una nullità negoziale, ecc. Complicazioni inutili, mi verrebbe da dire.

Ma dove è agevole prevedere che si creerà un guazzabuglio inestricabile, è quando ci sarà una pluralità di parti, magari tante. Faccio qualche esempio a caso: azioni di responsabilità in ambito societario e/o fallimentare, colpa medica, incidenti a catena, ecc.

Passi per riconvenzionali o chiamate di terzi in causa: ma come la mettiamo con le domande "trasversali" tra convenuti, magari per procedere alla graduazione delle colpe e regolare i regressi? Fino a pochi mesi fa, potevano essere gestibili. Ma il 12 maggio 2021 la Corte Suprema con l'ordinanza 12662 ha chiarito che: 1) il convenuto, nei cui confronti altro convenuto proponga domande, si trova nella stessa posizione di colui contro il quale la domanda la propone l'attore "...in relazione al punto veramente centrale ed essenziale, che inerisce ai diritti di difesa"; 2) "non sussiste infatti alcuna valida ragione per negare al destinatario della domanda trasversale il godimento di un termine a comparire, soprattutto in considerazione delle decadenze che verrebbero a maturare"; 3) ipotizzare che i destinatari delle domande trasversali "possono non usufruire dei termini previsti per i convenuti li penalizzerebbe ingiustificatamente sia per la compressione, del tutto ingiustificata, del termine a difesa (venti giorni e non gli ordinari novanta, o più, del termine a comparire) sia per la preclusione di una difesa scritta scaturente dalla necessità di replicare in udienza...".

Come si vede, nei processi con pluralità di parti il momento in cui si potrà celebrare quella prima udienza su cui il Ministero ripone tante speranze si allontanerà sempre di più: ad ogni domanda, si dovrà procedere ad una riassegnazione dei termini, e quindi ad uno slittamento della trattazione.

E preferisco glissare, su quel che accadrà in un processo del genere, se dopo tante difese, e repliche, e controrepliche, e richieste di prova, e documenti, dovesse emergere la nullità di una notifica (magari perché eseguita presso un indirizzo PEC diverso da quello indicato in reginde) e, come nel gioco dell'oca, si dovesse essere costretti a tornare alla casella di partenza: un incubo.

La verità, secondo me, è che stiamo complicando le cose, e finiremo con il "trasferire" il collo di bottiglia dal momento della decisione a quello di trattazione della prima udienza, destinata a slittare ex art. 168 bis non più per le esigenze di ruolo, ma per quelle della difesa. E, per carità, mi si risparmi la affermazione secondo cui sarebbe stata abolita l'udienza di precisazione delle conclusioni; la norma che la prevedeva, l'art. 110 delle disposizioni di attuazione, è stato soppresso nel 1990 dalla legge 353, ma quella udienza è stata mantenuta in vita dalla prassi, perché consentiva lo smistamento: perché da domani dovrebbe avere cristiana sepoltura? È ragionevole, mantenere il processo sommario, che però si chiamerà "semplificato" (in effetti, "sommario" suonava male) e sarà obbligatorio, tra l'altro, quando "i fatti di causa siano tutti non controversi": come fare, ad intuirlo in anticipo?

Le ordinanze provvisorie sono articolate con molto acume, ma non mi pare che quelle già esistenti siano state risolutive: lo saranno le nuove? Non lo so; ma plaudo alla facoltà di reclamo al Collegio: che si cominci a capire che sopprimerlo ha moltiplicato le impugnazioni, e "personalizzato" troppo le decisioni giudiziarie, specie quelle di grande impatto?

Sull'ipotizzata "rideterminazione" (è un aumento? Una riduzione? Un'incostituzionalità per eccesso di "potere di riempimento"?) della competenza dei giudici di pace, parole non ci appulcro: tra sovraccarico di ruoli, obsolescenza delle sedi, assenza di informatizzazione, rivendicazioni sindacali direi almeno in parte fondate, e livello qualitativo variegato, per voler aumentare la competenza dei giudici di pace secondo me bisogna non esserci andati mai.

Sull'appello, bene la rimodulazione della sospensiva e le limitazioni dei casi di rinvio al primo giudice. Incomprensibile perché si sia voluto salvare il cd. filtro: continuiamo a farci del male.

240

In Cassazione, nel 2009 ci hanno spiegato che per risolvere tutti i problemi bisognava introdurre la Sesta filtro; adesso, per lo stesso scopo, si vuole sopprimerla: vedremo.

Il rinvio pregiudiziale in Cassazione può essere un esperimento interessante; forse, ci sarebbe voluto un po' di coraggio in più, e la previsione di un meccanismo maggiormente premiante per chi si adegua, come accade per le "sentenze-pilota" della CEDU, ma si tratta di un esperimento: se funzionerà, ci sarà tempo per una messa a punto.

Ci sarebbe molto altro da dire, ma il tempo stringe, e devo "chiudere". Per la prima volta, c'erano risorse, e tante. Apprezzo, e molto, lo sforzo, e la ampiezza di un intervento che, però, forse risente un po' troppo di una logica emergenziale.

Ben venga, una riduzione dell'arretrato del 90% in cinque anni, ammesso che ce la si faccia davvero; ma avrei sperato che, in una prospettiva più ampia, si pensasse anche a lungo termine, per evitare che quell'arretrato si riformi, come è accaduto rapidamente dopo la riforma degli anni '90. ■



Giovane Avvocatura: idee e proposte per uscire dalla crisi

di Francesco Paolo Perchinunno

È iniziato ai primi di ottobre un nuovo biennio Aiga ricco di sfide importanti da portare avanti con una consapevolezza; stiamo vivendo un particolare momento storico, caratterizzato sempre più dall'incertezza del futuro legata alla contrazione reddituale avvenuta negli ultimi anni, aggravata ancor di più dall'avvento della pandemia, a causa della quale circa 100.000 avvocati hanno richiesto l'indennizzo dei 600,00 euro.

L'Avvocatura vive oggi una profonda crisi che incide negativamente sia sul suo ruolo sociale che sulla sua capacità reddituale.

Al fine di migliorare tale situazione sarebbe auspicabile, a nostro avviso, prevedere l'introduzione di un compenso minimo inderogabile per l'attività svolta dai professionisti, senza distinzioni tra committenti, la semplificazione e accelerazione dei pagamenti dei compensi del patrocinio a spese dello Stato e la semplificazione delle procedure del recupero dei compensi professionali. Di particolare importanza è poi la regolamentazione del cd. "avvocato mono-committente", figura professionale che più ha risentito della pandemia in corso.

Altro tema di grande valenza è quello relativo alla mancata adozione, ad oggi, del decreto attuativo di cui alla legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio per il 2021), la quale all'articolo 1, commi 1015-1022, ha previsto che nel processo penale, all'imputato assolto, con sentenza divenuta irrevocabile perché il fatto non sussiste, perché non ha commesso il fatto o perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, è riconosciuto il rimborso delle spese legali nel limite massimo di euro 10.500; circostanza questa che, di fatto, vanifica la portata di una norma che ha il pregio di riconoscere a coloro che hanno subito ingiustamente, un procedimento penale, quantomeno un parziale rimborso delle spese legali da essi sostenute per la loro difesa tecnica, da applicarsi già per l'anno in corso.

A ciò si aggiunga che, da diversi anni, la figura dell'avvocato sta subendo notevoli trasformazioni imponendo l'acquisizione di nuove e diverse competenze: una sorta di "artigiano del diritto", sempre più specializzato, tecnologico (legal-tech), internazionale ed europeo.

Conseguentemente, il modello dello studio mono-professionale è ormai entrato in crisi ed è quindi di fondamentale importanza agevolare, anche sotto il profilo fiscale, le aggregazioni professionali, anche attraverso le cd. "reti tra professionisti", superando le criticità dell'attuale disciplina troppo attanagliata al mondo delle imprese anziché a quello delle professioni.

Per contro crediamo fortemente che l'avvocato debba diventare sempre più un asset strategico non solo per cittadini ma anche per le aziende offrendo loro, preventivamente, servizi di consulenza legale mirati, così da evitare il più possibile l'insorgere di inutili e dispendiosi giudizi con conseguente effetto deflattivo dei contenziosi. A tal riguardo riteniamo necessario la previsione di un'esclusiva competenza stragiudiziale degli avvocati, in ogni campo del diritto ed in particolare per tutte quelle materie (es. gestione crediti e risarcimento danni) per le quali vi potrebbe essere un risvolto processuale, così da evitare – come spesso avviene – che tale attività venga svolta da soggetti privi delle competenze necessarie con tutte le conseguenze del caso sull'effettiva tutela di diritti e sul rispetto dei divieti deontologici previsti in tema di accaparramento della clientela.

Di fondamentale importanza è prevedere, poi, un avvocato sempre più protagonista anche nell'amministrazione della giustizia. A tal proposito abbiamo appreso con estremo favore la decisione del Governo di implementare e rafforzare nell'ambito della riforma del processo civile le *Alternative Dispute Resolution*, in particolar modo la mediazione e la negoziazione assistita, istituti da sempre nel DNA della nostra associazione.

Inoltre, riteniamo che sia giunto il momento anche di introdurre quelle norme necessarie a garantire il legittimo impedimento dell'avvocato che costretto da grave malattia a non poter svolgere appieno la propria professione, gli consentano di vivere serenamente e con dignità la malattia stessa senza compromettere il proprio ruolo difensivo e con esso i propri assistiti.

Non possiamo non volgere infine lo sguardo verso il futuro. A tal proposito è ormai divenuto indispensabile rivedere l'iter di accesso alla professione forense attraverso una preliminare revisione del percorso universitario delle facoltà di giurisprudenza, la previsione dello svolgimento della pratica forense solo presso gli

242

studi professionali e la frequentazione obbligatoria delle scuole forensi, con il conseguente ed effettivo snellimento dell'esame di abilitazione. Un percorso più professionalizzante, più attuale, più meritocratico.

Queste sono alcune delle proposte che l'Aiga porterà avanti nel prossimo biennio, senza tralasciare le grandi riforme della giustizia messe in atto dal Governo sulle quali la Giovane Avvocatura si farà trovare pronta, proponendo soluzioni che concretamente possano ridurre i tempi dei processi, con una certezza riformare i riti senza investire sul potenziamento delle piante organiche, servirà a ben poco. ■



Divieto di attività professionale senza titolo e di uso di titoli inesistenti

di Tommaso Pietropaolo

Nel sanzionare l'esercizio abusivo della professione, la legge si prefigge l'obiettivo di garantire, a tutela della collettività, che determinate professioni siano svolte solo da persone in possesso delle qualità morali e culturali stabilite dalla legge, avendo superato una particolare abilitazione (Cass. pen., 19 settembre 2016 n. 38752). Tale tutela riguarda solo gli atti riservati, in via esclusiva, ad una determinata professione.

L'art. 2, comma 3, della legge n. 247 del 2012 statuisce che l'iscrizione ad un Albo circondariale è condizione per l'esercizio della professione di avvocato, ed il successivo comma 7, che l'uso del titolo di avvocato spetta esclusivamente a coloro che siano o siano stati iscritti ad un Albo circondariale.

La materia così disciplinata è stata opportunamente "ripresa" dal Codice Deontologico (art. 36), che sanziona disciplinarmente la violazione del divieto di attività professionale senza titolo e di uso di titoli inesistenti, prevedendo per tale violazione *la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da sei mesi a un anno*. A nulla rilevando che, medio tempore, il professionista abbia conseguito il titolo di avvocato (Cass. Sez. Un. 28 giugno 2019 n. 17562); e ciò in quanto l'indebita utilizzazione del titolo di avvocato, una volta che sia pienamente consumata, non è eliminabile *ex post* con la sopravvenuta regolarizzazione, posto che l'illecito disciplinare si è ormai perfezionato istantaneamente, per avere utilizzato un titolo non ancora conseguito.

Infatti, l'art. 36, comma 1 del Codice indica quali illeciti disciplinari:

- l'uso di un titolo professionale non conseguito;
- lo svolgimento di attività in mancanza di titolo o in un periodo di sospensione.

Viene, quindi, sanzionato l'uso di un titolo non conseguito (es., praticante che usa il titolo di avvocato).

Naturalmente, nel caso in cui il titolo venisse illecitamente "usato" da soggetto non iscritto all'Albo, nessuna sanzione disciplinare potrebbe essergli applicata, trattandosi di soggetto non iscritto all'Albo professionale e, pertanto, non soggetto alle norme deontologiche prescritte, com'è ovvio, soltanto per gli iscritti all'Albo professionale.

Sta di fatto, tuttavia, che l'utilizzatore di un titolo professionale inesistente, volto all'esercizio di attività riservata solo al professionista abilitato, si espone alla sanzione penale prevista in caso di esercizio abusivo della professione (Cass., V sezione pen., 17 febbraio 2011 n. 7630; Cass. 15 dicembre 2011 n. 1154).

Occorre precisare che il divieto di esercitare attività professionale in mancanza di titolo, si riferisce all'attività riservata in esclusiva alla professione forense (es. attività giudiziale che implica lo *jus postulandi*) ma non all'attività stragiudiziale. Ciò in quanto la consulenza non rientra tra gli atti tipici per i quali occorre una speciale abilitazione, ma costituisce un'attività relativamente libera, solo strumentalmente connessa con la professione forense (Cass. 11 marzo 2003 n. 17921), sempre che tale attività non venga esercitata con modalità tali, per continuità, onerosità e organizzazione, da creare, in assenza di chiare indicazioni diverse, oggettive apparenze di un'attività professionale svolta da soggetto regolarmente abilitato (Cass. 6 luglio 2017 n. 32952).

Ai, fini della configurabilità del delitto di esercizio abusivo di una professione (art. 348 c.p.), infatti, pur essendo sufficiente il compimento – senza i necessari titoli abilitativi – di un solo atto tipico o proprio della professione, è richiesta, quale condizione irrinunciabile, la valenza professionale dell'atto medesimo (Cass., pen. 19 settembre 2016 n. 38752; Cass. pen., sez. VI, 18 aprile 2016 n. 15957). A tal fine, per addivenire alla censura penale, si rende sempre necessario verificare la sussistenza e la commissione reali di un atto professionale "tipico".

Sul tema, la Suprema Corte (Cass. sez., sez. V, 17 febbraio 2017 n. 7630) ha ritenuto di dover precisare che commette esercizio abusivo di una professione, ai sensi dell'art. 348 c.p., chi – non abilitato all'esercizio della professione legale – svolge attività tipiche della professione forense, quali, a titolo di esempio, tenere i contatti con la compagnia assicuratrice e far sottoscrivere quietanze all'esito delle trattative stragiudiziali, anche se si tratta di atti non attribuiti in via esclusiva a una determinata professione.

In definitiva, per quanto attiene alla giusta delimitazione dei confini, di fatto e di diritto, che regolano

l'esercizio abusivo della professione, sono intervenute le Sezioni Unite penali della Corte di Cassazione, che, con sentenza 23 marzo 2012, n. 11545, avevano già tracciato un chiaro percorso interpretativo, statuendo che si configura l'esercizio abusivo di una professione, punibile a norma dell'art. 348 c.p., non solo il compimento senza titolo, anche se posto in essere occasionalmente e gratuitamente, di atti da ritenere attribuiti in via esclusiva a una determinata professione, ma anche il compimento senza titolo di atti che, pur non attribuiti singolarmente in via specifica al professionista abilitato, siano univocamente individuati come riservati ad una data professione. Sempre che quell'attività venga posta in essere con modalità tali, per continuità, onerosità e (almeno minimale) organizzazione, da creare, in assenza di chiare indicazioni diverse, le oggettive apparenze di un'attività professionale svolta da soggetto regolarmente abilitato (Cass. penale 22 novembre 2018 n. 52619).

Da quanto sopra, inoltre, consegue che non vi è possibilità per il cittadino di difendersi personalmente, nemmeno quando sia in possesso di approfondite conoscenze giuridiche che gli derivino, ad esempio, dall'aver conseguito la laurea in Giurisprudenza.

Per la difesa del cittadino nel procedimento giurisdizionale, dunque, è sempre richiesta l'assistenza dell'avvocato, salvo che per i casi previsti espressamente dalla legge (Tar Liguria 18 maggio 2016 n. 504).

A dimostrazione del particolare rigore che il legislatore ha riservato all'argomento, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che non esclude la sussumibilità del reato di esercizio abusivo della professione, lo svolgimento di attività professionale, da parte di soggetto senza titolo abilitativo, svolta per mezzo di una società (Cass. pen. 27 giugno 2016 n. 26617).

Sempre a riprova del rigore legislativo in siffatto ambito, è noto che costituisce illecito disciplinare (art. 36, comma 2) anche il comportamento dell'avvocato che agevoli o, in qualsiasi altro modo diretto o indiretto, renda possibile a soggetti non abilitati o sospesi l'esercizio abusivo dell'attività di avvocato consenta che tali soggetti ne possano ricavare benefici economici, anche e limitatamente al periodo di eventuale sospensione dell'esercizio dell'attività; costituisce, infatti, esercizio

abusivo della professione legale lo svolgimento dell'attività riservata al professionista iscritto all'Albo degli Avvocati, anche nel caso in cui il reo abbia adottato lo stratagemma di far firmare l'atto tipico, da lui predisposto, da un legale abilitato (Cass. penale 14 dicembre 2016 n. 52888).

Occorre aggiungere, per completezza, che il reato previsto dall'art. 348 cod. pen., avendo natura istantanea, non esige una attività continuativa ed organizzata, ma si perfeziona con il compimento anche di un solo atto tipico o proprio della professione abusivamente esercitata (Cass., pen. 18 gennaio 2021 n. 1931). Ne consegue che per integrare il reato di esercizio abusivo della professione da parte di un avvocato sospeso, è sufficiente che costui revisioni, ad esempio, il ricorso per decreto ingiuntivo redatto dal praticante; non è necessario, infatti, per integrare l'illecito penale, che egli stesso ponga in essere direttamente la condotta vietata, e neppure che eserciti atti tipici della professione in modo continuativo ed organizzato.

La violazione di tali obblighi, considerata oggettivamente grave, comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da due a sei mesi.

La responsabilità disciplinare viene estesa anche ai soggetti – iscritti all'Albo professionale – che rendono possibile l'esercizio dell'attività professionale forense a soggetti non abilitati, come nel caso dell'avvocato che richieda il compimento di attività illegittima al praticante.

Rimanendo in tema, è bene rammentare che, essendo vietato all'*abogado* l'uso di abbreviazioni equivoche che ingenerino confusione sul titolo professionale posseduto, costituisce illecito disciplinare (art. 37 cod. deontologico) il comportamento dell'*abogado* che, nella propria corrispondenza anche informativa, usi come titolo professionale l'abbreviazione "Av", anziché il titolo professionale nella lingua dello Stato membro di provenienza (art. 7 d.lgs. n. 96 del 2001), così ingenerando confusione con il titolo professionale dello Stato membro ospitante (Cons. naz. forense 12 settembre 2018 n. 104). ■



Nuove garanzie della presunzione di innocenza nella comunicazione delle autorità pubbliche sulle vicende penali

di Giuseppe Losappio

Mirjam Damaška, introducendo l'analisi comparatistica del processo, *The Faces of Justice and State Authority (I volti della giustizia e del potere)*, osserva che «quasi tutti gli Stati affermano che il giudice dovrebbe essere indipendente e che l'imputato si presume innocente sino a prova contraria, ma l'unanimità comincia a venir meno non appena si considerano le implicazioni di questi principi e il loro significato operativo nell'amministrazione della giustizia di diversi paesi». In effetti, in Italia, nonostante la limpida prescrizione dell'art. 27 della Costituzione e le previsioni di molte fonti continentali ed internazionali (artt. 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; 14 del Patto internazionale sui diritti civili e politici; 11 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo) il «significato operativo» della presunzione di innocenza è sottoposto a forti contrazioni. Certo incide il volto «concreto» del potere statale (giudiziario o meno), spesso ostile al principio, ma in misura, anche maggiore, pesa l'interazione con la tendenza della comunicazione all'«etichettamento» in senso colpevolista e la passione per la punizione delle società contemporanee.

È proprio su questo insidioso versante che interviene il d.lgs. n. 188 del 2021. Il testo, recependo con molto ritardo la direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, cerca di rivitalizzare la garanzia a partire dalla distinzione tra due categorie di «soggetti»: le autorità pubbliche e quelle giudiziarie-penali.

Quanto alle prime, l'**art. 2** prescrive che devono astenersi dall'indicare pubblicamente come colpevole la persona sottoposta a indagini o l'imputato fino a quando la colpevolezza non è stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili (c. 1). Nel caso che questa prescrizione sia violata, ferme restando le responsabilità penale e disciplinare dell'autore dell'infrazione, l'interessato può proporre un'«istanza di rettifica» (c. 2). Se l'autorità che ha emanato l'atto ritiene fondata l'istanza deve provvedere 'immediatamente', e comunque entro 48 ore dalla ricezione della richiesta (c. 3). La pubblicazione della rettifica dev'essere effettuata nelle medesime forme ('medesimo rilievo' e

'grado di diffusione') dell'informazione oggetto della censura dell'interessato (c. 4). Se l'istanza non viene accolta l'interessato può esperire il ricorso d'urgenza di cui all'art. 700 c.p.c..

Quanto alle autorità giudiziarie-penali, il d.lgs. distingue la comunicazione relativa ai procedimenti penali (**cc. 3 e 3-bis**, dell'art. 5 del d.lgs. n. 106 del 2006) e quella concernente gli atti di indagine compiuti dalla P.G.. Secondo la direttiva della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia, a firma del Procuratore dott. Raffaele Cantone, la prima ipotesi si riferisce ai procedimenti per i quali risulta già effettuata l'iscrizione ex art. 335 c.p.p. nel registro delle notizie di reato, mentre la seconda riguarda attività compiute prima di tale adempimento.

La comunicazione relativa ai procedimenti penali soggiace a tre condizioni (soggettiva, «strumentale» e oggettivo):

a. la competenza appartiene esclusivamente al Procuratore della Repubblica;

b. sono ammesse solo due forme di propalazione delle notizie, ovvero, il comunicato stampa e, nei casi di particolare rilevanza, le conferenze stampa, cui il Procuratore della Repubblica potrà fare ricorso documentando con un atto motivato le ragioni di questa opzione. Anche in questo caso, secondo la citata direttiva della Procura di Perugia, ai presenti dovrà essere distribuito un comunicato scritto.

c. La comunicazione è consentita solo se «strettamente necessaria per la prosecuzione delle indagini» ovvero se sussistano «altre specifiche ragioni di interesse pubblico». Nella citata direttiva della Procura di Perugia si afferma che il secondo requisito sussiste nel caso di esecuzione di provvedimenti cautelari personali o reati, esecuzione di provvedimenti definitivi (quali ordini di carcerazioni o confische), le richieste di rinvio a giudizio o di archiviazione, atti di indagine, «ritenuti di particolare interesse e rilevanza, per i quali sia venuto meno l'obbligo di segreto ex art. 329 c.p.p.», salvo le deroghe «strettamente» necessarie per la prosecuzione delle indagini (art. 4, comma 4, lett. c) d.lgs. n. 188).

La polizia giudiziaria può provvedere alla comunicazione degli atti di indagine, ma solo dopo avere ottenuto l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica, sia

che si tratti di un comunicato stampa sia che si tratti di una conferenza stampa.

In entrambe le ipotesi, secondo la citata direttiva della Procura di Perugia, l'esposizione dei fatti dovrà essere sintetica, precisa e completa rappresentando in modo chiaro che gli atti di indagine non implicano la responsabilità delle persone ad esse sottoposte.

Il nuovo **art. 115-bis c.p.p.**, sancisce il divieto di dichiarazioni cd. "colpevoliste" a carico degli imputati o degli indagati, in tutti gli atti che non siano del Pubblico Ministero e che non abbiano ad oggetto la decisione in merito alla responsabilità penale dell'imputato. Nei provvedimenti che hanno ad oggetto la valutazione delle prove l'autorità giudiziaria deve limitare i riferimenti alla colpevolezza della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato «alle sole indicazioni necessarie a soddisfare i presupposti, i requisiti e le altre condizioni richieste dalla legge per l'adozione del provvedimento».

In caso di violazione, l'interessato, entro dieci giorni dalla conoscenza del provvedimento, può richiedere la correzione dell'atto formulando apposita istanza. La competenza spetta al giudice per le indagini preliminari, che deciderà entro quarantotto ore dal deposito dell'istanza con decreto motivato. Il decreto deve essere notificato sia all'interessato che alle altre parti, oltre che comunicato al Pubblico Ministero. Questi ultimi, a pena di decadenza, possono proporre opposizione entro dieci giorni al Presidente del Tribunale o della Corte. ■



Sharenting

di Emanuela Sica

“**S**tiamo arrivando alla fine di una civiltà, senza tempo per riflettere, nella quale è stata imposta una sorta di spudoratezza che ci ha fatto credere che la privacy non esista”. José Saramago

Avete mai visto il film *The Truman Show*? Se non lo avete fatto guardatelo, vi servirà per capire ciò di cui andremo a parlare. Il film raccontava la storia di un uomo ignaro di essere l'attore di uno spettacolo televisivo sulla sua stessa vita, ripresa in diretta sin dal momento della nascita. Truman veniva osservato nella propria quotidianità, senza saperlo e senza averlo scelto. Anche nel panorama attuale possiamo trovare esempi di questo tipo, ma oggi chi posta online è (spesso) consapevole e decide (volontariamente) di farlo: sono infatti sempre più frequenti e popolari tra i ragazzi le dirette streaming, effettuate attraverso app come Periscope o YouNow. Nel 2005 Jawed Karim caricava il primo video su YouTube, semplice ma rivoluzionario: 19 secondi ripresi davanti ad alcuni elefanti dello Zoo di San Diego che il co-fondatore dell'oggi notissimo sito caricava su YouTube stesso, per provare a testare i riscontri su un pubblico più allargato. Il riscontro, in questi oltre dieci anni, di sicuro c'è stato. Altra epoca, altro caso. Nel novembre del 2016 due quindicenni russi si barricano in casa, sparano alla Polizia e infine si tolgono la vita in diretta streaming attraverso Periscope. Un caso estremo, certo, ma che ci informa rispetto al fatto che i ragazzi usano lo strumento della diretta senza necessariamente filtrare il contenuto che vogliono condividere. Interessante a tal proposito l'esperimento di Amanda Oleander, uno dei primi utenti a divenire famosa tramite Periscope: per scoprire quante persone avrebbero guardato il suo video, Amanda lasciò la webcam accesa una notte intera. La risposta? 18mila spettatori in media hanno seguito il filmato trasmesso in diretta.

Tuttavia non sono soltanto i ragazzi a utilizzare immagini per condividere parti di sé intime e private. Scorrendo la bacheca di un social a caso, ad esempio Facebook, quante sono le foto di bambini, più o meno piccoli, più o meno vestiti, postate dai loro stessi genitori? Il desiderio (irrefrenabile) è quello di esporre, con tanto di orgoglio in bellavista, al mondo social ogni mi-

nimo dettaglio dei propri figli: dalla prima ecografia del nascituro, al giorno della sua “venuta al mondo”, dal primo bagnetto fino al primo giorno di scuola, magari in fila con altri bambini, figli altrui, esposti anch'essi a loro insaputa.

“Guarda che bello, è mio figlio! Pensa, ha solo cinque anni e legge speditamente!” - “Complimenti cara... questa invece è mia figlia, ha sei anni e già sa fare le addizioni in colonna oltre a conoscere tutti i colori in inglese, se vuoi vedere ho messo un video l'altro giorno”. Questa potrebbe sembrare una banale conversazione tra mamme (nell'atrio di un cortile scolastico) che smanettano alacremente su un telefonino alla ricerca di “prove” che dimostrino la bellezza o l'intelligenza dei propri pargoli. In realtà, è uno scambio di informazioni, foto, video, che svela, estrinsecamente, un'attività (il più delle volte compulsiva) che porta alla creazione di una vera e propria **storytelling** quotidiana sulle maggiori piattaforme social del momento (Facebook, Instagram e Twitter) sia su diverse app di messaggistica (WhatsApp, Telegram, Messenger, etc.).

Si è stimato, per ogni bambino prima del compimento dei 5 anni, la produzione di circa 1.000 immagini corredate da una scarsa attenzione alle impostazioni e alle opzioni relative alla privacy nelle proprie pagine social. Inoltre sono cresciuti, in maniera del tutto esponenziale, l'incremento dell'utilizzo delle nuove tecnologie e dei social network, così come la produzione di video. Quest'ultimo dato potrebbe dunque essersi raddoppiato arrivando oggi ad una media di almeno un'immagine o video postati al giorno. Tuttavia l'abuso nella divulgazione di informazioni sui bimbi non coinvolge soltanto i genitori, ma anche parenti e amici, attraverso un effetto moltiplicatore non trascurabile. Circa il 93% dei bambini statunitensi è presente online entro il secondo anno di vita. Questo fenomeno prende il nome di **Sharenting** che deriva dall'unione delle parole inglesi **share** (che significa condividere) e **parenting** (che vuol dire essere genitori) ed utilizzata per indicare l'attività di condivisione, da parte dei genitori, di foto e video dei figli minori in maniera del tutto eccessiva, smodata e senza limiti. I genitori in questione attuano tale condivisione sia sul proprio profilo social, ovvero sui canali di messaggistica, tanto su quello creato ad hoc con lo

stesso nome del minore che gestiscono personalmente. In quest'ultimo caso si parla **sonogram** (son che vuol dire figlio + la parte finale di Instagram). Il dizionario Collins lo definisce come *“l'uso abituale dei social media per condividere informazioni, foto, ecc. dei propri figli”*. Si tratta ormai di una pratica in continua crescita. In realtà, non è mai esistita una generazione con un'infanzia talmente sovraesposta come quella attuale. Possiamo addirittura identificare tre categorie di genitori:

- **Protettivi**: amano la privacy. Ciò non significa però che non vadano fieri dei propri figli, sono solo estremamente cauti nella pubblicazione dei contenuti che li riguardano.

- **Orgogliosi**: amano che i loro contatti vedano tutte le cose meravigliose che fanno e che sono i propri figli. Pertanto ne pubblicano foto e resoconti sui social network.

- **Irritabili**: detestano che si pubblichino in rete contenuti riguardanti i bambini.

Quanti sono i minori che nel mondo, ogni giorno si connettono a internet, utilizzano i social network o utilizzano app che con l'ausilio di internet carpiscono i loro dati? Difficile quantificare, ma secondo le stime dell'UNICEF del 2018 parliamo circa del 71% dei minori di tutto il mondo; in Italia secondo Save the Children il 54% dei bambini tra i 6 e 10 anni utilizza la connessione da casa al pari del 94% degli adolescenti. Le implicazioni, dal punto di vista del minore, continuamente esposto visivamente, sono diverse: dalle questioni legate alla **privacy** e al **copyright** delle immagini, fino alla gamma di rischi nei quali si può incorrere in Rete e alla mancata tutela dei diritti del minore sanciti con la Convenzione di New York del 1989, nonché il diritto all'oblio.

Sulla condivisione di foto di minori, nel 2017 si era già espressa anche la Corte di Cassazione che, con una sentenza storica aveva dato ragione a un minore che chiedeva alla madre di eliminare, dai suoi profili, le foto in cui era ritratto. La corte l'aveva obbligata a eliminare tutte le immagini, compresi i video e a risarcirlo con una somma pari a 20.000 euro. Molto spesso la gestione e tutela dell'immagine pubblica dei figli è un elemento fondamentale degli accordi di separazione (con relative conseguenze civili e penali per il genitore che non

le rispetta). In Italia, una prima disciplina della materia è stata introdotta con la legge n. 219/2012 e con il decreto legislativo n. 154/2013. Il nuovo art. 315-bis del Codice Civile parla di «responsabilità» intesa come cura dell'interesse del minore abbandonando il concetto di potestà genitoriale. Tuttavia, è evidente l'assenza di un'organica regolamentazione nazionale, escluse le poche linee guida provenienti dalla Camera Nazionale della Moda italiana. La Digital Chart, per la verità, ha tentato di fornire una regolamentazione degli hashtag e della pubblicità attuata mediante celebrities e influencers ma si è interessata solo dei soggetti maggiorenni.

Innanzitutto dobbiamo ricordare che ogni volta che postiamo un contenuto sui Social questo diventa parte del web. Una frase famosa recita: “Il web NON dimentica. Punto”. Ciò che viene postato, e immesso quindi, nella Rete, va a creare una sorta di archivio digitale di immagini o video in un momento in cui (i soggetti in questione, minori il più delle volte) non sono ancora in grado di decidere se essere a favore o meno della condivisione delle proprie foto. Dal 2016 la protezione dei dati personali è disciplinata dal Regolamento generale per la protezione dei dati personali – General Data Protection Regulation (UE) 2016/679 (“GDPR”) e, per quanto riguarda i minori, anche dalla Convenzione di New York sui diritti dell'infanzia del 1989, ratificata dall'Italia con la l. n. 176 del 1991. Il legislatore europeo ha apportato una sostanziale novità prevedendo una regolamentazione omogenea della privacy in tutta l'Unione Europea, immediatamente applicabile negli ordinamenti nazionali. La nozione di dato personale accolta dal regolamento, come qualunque informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile, direttamente o indirettamente, è dunque più ampia di quella prevista dal nostro ordinamento che definisce analiticamente i dati sensibili e quelli giudiziari, sostituiti adesso da particolari categorie di dati personali (art. 4 GDPR). Il trattamento dei dati personali concerne qualunque operazione o insieme di operazioni compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione,

l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione (art. 4 GDPR). Nel consenso digitale, previsto all'art. 8 del GDPR si stabilisce che i minori che abbiano compiuto almeno 16 anni siano legittimati a esprimere il consenso al trattamento dei loro dati personali; diversamente, per i minori degli anni 16, il trattamento è lecito soltanto laddove il consenso sia stato espresso dai genitori. In tal senso anche le foto caricate e postate sulle piattaforme social sembrano suscettibili nella fattispecie astratta in quanto consentono di identificare una persona fisica e, conseguentemente, dovrebbero essere soggette alla regolamentazione europea. Il consenso non sembra invece necessario nell'ipotesi in cui l'immagine sia utilizzata per fini esclusivamente personali: tuttavia deve sottolinearsi come la diffusione di informazioni sul web o in gruppi aperti difficilmente possa essere considerata come un'attività esclusivamente personale (esempio: pubblicazione di un filmato di una recita a scuola che richiederà la necessità di acquisire il consenso da parte di tutti i genitori dei minori ritratti).

Il Regolamento europeo lascia tuttavia dei margini agli Stati membri consentendo loro di individuare una differente soglia di età, purché superiore ai 13 anni: quanto alla normativa italiana il D. lgs. 196/2003 (c.d. Codice Privacy) – riformato dal Decreto Legislativo del 10 agosto 2018, n. 101 – ha previsto che per i servizi online della società dell'informazione destinati ai minori d'età di almeno 14 anni, questi possano esprimere il proprio consenso al trattamento dei propri dati. Al di sotto dei quattordici anni è invece necessario il consenso di entrambi i genitori. È tuttavia comunque opportuno, in attuazione dei doveri di protezione dei genitori, un coinvolgimento nella scelta anche per i minori di età inferiore ai 14 anni, in modo da rendere chiaro quali siano le conseguenze e i possibili rischi della pubblicazione. Di recente è stato stabilito che un post avente ad oggetto una foto pubblicata senza l'approvazione dell'altro genitore, potrebbe anche trasformarsi nell'addebito della separazione. Ancora, è opportuno ricordare il disposto di cui all'articolo 13 del d.p.r. 448/88 rubricato "Divieto di pubblicazione e divulgazione" che

vieta "la pubblicazione e la divulgazione, con qualsiasi mezzo, di notizie o immagini idonee a consentire l'identificazione del minorenne comunque coinvolto nel procedimento" pena l'arresto fino a 30 giorni.

Vediamo quali sono i possibili rischi e le conseguenze derivanti da questo fenomeno.

1. Il "tag" è una parola chiave o un termine, quale un nome, associato a un'informazione, che può fare individuare facilmente dei soggetti con foto scaricabili sul proprio computer e ritoccabili per la creazione di materiale pornografico. Foto che, il più delle volte, contengono «meta-dati» che possono consentire la geolocalizzazione e fornire brecce di accesso per attacchi informatici da parte di hackers.

In relazione al materiale pornografico il codice penale italiano punisce severamente con due disposizioni tanto la condotta di colui che induca il minore a realizzare contenuti erotici o anche solo immagini di parti intime, tanto la condotta di colui che, pur non integrando gli estremi della fattispecie ora descritta, lo detenga, in qualunque modo questo sia stato acquisito (rispettivamente artt. 600-ter e 600-quater c.p.). Il delitto di cui all'art. 600-ter c.p., introdotto con legge n. 269/98, è una norma a più fattispecie che, al primo comma n. 1) sanziona espressamente la condotta di utilizzazione di minori per la realizzazione di esibizioni o spettacoli pornografici o per la produzione di materiale pornografico di minori di anni diciotto. La norma, diretta ad anticipare la tutela della libertà sessuale dei minori, punisce qualunque forma di sfruttamento in assenza di fini di lucro e consiste in una vera e propria forma di degradazione del minore. La fattispecie non richiede l'accertamento del pericolo di diffusione del materiale pornografico. Quanto alla condotta di detenzione di materiale pedopornografico (600-quater c.p.), anche in tal caso non occorre alcun accertamento del pericolo concreto di diffusione dello stesso. La norma tutela il minore e la sua libertà psico-fisica, unitamente, almeno secondo parte della dottrina, alla morale pubblica ed al buon costume. Per materiale pornografico, ai sensi dell'articolo precedente (600-ter) si intende la rappre-

sentazione fotografica o cinematografica che implichi la partecipazione di un minore a scene o contesti a sfondo sessuale, escludendosi tuttavia la rilevanza della mera rappresentazione della nudità in se e per sé considerata, ovvero senza attinenza alla sfera sessuale. La disposizione punisce la mera detenzione di materiale pedopornografico, con il dolo generico costituito dalla coscienza e volontà della natura del materiale. Al secondo comma è prevista l'applicazione di una circostanza aggravante specifica, qualora il materiale detenuto sia di ingente quantità.

2. Il “*kidnapping*” è un termine utilizzato per indicare il comportamento di quei soggetti che, lavorando su foto di minori trovate sui social media, li rappresentano come se fossero i propri figli. In Italia il fenomeno sopra è sussunto nella fattispecie di “sostituzione di persona”, punita dall’articolo 494 c.p. Recentemente la Cassazione ha condannato ai sensi di questo articolo un individuo che aveva creato un profilo falso su Facebook utilizzando foto e dati personali di un altro soggetto minore al fine di avvicinare altre minorenni e ricevere da queste materiale pedopornografico. In Italia il fenomeno di digital kidnapping sopra descritto è stato fatto rientrare nella fattispecie criminosa della “sostituzione di persona”, disciplinata dall’articolo 494 c.p. In un caso recente, la Cassazione ha riconosciuto la colpevolezza di un imputato per aver creato un falso profilo Facebook utilizzando l’identità digitale di un minore per adescare delle ragazze, convincerle a mandargli foto erotiche di sé e arrivare, in alcuni casi, anche a minacciarle (Cassazione penale, sentenza n. 33862/2018). La Suprema Corte ha affermato che tale condotta rientra nel delitto di sostituzione di persona. Tuttavia, il digital kidnapping potrebbe dare luogo a problematiche di più ampio respiro: chi si appropria dell’identità dei minori in questo modo lo fa per i fini più disparati. Alcuni esempi possono essere l’utilizzo delle immagini dei bambini nei siti pedopornografici, oppure per la produzione di followers per altri profili social, per incidere su sondaggi e votazioni di talent show e simili ma, dopotutto, anche per seguire la crescita di un alter ego digitale fin dai suoi primi anni di

vita, creando un profilo falso estremamente credibile che potrà essere usato in futuro, quando sarà ormai adulto, per truffe e manipolazioni varie, anche di tipo elettorale.

3. “*Child-grooming*” è, invece, un termine che indica l’adescamento di soggetti minorenni da parte di persona di età maggiore e punito ai sensi dell’art. 609-undicies c.p. In altre parole, l’autore di reato, dopo aver raccolto informazioni, instaura un rapporto completamente virtuale con propositi illeciti, come la pedopornografia o la prostituzione minorile.

4. *Lo scambio tra adolescenti di foto intime*. Con l’introduzione, a fronte della L. n. 69/2019, dell’art. 612-ter c.p. rubricato “Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti” e comunemente denominato “Revenge porn” è stata sanzionata duramente la fattispecie di reato consistente nella pubblicazione e diffusione di foto intime di altri soggetti nonostante il loro espresso dissenso e, frequentemente, per vendetta. A ben vedere il perno della disposizione ruota attorno al concetto di materiale dal contenuto sessualmente esplicito che coinvolga, pertanto, la corporeità sessuale di un soggetto e che sia potenzialmente idoneo ad offendere la libertà sessuale di quest’ultimo. In assenza del suddetto requisito, la fattispecie potrà tuttalpiù integrare un illecito civile, stante la lesione all’immagine della persona offesa, tutelata espressamente dall’art. 10 c.c.

La giurisprudenza sembrerebbe propendere per l’esclusione di responsabilità dei providers purché l’attività svolta rispetti criteri di neutralità dell’attività svolta (art. 17 D.Lgs. 70/2003); in tutti gli altri casi, invece, sarà necessario esaminare la disciplina prevista dal Codice Civile o dalle normative speciali quale, fra tutte, il Codice Privacy. Ad eccezione del dovere di garantire il diritto di accesso e rettifica dei propri dati personali, esula dai compiti dell’host provider, (così come definito dall’art. 16 D.Lgs. 70/2003), l’obbligo di controllare e vigilare il materiale pubblicato dagli utenti nelle piattaforme online. Gli obblighi in capo al responsabile del trattamento non si estendono tuttavia alle persone fisi-

che nel caso di elaborazione di dati personali per scopi puramente personali o domestici (art. 5 co 3 Cod. Privacy). Poiché l'illecito del trattamento dei dati di cui all'art. 167 del Cod. Privacy, letteralmente può essere commesso da chiunque – anche l'utente che abbia ottenuto il consenso allo sfruttamento dell'immagine del figlio potrebbe essere punito per un eventuale pregiudizio nei suoi confronti. Questo perché la durata illimitata dei contenuti online rende difficile verificare tutti i potenziali soggetti che vi abbiano accesso. Pertanto, laddove sia integrata la fattispecie la gravità del fatto sarà valutata sulla base della portata della diffusione e il minore, beneficiando delle tutele di cui agli articoli 333 e 2050 del codice civile, nonché della legge d'autore l. 633/41, potrà ottenerne la rimozione oltre ad un ristoro patrimoniale per eventuali danni anche psicologici. **Facebook**, per conto suo, garantisce al singolo utente alcuni meccanismi di tutela al fine di evitare la divulgazione eccessiva dei dati personali. Si tratta di opzioni attivabili a discrezionalità della singola persona e che riguardano la tipologia del pubblico che può avere accesso a determinate informazioni (privato, cerchia di amici o indifferentemente, a tutti coloro che accedono al profilo Facebook); la possibilità di registrare la posizione esatta del luogo in cui è stata scattata la foto o girato il video; la facoltà, infine, di ricevere una mail nel caso di accessi sospetti e insoliti avvenuti da altro dispositivo consentendo, laddove necessario, di bloccare momentaneamente il proprio profilo social e rimuovere contenuti pubblicati da altri soggetti (ex artt. 14 D.Lgs. 70/2003). Diverso ragionamento viene fatto per **TikTok** che, invece, è al centro di un'indagine avviata a seguito del procedimento instaurato dal Garante italiano nel dicembre 2020 a causa del mancato rispetto della normativa italiana e internazionale circa l'espressione del consenso al trattamento di dati personali di minori. Come sopra già sottolineato, la soglia minima per esprimere l'iscrizione ai social network è 16 anni (salvo abbassamento dell'età a 13 anni come possibile deroga dei singoli ordinamenti); altrimenti lo stesso consenso non sia fornito dai genitori o chi ha la responsabilità genitoriale (articoli 6 e 8 del Regolamento Europeo 679/2016). L'ordinamento italiano ha previsto l'età di almeno 14 anni, ma l'applicazione in

oggetto – non impedendo l'iscrizione anche agli infra quattordicenni né adottando misure di controllo e verifica sulla veridicità dei dati comunicati – si è posta in palese contrasto con la normativa in materia.

Ricapitolando tre sono i presupposti che rendono legittima la pubblicazione delle foto di un minore in rete:

- il consenso di entrambi i genitori;
- i post devono rispettare il decoro, la reputazione e l'immagine del protagonista;
- se il figlio ha compiuto 14 anni deve dare la sua approvazione.

L'importanza e la delicatezza dell'argomento suggeriscono, pertanto, l'opportunità che tale aspetto venga regolamentato nelle condizioni dei ricorsi per separazione per evitare che possano sorgere controversie in seguito. In sostanza, i coniugi sono chiamati da subito a esprimere il consenso o il dissenso alla diffusione delle foto dei figli sui social. Nello stesso accordo potrebbe essere anche incluso l'impegno ad evitare che terzi possano pubblicare le foto dei figli. Il riferimento è, principalmente, ai nuovi compagni. Alcuni Tribunali hanno ordinato la rimozione delle foto pubblicate dal nuovo partner dell'ex coniuge sui propri social senza il consenso dell'altro genitore, prevedendo una penale per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'ordine. Sul punto specifico si richiama il protocollo del **Tribunale di Mantova** che si è espresso a tutela della **web baby reputation** e diffondendo un nuovo modello per le conclusioni congiunte che gli avvocati redigono negli affari di diritto di famiglia. In tale protocollo, al punto n. 4 è stato inserito il «divieto di pubblicare le foto dei figli sul profilo Facebook nonché su ogni altro social network, provvedendosi alla immediata rimozione di quelle esistenti». Tale veto prescinde dal consenso dell'altro genitore che, come detto in precedenza, di regola, costituisce il presupposto per la pubblicazione. Le suddette linee guida rappresentano la cristallizzazione di una prassi giudiziaria che promuove la tutela della sicurezza e della vita privata dei bambini richiamando una serie di norme e di leggi già esistenti: l'articolo 10 del codice civile, la legislazione sulla privacy, il regola-

mento europeo e la Convenzione di New York sui diritti dell'infanzia del 1989. L'obiettivo, però, non è solo quello della salvaguardia della privacy e della reputazione digitale dei minori, ma anche quello di mettere in guardia i genitori sui pericoli della rete, dal cyberbullismo alla pedopornografia.

Qualche consiglio per utili accorgimenti a tutelare le immagini che si postano in rete:

1. Aggiornare le impostazioni privacy (Chi vede cosa? Con chi stai condividendo?) su ogni Social Network.
2. Informarsi sui limiti di età per aprire un profilo social.
3. Non pubblicare foto di minori nudi.
4. Prima di condividere, chiedersi se in futuro quel contenuto potrebbe nuocere al proprio figlio. Ogni volta che si decide di postare una foto di un bambino è essenziale interrogarsi sull'effetto che essa potrebbe avere e come potrebbe essere percepita dal figlio quando crescerà o se potrebbe essere usata contro di lui. Preservare la reputazione del minore nell'era digitale dovrebbe essere l'elemento più importante da tenere in considerazione.
5. Evitare di condividere abitudini quotidiane (luoghi, orari, abitudini, passioni, dati personali).
6. Usare Google Alert (una funzione gratuita di Google, ti permette di definire delle parole chiave (come il nome e il cognome del minore) per ricevere notifiche automatiche quando quella parola viene usata in rete.

Fonti

- www.socialeducation.it/cose-lo-sharenting/
- www.humaneuropecapital.com/giurisprudenza/la-reputazione-dei-minori-nell-era-del-digitale.html
- www.leurispes.it/sharenting-cari-genitori-prima-di-postare-pensate/
- www.iusinitinere.it/sharenting-tutela-della-privacy-e-rischi-connessi-38193
- www.savethechildren.it/blog-notizie/sharenting-cosa-significa-e-quali-sono-i-rischi-i-bambini
- www.prontoprofessionista.it/articoli/pubblicare-le-foto-dei-figli-sui-social-quali-rischi-e-limiti-legali.html
- www.altalex.com/documents/news/2020/12/01/tutela-minori-online-e-digital-kidnapping
- www.telefonoazzurro.it/wp-content/uploads/2020/08/Il-nostro-posto-nella-rete
- SERENA VOLPATO, "Il fenomeno dello sharenting nel nuovo paradigma dei rapporti genitoriali", University of Bologna
- G. FRAGALA, *Tik Tok: il Garante Privacy limita l'utilizzo del social* (iusinitinere.it) ■



Spigolature sulle fonti, sui contenuti e sulle tecniche di tutela del diritto alla disconnessione

di Marco Biasi

Lo scopo delle brevissime note che seguiranno è di offrire qualche spunto sul contenuto del diritto alla disconnessione, una garanzia di “nuova generazione” che, a livello nazionale¹, ha trovato per la prima volta un riconoscimento nel c.d. “Statuto del lavoro agile” (l. n. 81/2017).

La novella del 2017, tuttavia, si è limitata ad affidare alle parti del contratto di lavoro il compito di “assicurare”, attraverso l’accordo individuale sul lavoro agile, l’effettività di tale diritto, senza però delinearne i precisi contorni.

Con l’avvento della pandemia, che, come è stato efficacemente scritto, ha messo le ali al lavoro da remoto², sia pure in una versione assai diversa da quella originaria³, il diritto in parola è addirittura assurto, sia pure in una logica (per il momento) *de iure condendo*, al grado di “diritto fondamentale”, divenendo il fulcro del D.d.L. n. 1833⁴ e, parallelamente, della Risoluzione del Parlamento europeo del 21 gennaio 2021, recante raccomandazioni alla Commissione proprio sul diritto alla disconnessione⁵.

¹ A. FENOGLIO, *Il diritto alla disconnessione del lavoratore agile*, in G. ZILIO GRANDI, M. BIASI (a cura di), *Commentario Breve allo Statuto del Lavoro Autonomo e del Lavoro Agile*, Padova, 2018, 547 e ss.; cfr. R. DI MEO, *Il diritto alla disconnessione nella prospettiva italiana e comparata*, in *Labour & Law Issues*, 2017, 3, 17 e ss.; C. TIMELLINI, *La disconnessione bussa alla porta del legislatore*, in *Var. Temi dir. lav.*, 2019, 1, 315 e ss.; M. RUSSO, *Esiste il diritto alla disconnessione? Qualche spunto di riflessione alla ricerca di un equilibrio tra tecnologia, lavoro e vita privata*, in *Dir. Rel. Ind.*, 2020, 3, 682 e ss.; M. LAI, *Innovazione tecnologica e riposo minimo giornaliero*, *ibidem*, 674.

² P. ICHINO, *Se l’epidemia mette le ali allo smartworking*, in *lavoce.info*, 28 febbraio 2020.

³ R. DE LUCA TAMAJO, F. MAFFEI, *L’esperienza emergenziale e post emergenziale del lavoro agile: consuntivo e spunti di riforma*, in M. MARTONE (a cura di), *Il lavoro da remoto. Per una riforma dello smart working oltre l’emergenza*, *Quad. Arg. dir. lav.*, 2020, 18, 230-21; V. MAIO, *Il lavoro da remoto tra diritti di connessione e disconnessione*, *ibidem*, 89; R. ROMEI, *Il lavoro agile in Italia: prima, durante e dopo la pandemia*, in *Labor*, 2020, 4, 428; C. MACCHIONE, *Il lavoro agile ai tempi del Coronavirus*, in *giustizia-civile.com*, 14 aprile 2020.

⁴ D.d.L. n. 1833 della XVIII legislatura, ad iniziativa dei Sen. Ricciardi ed altri, comunicato alla Presidenza il 29 maggio 2020.

⁵ Risoluzione del Parlamento europeo del 21 gennaio 2021 recante raccomandazioni alla Commissione sul diritto alla

Tuttavia, nemmeno le citate proposte di riforma sembrano chiarire fino in fondo quali siano le posizioni giuridiche delle parti rispetto al diritto in parola e, segnatamente, quale sia l’obbligo datoriale che accede alla garanzia (fondamentale o meno) del prestatore di lavoro⁶.

In proposito, si possono prospettare le seguenti alternative:

- i) un obbligo datoriale di *non facere*, ossia di non contattare il (o, comunque, di non pretendere una risposta dal) dipendente al di fuori dell’orario concordato;
- ii) un obbligo di *facere*, ovvero di impedire al prestatore di lavoro di rendere la propria prestazione, anche *invito domino*, oltre l’orario concordato⁷.

La prima opzione interpretativa, che parrebbe trovare sostegno in alcune specifiche clausole contrattuali collettive⁸, nell’art. 2, comma 1, lett. h), del D.d.L. n. 1833⁹ e nel decimo Considerando della Proposta di Direttiva contenuta nella citata Risoluzione del Parlamento Europeo dello scorso 21 gennaio¹⁰, smorzerebbe la portata

disconnessione (2019/2181(INL), reperibile in https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0021_IT.pdf).

⁶ Cfr. A. BOSCATI, *L’inquadramento giuridico del lavoro da remoto tra potere direttivo e autonomia della prestazione*, in M. MARTONE (a cura di), *Il lavoro da remoto*, *op. cit.*, 69 e ss.

⁷ V. il Decreto n. 289/2017 del Direttore Generale dell’Università degli Studi dell’Insubria, ove il diritto alla disconnessione è inteso non solo quale “diritto di non rispondere a telefonate, e-mail e messaggi d’ufficio”, ma anche quale dovere di non telefonare, di non inviare e-mail e messaggi di qualsiasi tipo al di fuori dell’orario di lavoro” dal lunedì al venerdì, dalle ore 20 alle ore 7 del mattino seguente e per le intere giornate di sabato, domenica e durante i festivi”.

⁸ Cfr. l’accordo collettivo aziendale di Monte dei Paschi di Siena del 29 maggio 2017: solo “nel corso dello svolgimento della prestazione lavorativa in ‘Lavoro agile’, durante il proprio orario di lavoro, il Dipendente dovrà essere regolarmente reperibile”; l’accordo collettivo del Gruppo Poste Italiane del 18 dicembre 2020: “una volta esaurita la prestazione giornaliera prevista, la lavoratrice/il lavoratore... avrà diritto a disattivare il personal computer ed il tablet eventualmente fornito, dandone comunicazione al proprio responsabile”.

⁹ L’art. 2, comma 1, lett. h) del D.d.L. n. 1833 si riferisce al diritto del lavoratore di “disconnettersi dalle strumentazioni tecnologiche e dalle piattaforme informatiche in proprio possesso, senza che questo possa comportare effetti negativi di natura disciplinare o decurtazioni retributive”.

¹⁰ Al punto 10 della proposta di Direttiva allegata alla citata Ri-

innovativa del diritto alla disconnessione, che verrebbe di fatto assorbito dalla normativa già esistente in materia di orario di lavoro (la quale, come noto, si basa sull'alternativa binaria tra il tempo di lavoro e di non-lavoro)¹¹, sia pure declinata nel contesto del lavoro agile¹². Ove, invece, prevalesse la seconda ricostruzione, sarebbe difficile, se non in presenza di sofisticatissimi strumenti tecnologici, garantire tale diritto senza l'adozione di misure organizzative – come, ad esempio, lo spegnimento dei server aziendali in orario notturno – che trascendano il piano meramente individuale¹³.

soluzione del Parlamento europeo del 21 gennaio 2021 recante raccomandazioni alla Commissione sul diritto alla disconnessione, quest'ultimo viene definito alla stregua del "diritto del lavoratore di dedicarsi ad attività o a comunicazioni legate alla sfera lavorativa al di fuori dell'orario di lavoro, attraverso gli strumenti digitali, come telefonate, mails e altri messaggi". Inoltre, il "diritto alla disconnessione consente ai lavoratori di spegnere la strumentazione di lavoro e di non rispondere alle richieste del datore di lavoro al di fuori dell'orario di lavoro, senza correre il rischio di subire conseguenza sfavorevoli come il licenziamento o altre misure ritorsive" (trad. non ufficiale): in tema, v. A. ALLAMPRESE, *Il dibattito europeo sul diritto alla disconnessione*, in U. CARABELLI, L. FASSINA (a cura di), *Smart working: tutele e condizioni di lavoro*, Roma, 2021, 123 ss.

¹¹ A. TURSÌ, *Il diritto alla disconnessione dei lavoratori agili (e non)*, in <http://www.lavorosi.it/rapporti-di-lavoro/tipologie-contrattuali/il-diritto-alla-disconnessione-dei-lavoratori-agili-e-non/>, 18 settembre 2020 (consultato il 15 maggio 2021), ad avviso del quale il riconoscimento di un generale diritto/dovere di disconnessione è ricavabile dai principi generali dell'ordinamento (trovando peraltro riscontro anche nelle fonti internazionali), indipendentemente da un'espressa previsione normativa sul punto. Sulla costruzione binaria del tempo di lavoro e di non-lavoro accolta nella Direttiva 2003/88/CE, v., da ultima, Corte Giust. Ue 9 marzo 2021, n. C-344/19, DJ, con nota di S.M. Corso, *Libertà e vincoli "oggettivi" nella gestione del periodo di riposo: brevi note sui possibili criteri distintivi della Corte di Giustizia*.

¹² Cfr. F. AVANZI, *La "disconnessione" della relazione di lavoro subordinata*, in *Lav. Dir. Eur.*, 2020, 3, 5-6; L. CAPUTO, *Il diritto alla disconnessione: dai contratti collettivi a una possibile tutela generalizzata*, in *giustiziavivile.com*, 18 novembre 2020, 6; cfr., in termini di "diritto al riposo in versione 4.0", M. AIMO, A. FENOGLIO, *Alla ricerca di un bilanciamento tra autonomia organizzativa del lavoratore e poteri datoriali nel lavoro agile*, in *Labor*, 2021, 1, 44.

¹³ V., da ultimo, l'articolo 3 ("Organizzazione del lavoro agile

In questa seconda accezione, il diritto alla disconnessione assumerebbe dunque, sulla scia delle esperienze straniere, il carattere di diritto individuale a naturale mediazione collettiva¹⁴.

Ciò detto, andrebbe altresì condotta una riflessione a monte sulle ragioni che inducono il lavoratore a – volendo, anche eccessivamente, semplificare – "lavorare di notte".

Si tratta evidentemente, salvi i casi di situazioni specifiche legate al carattere o alla condizione del singolo, di una questione in larga parte afferente alla sfera dell'organizzazione e della relativa (in)efficienza.

Tale profilo non interessa, peraltro, i soli lavoratori – agili o meno – di oggi, posto che, anche nel secolo scorso, la "disconnessa quiete" del lavoratore poteva venire turbata da una telefonata domenicale del superiore o dalla richiesta, più o meno espressa, di un'integrazione del lavoro eseguito durante l'orario di lavoro.

Eppure, il tema non può che essere considerato allo stato di stringente attualità¹⁵, non tanto (o non solo) per la presenza delle nuove tecnologie della comunicazione,

e regolazione del diritto alla disconnessione") del "Protocollo nazionale sul lavoro in modalità agile" sottoscritto dal Governo e dalle Parti Sociali il 7 dicembre 2021: ivi si prevede, infatti, la necessaria individuazione, all'interno dell'accordo individuale, della "fascia di disconnessione", definita alla stregua dell'arco temporale durante il quale "il lavoratore non eroga la prestazione lavorativa" e, soprattutto, la doverosa adozione, a tal fine, di "specifiche misure tecniche e/o organizzative per garantire la fascia di disconnessione". Cfr. anche lo Schema di Linee Guida in materia di lavoro agile nelle Amministrazioni Pubbliche (elaborato dal Ministro della Funzione Pubblica e reso pubblico il 30 novembre 2021), ove si legge che l'accordo individuale sul lavoro agile contiene, *inter alia*, l'indicazione delle "misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro" (art. 3, comma 1, lett. e)), e che "devono essere individuati periodi temporali nei quali il lavoratore non può erogare alcuna prestazione lavorativa. Tali periodi comprendono la fascia di inoperabilità (disconnessione), nella quale il lavoratore non può erogare alcuna prestazione lavorativa" (art. 4, comma 2).

¹⁴ Così anche M.T. CARINCI, *Il lavoro agile nel settore privato*, in M.T. CARINCI, A. TURSÌ, *Licenziamento, subordinazione e lavoro agile tra diritto emergenziale e diritto giurisprudenziale*, Torino, 2020, 92-93.

¹⁵ S. CAIROLI, *Tempi e luoghi di lavoro nell'era del capitalismo cognitivo e dell'impresa digitale*, Napoli, 2020, 278.

che rendono ancor più semplice rintracciare il lavoratore (il quale può a sua volta “connettersi”, ossia lavorare) praticamente ovunque, quanto, soprattutto, per il ruolo pregnante che il risultato organizzativo tende sempre più ad assumere ai fini dell’adempimento dell’obbligazione lavorativa agile, quand’anche quest’ultima non possa essere considerata di risultato in senso stretto¹⁶.

Proprio nell’ottica di garantire l’equità e la ragionevolezza degli esiti attesi dal datore di lavoro, può risultare decisiva la mediazione del sindacato, nel ruolo, se non di contropotere¹⁷, quanto meno di qualificato interlocutore¹⁸.

Se, infatti, la co-determinazione degli obiettivi è ad oggi implausibile in ambito privato e preclusa in ambito pubblico, il confronto con le rappresentanze dei lavoratori si pone perfettamente in linea con l’idea – accarezzata nell’agenda nazionale¹⁹ ed europea²⁰ in tema

di digitalizzazione – di una regolazione non rigidamente unilaterale/verticistica, bensì condivisa dell’innovazione.

In questa direzione pare da ultimo muovere l’art. 2, comma 1-ter, d.l. 13 marzo 2021, n. 30²¹, che, da un lato, valorizza il ruolo dei contratti collettivi nazionali (anche se, a livello testuale, solo in ambito pubblico)²², dall’altro lato, riconosce a favore del lavoratore che svolge l’attività in modalità agile il diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche e dalle piattaforme informatiche, nel rispetto degli eventuali accordi sottoscritti dalle parti e fatti salvi eventuali periodi di reperibilità concordati.

È interessante notare che il legislatore ha prestato attenzione tanto ai profili di diritto sostanziale, quanto alla dimensione rimediabile, giungendo a statuire espressamente che “l’esercizio del diritto alla disconnessione... non può avere ripercussioni sul rapporto di lavoro o sui trattamenti retributivi”.

Tale riferimento, che trova un significativo riscontro all’art. 5 Proposta Direttiva Ue 21 gennaio 2021, potrebbe indurre a ritenere come il fulcro del diritto alla disconnessione sia proprio l’effettività della normativa in materia di orario di lavoro, ovvero di una garanzia che, al pari del salario minimo²³, affonda le radici nei bisogni più basilari di protezione della persona che lavora, ma che, evidentemente, la regolazione esistente non è in grado di assicurare concretamente a tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori, tanto da richiedere un apposito intervento di sostegno da parte del legislatore (europeo e/o nazionale). ■

¹⁶ Si condivide il punto di vista di A. BOSCATI, *L'inquadramento giuridico*, op. cit., 62, secondo cui rimane pur sempre “necessario accertare se l’inadempimento sia riferibile al dipendente, ovvero se sia da ricollegare ad un fattore esterno alla sua sfera di disponibilità che abbia reso oggettivamente impossibile l’adempimento (o il “pieno” adempimento)”; esprime invece alcuni dubbi sul punto F. SANTONI, *L'obbligazione di risultato nei contratti di lavoro tra vecchi e nuovi problemi*, in *Mass. Giur. Lav.*, 2019, 4, 933, il quale osserva che la nuova “modalità di organizzazione del lavoro per fasi ed obiettivi è potenzialmente in grado di mettere in discussione la natura del rapporto di lavoro come obbligazione di mezzi, quasi trasformandola in un’obbligazione di risultato”; in quest’ultimo senso, invece, v. P. ICHINO, *Lo smart working e il tramonto della summa divisio tra lavoro subordinato e autonomo*, in *Lav. Dir. Eur.*, 2021, 1, 5.

¹⁷ V., per tutti, il classico M. PEDRAZZOLI, *Democrazia industriale e subordinazione. Poteri e fattispecie nel sistema giuridico del lavoro*, Milano, 1985.

¹⁸ Sulla partecipazione degli *stakeholders* come tratto distintivo del modello “Industria 4.0”, F. BUTERA, *Industria 4.0 come progettazione partecipata di sistemi socio-tecnici in rete*, in A. CIPRIANI, A. GRAMOLATI, G. MARI (a cura di), *Il lavoro 4.0: la quarta rivoluzione industriale e le trasformazioni delle attività lavorative*, Firenze, 2018, 81; L. PERO, A. PONZELLINI, *Il nuovo lavoro industriale tra innovazione organizzativa e partecipazione diretta*, in M. CARRIERI, P. NEROZZI, T. TREU (a cura di), *La partecipazione incisiva*, Bologna, 2015, 45 e ss.

¹⁹ Cfr., anche in chiave comparativa, I. ARMAROLI, E. DAGNINO, *A Seat at the Table: Negotiating Data Processing in the Workplace. A National Case Study and Comparative Insights*, in *Comp. Lab. Law Pol. Journ.*, 2019, 41, 173 e ss.


²⁰ V. l’accordo quadro sulla digitalizzazione sottoscritto il 22

giugno 2020 dall’European Trade Union Confederation e dalle organizzazioni datoriali BusinessEurope, Ceep, Sme United: cfr. A. ROTA, *Sull’Accordo quadro europeo in tema di digitalizzazione del lavoro*, in *Labour & Law Issues*, 2020, 6, 2, 25 e ss.

²¹ Nella versione successiva alla conversione con l. 61/2021.

²² Cfr. d.l. 30 aprile 2021, n. 56.

²³ Sulla centralità della dimensione rimediabile nella recente proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa a salari minimi adeguati nell’Unione europea, Bruxelles, 28 ottobre 2020, (COM(2020) 682), si consenta il rinvio a M. BIASI, *Il contrasto al “lavoro povero” e i nodi tecnici del salario minimo legale*, in *LDE*, 2021, 1, 13 ss.



La giustizia in Austria

di Debora Felici

256



Der Oberste Gerichtshof, foto tratta da <https://www.ogh.gv.at/der-justizpalast>

Una federazione “poco federale”

La Repubblica austriaca nasce nel 1918, dopo la fine della prima guerra mondiale e la dissoluzione dell'impero austro-ungarico. Due anni più tardi, nel 1920, viene adottata la costituzione dello Stato repubblicano che riconosce nel principio federale uno dei valori fondanti del Paese. Nello spirito dei padri costituenti austriaci vi fu una forte volontà di dare continuità alle istituzioni pubbliche nel passaggio dalla Costituzione imperiale alla nuova Costituzione repubblicana. Tra gli estensori della carta costituzionale vi fu il celebre giurista Hans Kelsen, che si mostrò piuttosto scettico nei confronti della forma statale federale. Anche per questo, probabilmente, le norme costituzionali non delineano chiaramente il riparto di competenze tra il Consiglio federale (Bundesrat), la seconda camera del parlamento austriaco che rappresenta i nove stati federati e questi ultimi (*Länder*) e ciò ha portato a definire l'Austria “il meno federale tra gli Stati d'Europa”¹. Nel tempo si sono succedute diverse riforme legislative finalizzate ad ampliare le competenze e i poteri dei

Länder, soprattutto dopo l'ingresso del Paese nell'Unione europea avvenuto nel 1989. Gli Stati federati che formano la Repubblica austriaca sono Burgenland, Carinzia, Bassa Austria, Alta Austria, Salisburgo, Stiria, Tirolo, Vorarlberg e Vienna, che è al tempo stesso *Länd*, capitale della Federazione e Comune. L'Austria è una repubblica parlamentare basata sui principi di democrazia e di divisione dei poteri. Il Capo dello Stato è il Presidente federale che dura in carica sei anni. Il parlamento si compone di due camere, il Consiglio nazionale e il Consiglio federale, che detengono il potere legislativo. La guida del governo è affidata al Cancelliere federale.

Il sistema giudiziario austriaco

Gli organi giurisdizionali ordinari sono organi di livello federale. Il sistema giudiziario è separato dal potere esecutivo e vi sono anche autorità indipendenti competenti per speciali settori (*weisungsfreie richterliche Senate*).

La giurisdizione ordinaria è strutturata su quattro livelli²:

- 115 Bezirksgerichte (tribunali distrettuali);
- 20 Landesgerichte (tribunali regionali);

¹ Senato della Repubblica, Settore orientamento e informazioni bibliografiche, Le costituzioni federali di *civil law* dell'Europa. La Repubblica d'Austria in Bimestrale della Biblioteca 'Giovanni Spadolini', 2018.

² Austria, Tribunali ordinari nazionali, E. Justice, <https://e.justice.europa.eu>, dati al mese di settembre 2019.

- 4 Oberlandesgerichte (Corti d'Appello o tribunali regionali superiori);
- 1 Oberster Gerichtshof (Corte suprema).

In materia penale operano a tutela degli interessi pubblici le procure generali per i giudizi di primo grado, una procura generale per la lotta contro i reati economici e la corruzione, 4 procure generali presso la Corte d'appello, 1 Generalprokuratur (procura generale presso la Corte suprema).

In primo grado, le controversie sono di competenza dei Bezirksgerichte (tribunali distrettuali) o dei Landesgerichte (tribunali regionali) secondo una ripartizione per materia e/o per valore. In materia penale la competenza è stabilita in ragione della pena prevista per il reato. In linea generale tutte le sentenze di primo grado sono soggette a gravame avanti alle Corti d'Appello che hanno sede a Vienna, Graz, Linz e Innsbruck.

La Corte suprema (Oberster Gerichtshof) ha sede a Vienna e decide in ultima istanza nelle cause civili e penali, valutando esclusivamente le questioni di diritto. La giurisprudenza della Corte suprema svolge funzione uniformante nell'interpretazione del diritto: i tribunali di grado inferiore non sono vincolati per legge alle sue decisioni ma la sua giurisprudenza è di norma utilizzata come orientamento. La costruzione della Corte Suprema è stata avviata per volere dell'imperatore Francesco Giuseppe I il quale, nel settembre 1874, diede avvio ai lavori per la realizzazione del nuovo Palazzo di Giustizia di Vienna *"in costante attenzione alle necessità dell'amministrazione della giustizia e della popolazione in cerca di legge"*³.

La giurisdizione in merito agli atti delle autorità amministrative è di competenza dei nove tribunali amministrativi provinciali (uno per ogni provincia), del Tribunale amministrativo federale (*Bundesverwaltungsgericht*), della Corte tributaria federale (*Bundesfinanzgericht*) e della Corte Suprema amministrativa (*Verwaltungsgerichtshof*).



Corte Costituzionale di Vienna, immagine tratta dal sito <https://www.vfgh.gv.at>

La Corte costituzionale è la terza alta corte centrale austriaca, con la Corte suprema e la Corte suprema amministrativa. Ha sede a Vienna e giudica in merito alla conformità alla costituzione ed ai diritti fondamentali delle leggi, dei regolamenti e delle sentenze. È composta da 14 giudici costituzionali, il Presidente, il Vicepresidente e altri dodici membri. Ci sono anche sei membri supplenti. Il governo federale nomina sei giudici costituzionali e tre membri supplenti e ha il diritto di proporre la carica di presidente e vicepresidente. Gli altri giudici sono nominati in parte dal Consiglio nazionale e in parte dal Consiglio federale. I giudici sono scelti tra persone di alta competenza giuridica che di solito esercitano la funzione di giudice a tempo parziale, potendo proseguire la propria attività lavorativa (tranne nel caso dei dipendenti pubblici), anche perché la Corte non opera stabilmente ma si riunisce per un certo numero di sessioni annuali, di solito quattro.

Maria Teresa d'Austria

Per dirla in termini moderni, l'imperatrice Maria Teresa d'Austria fu una ministra della giustizia illuminata. Fu lei ad avviare la riforma del sistema giudiziario austriaco: nel 1749 separò l'amministrazione giudiziaria dalla restante amministrazione, creando un organo centrale unico per le materie camerali e finanziarie ed uno per quelle giudiziarie. Opera sua anche il Catasto Teresiano del Lombardo-veneto. Maria Teresa fu una sovrana dotata di forte orgoglio dinastico e di una volontà di ferro.

³ OGH La Corte suprema, istituzione, costruzione del palazzo di giustizia, <https://www.ogh.gv.at/der.justizpalast/errichtung>



G. Mattei, *Ritratto dell'imperatrice Maria Teresa d'Austria*, Galleria degli Uffizi, Firenze.

Ebbe 16 figli in 28 anni e il suo istinto materno la portò a considerarsi anche madre dei suoi sudditi e delle sue terre: da ciò nasce la definizione di Maria Teresa come “Landesmutter”, madre di terre. Ebbe un forte senso della giustizia unito a grande capacità organizzativa. Riponeva molta fede nella forza dell'unità familiare e dello Stato. Fu molto conservatrice e autoritaria in materia religiosa. Si rifiutò di riconoscere il diritto dei sudditi di professare altre religioni ed espulse ebrei e protestanti dal suo regno, del quale abbiamo ancora oggi diverse testimonianze: le monete d'argento con il suo ritratto che circolano nel Corno d'Africa col nome di talleri, il “Borgo Teresiano” a Trieste, il Teatro alla Scala di Milano, la Pinacoteca e l'Accademia di Brera sono tutte testimonianze dell'età teresiana⁴. Di grande importanza l'attività riformatrice di Maria Teresa anche nel campo

⁴ M. TODESCHINI, *Maria Teresa d'Austria*, Enciclopedia delle donne, <http://www.enciclopediadelledonne.it/biografie>

della pubblica istruzione: nel 1774 introdusse l'istruzione primaria obbligatoria dai 6 ai 12 anni, perché «il popolo va tolto dall'ignoranza, ad esso va data un'istruzione per permettergli di migliorare la propria condizione, essere utile a se stesso, allo Stato, alla prosperità della collettività».

Colpisce un aneddoto, che appare di grande attualità in questo periodo di pandemia e di contestazioni dell'obbligo vaccinale. Maria Teresa fu molto sensibile al problema della mortalità infantile, anche perché lei stessa perse alcuni dei figli in tenera età. A 50 anni contrasse il vaiolo: era il 1767, lo stesso anno in cui l'imperatrice istituì a Mantova l'Accademia di scienze e belle lettere (oggi Accademia Nazionale Virgiliana); si narra che, tra lo stupore della corte e del popolo, per dare l'esempio e vincere i timori dei sudditi, nel 1767 fece vaccinare pubblicamente i suoi figli⁵.

Alma Zadic, Ministra della giustizia austriaca



Foto tratta dal sito del Parlamento austriaco <https://www.parlament.gv.at/>

In Austria politiche dalla grande personalità non mancano nemmeno ai tempi d'oggi. Alma Zadic, avvocatessa, è l'attuale Ministra della giustizia. Esponente del partito dei Verdi, sportiva amante della pallavolo, ha imparato presto cosa significa patire le sofferenze della guerra: di origine bosniaca, a 10 anni è dovuta scappare dal suo paese per il conflitto con la Serbia. Rifugiata in Austria,

⁵ G. SCUDERI, Le “ponghe” arrivate dal Mar Nero e il vaccino di Maria Teresa, 5 aprile 2020, <https://gazzettadimantova.gelocal.it>

ha sperimentato le difficoltà dell'integrazione in un paese straniero: imparare ad esprimersi in una nuova lingua, adattarsi a usi e tradizioni diverse. Alma ha un curriculum eccellente: si è laureata in giurisprudenza a Vienna, svolgendo anche un Erasmus all'Università Cattolica di Milano, e si è specializzata alla Columbia di New York, dove poi ha lavorato alle Nazioni Unite. Al suo rientro in Austria si è occupata di diritti umani e crimini di guerra in uno studio legale internazionale ed è stata eletta in Parlamento⁶. Nel 2020 è diventata Ministra della giustizia e da quel momento viene perseguitata dalle minacce: a causa delle sue origini bosniache ha ricevuto oltre 25 mila mail cariche di violenza che la costringono a vivere sotto scorta.

Alma ha sofferto parecchio e, anche per aiutare chi vive vicende analoghe alla sua, ha deciso di impegnarsi in politica, come ha lei stessa dichiarato in alcune recenti interviste. Studiando la storia del suo paese, si è domandata cosa tutti noi – e specialmente la comunità internazionale – possiamo fare per evitare che scoppino nuove guerre e si compiano nuovi stermini; la risposta, per Alma, è che non dobbiamo mai lasciare prevalere l'odio⁷. Priorità del suo programma è assicurare ai cittadini una giustizia efficiente e veloce e ogni protezione alle vittime di persecuzioni, coinvolgendo e sensibilizzando i gestori dei social network per combattere odio e violenza, nel rispetto della libertà di espressione. ■

⁶ P. LEPRI, *La fuga vittoriosa di Alma Zadic*, Corriere della Sera, 31 gennaio 2020.

⁷ T. MASTROBUONI, *Con Alma Zadic a Vienna Giustizia è fatta*, La Repubblica, 2 aprile 2020.



260

Tribunale di Roma 5.7.2021 n. 6496, Giud. Vincenzi, OMISSIS (in proprio, Avv. Jean Paul OMISSIS) c. Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense (Avv. Papandrea).

Previdenza Forense – Contributi – Contributi omessi – Riscossione tramite ruolo esattoriale – facoltà dell'ente.

Previdenza Forense – Struttura sistema previdenziale forense – Sistema solidaristico e non mutualistico – Legittimità costituzionale.

Previdenza Forense – Pensione – Criteri di calcolo – Reddito prodotto nell'anno di maturazione del diritto a pensione – Computo – Esclusione.

Previdenza Forense – Pensione – Criteri di computo – Reddito oltre tetto reddituale – Computo Esclusione.

L'art. 18, comma 6, L. 576/1980 attribuisce all'Ente una mera facoltà e non un obbligo di procedere al recupero delle somme non versate spontaneamente dagli iscritti mediante riscossione tramite ruolo esattoriale.

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, penultimo comma, L. 576/1980 in ragione della struttura del sistema previdenziale forense, ispirato a criteri solidaristici e non già esclusivamente mutualistici.

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, L. 576/1980, il reddito prodotto nell'anno di maturazione del diritto a pensione non può essere incluso nel conteggio dell'ammontare della pensione di vecchiaia, rientrando unicamente nel calcolo del supplemento biennale.

Ai sensi dell'art. 2, comma 2, L. 576/1980, ai fini pensionistici rileva soltanto il reddito professionale dichiarato entro il tetto reddituale di cui all'art. 10, comma 1, lett. a) L. 576/1980.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato telematicamente in data 27.7.2020 ed iscritto a ruolo il 28.7.2020 l'avv. OMISSIS ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 5103/2020, emesso in data 11.7.2020, notificato a mezzo pec il 14.7.2020, con il quale il Tribunale di Roma sezione lavoro ha ingiunto all'opponente il pagamento, in favore della Cassa opposta, di € 57.047,75, a titolo di omessi o tardivi pagamenti di contributi previdenziali e relative sanzioni per l'annualità 2014, sanzioni per irregolare invio del mod. 5 relativo all'anno 2016 e sanzioni per ritardato versamento per annualità 2017 e 2018, oltre interessi di mora e spese di procedura.

La parte opponente ha dedotto: che il decreto ingiuntivo ottenuto dalla Cassa Forense è viziato da nullità insanabile non sussistendo le condizioni che legittimano l'emissione del provvedimento monitorio; che infatti l'art. 18 della Legge n. 576/1980, comma 6 dispone che *“La Cassa può provvedere alla riscossione dei contributi insoluti e, in genere delle somme e degli interessi di cui al presente articolo e all'articolo 17, a mezzo di ruoli da essa compilati e da porre in riscossione secondo le norme previste per la riscossione delle imposte dirette”*; che la prassi seguita dalla Cassa è sempre stata quella di iscrivere a ruolo i suoi crediti ed agire in executivis per il tramite dell'Agente della riscossione; che nel caso di specie, invece, la Cassa ha preferito rivolgersi direttamente al Giudice Ordinario ottenendo un decreto ingiuntivo; che l'azione della Cassa costituisce altresì un abuso del processo atteso che non è l'ente a vantare un credito nei confronti dei ricorrente, ma il contrario; che infatti l'opponente è titolare di pensione di vecchiaia della Cassa Avvocati, concessa con delibera del 04/09/1999, dal 1998, e la sua pensione non è più stata riliquidata in base ai contributi versati non per i primi 5 anni, sino al 2003, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge 141/92; che i contributi successivi versati sono andati a fondo perduto; che il trattamento pensionistico erogato dalla Cassa Forense risulta errato; che infatti le somme dei redditi Irpef sulle quali viene liquidata la pensione non sono corrette, in quanto non rispondono ai parametri previsti dall'art. 1 e dall'art. 4 della legge n. 141/1992; che dalla lettera dell'Ente del 1.10.1999, nella quale si annunciava l'ammissione alla pensione

diretta, si evince che nel calcolo dei redditi dei migliori dieci anni dell'ultimi quindicennio, l'ente previdenziale non includeva il 1998 e diminuiva il reddito del 1996, che da Lit 177.077.000 diviene Lit. 126.861.900 (rivalutato), mentre tutti gli anni precedenti rimangono invariati, come si evince dalla scheda inviata dall'Ente; che il calcolo effettuato dalla Cassa Forense è altresì errato atteso che la pensione annua deve essere suddivisa in un anno solare di 12 mesi e non già in 13 mesi; che da questo errore scaturisce un trattamento più basso per il ricorrente, in quanto la pensione avrebbe dovuto essere di Lit. 2.124.535 mensili e non di Lit 1.961.109, con una differenza, in meno, di Lit. 163.435. (84,37 euro); che calcolando correttamente l'anno 1996, cioè l'importo di Lit. 177.077.000 (e non ridotto inspiegabilmente a Lit. 126.861.900) rivalutato a Lit. 183.382.919 (al 1998), il totale dei redditi Irpef sarebbe stato di Lire 439.895.372 (con una differenza in più di Lit. 56.521.019); che conseguentemente, la situazione pensionistica avrebbe dovuto essere: Importo redditi Irpef rivalutato Lit. 439.895.372 x 1,75 : 100 x 38 = Lit. 29.253.042 annue di pensione: 12 mensilità = Lit. 2.437.753; che pertanto, la pensione giusta avrebbe dovuto essere pari a Lit. 2.437.753 mensili e non già Lit. 1.961.109 mensili; che il totale migliori redditi di dieci anni tra gli ultimi 15 anni è pari ad euro 290.380,55; che tra la pensione erogata dalla Cassa Forense e quella che effettivamente sarebbe dovuta al OMISSIS vi è una differenza mensile in danno di quest'ultimo di Lit. 1.156.008, pari ad euro 596,80; di essere quindi creditore di Euro 201.764,04 nei confronti della Cassa Forense per arretrati di integrazione di ratei mensili dalla data del collocamento a riposo al 30 giugno 2020; che i diritti pensionistici sono imprescrittibili; di chiedere la condanna dell'ente previdenziale alla restituzione di quanto illegittimamente non corrisposto al ricorrente; che in ogni caso la normativa su cui la Cassa fonda l'erogazione del trattamento previdenziale presenta profili di illegittimità costituzionale, per violazione agli articoli 3 e 36 della Costituzione perché alle somme che si pretendono quali contributi previdenziali non corrisponde da parte della Cassa alcuna prestazione; che l'art. 2 della legge n. 576/80 così come modificato dalla legge n. 141/92, art. 1, è

vulnerativo dell'art. 36 della Costituzione e del principio costituzionale del «sinallagma previdenziale»; che se è vero che la normativa sulla previdenza forense è ispirata al principio solidaristico, nella fattispecie sono stati violati i principi di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità ai quali, da sempre, ispira tutta la giurisprudenza della Corte Costituzionale, oltre a risultare discriminatorio ai sensi dell'art. 14 della CEDU e dell'art. 1 del Protocollo n. 12; che la legge n. 141/92 art. 1 comma 5° ha violato tali principi costituzionali perché ha limitato la riliquidazione della pensione degli avvocati, in caso di continuità della professione dopo il pensionamento e al versamento dei relativi contributi previdenziali, ai soli 5 anni successivi alla stessa senza prevedere alcuna riliquidazione ulteriore in costanza di versamenti di contributi per gli anni seguenti; che le pretese vantate dalla Cassa non sono dovute.

Tanto esposto l'opponente ha concluso chiedendo di volere: "1) in via preliminare, revocare la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto; nel merito, revocare il decreto ingiuntivo n. 5103/2020 dell'11 luglio 2020, accertando l'infondatezza delle pretese avanzate dall'ente previdenziale;

3) in via riconvenzionale, accertare e dichiarare il buon diritto del deducente ad ottenere la riliquidazione della pensione sulla base dei calcoli di cui al presente gravame, pari ad un trattamento mensile al momento del collocamento a riposo di Lire 3.117.117 e non già di Lit. 1.961.109; 4) condannare la Cassa forense al pagamento degli arretrati e della rivalutazione del trattamento, quantificati in € 201.764,04, occorrendo, previo espletamento di una CTU; 5) in via subordinata disporre in ogni caso la compensazione tra quanto dovuto dall'ente previdenziale e quello che asseritamente dovrebbe essere corrisposto a quest'ultima da parte del ricorrente; 6) in via ulteriormente subordinata – ma tecnicamente pregiudiziale – laddove il Giudice adito ritenesse di condividere i profili di costituzionalità sopra delineati, rimettere innanzi alla Corte Costituzionale la questione di legittimità relativamente all'art. 2, penultimo comma, della legge n. 576/1980, in relazione agli artt. 3 e 36 della Costituzione, nonché al combinato disposto degli artt. 117 della nostra Legge fondamentale, dell'art. 1 del Protocollo Aggiuntivo alla CEDU, dell'art. 14 della Con-

venzione medesima e dell'art. 1 del Protocollo n. 12; 7) vittoria di spese, diritti ed onorari di lite”.

Si è costituita in giudizio la Cassa opposta depositando memoria difensiva telematica ed allegato fascicolo.

In particolare la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense ha dedotto: l'inammissibilità della domanda riconvenzionale; che requisiti di ammissibilità della domanda riconvenzionale dipendono dalla comunanza della stessa con il titolo fatto valere nella domanda principale, ovvero deve trattarsi di un collegamento obiettivo, insussistente nel caso di specie; che è necessario, infatti, che tra le due domande sussista quantomeno un collegamento oggettivo, vale a dire causa petendi e petitum; che la domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente, invece, appare collegata alla domanda principale unicamente in virtù di un collegamento soggettivo delle parti; che in ogni caso risulta maturata la prescrizione del diritto dell'opponente a vedersi riliquidata la pensione; che infatti, l'avv. OMISSIS avrebbe potuto legittimamente esercitare tale diritto solo entro i successivi 10 anni dal provvedimento di ammissione al trattamento pensionistico; che la Suprema Corte con le sentenze n. 501/2009 e 16415/2019 ha previsto la possibilità per la Cassa Forense di rettificare la misura della pensione solo entro il decennio successivo al provvedimento di ammissione al trattamento pensionistico; che per analogia anche il pensionato può richiedere una modifica del trattamento pensionistico esclusivamente entro il decennio successivo al provvedimento di ammissione; che nel caso di specie l'avv. OMISSIS è stato ammesso alla pensione di vecchiaia con decorrenza dal 01.08.1998, con l'importo mensile lordo di € 1.961,09 e, successivamente, ha visto riconoscersi la liquidazione dei supplementi biennale e triennale, rispettivamente per gli importi di € 144,59 lordi e 43,93 lordi; che la richiesta di riliquidazione della pensione è avvenuta, invece, esclusivamente nel 2020, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, ovvero 22 anni dopo l'emissione del provvedimento di ammissione al trattamento pensionistico, quando il diritto a richiedere il ricalcolo risulta prescritto; che nel merito l'avv. OMISSIS non muove alcuna sostanziale contestazione in merito alla fondatezza del credito dell'Ente per il quale è stato emesso

il decreto ingiuntivo di pagamento; che il comma 6, dell'art. 18 della Legge n. 576/1980, dispone che “La Cassa può provvedere alla riscossione dei contributi insoluti [...] a mezzo di ruoli da essa compilati e da porre in riscossione secondo le norme previste per la riscossione delle imposte dirette”; che pertanto la procedura di riscossione dei contributi insoluti mediante iscrizione a ruolo per il tramite dell'Agente di Riscossione, rappresenta una mera possibilità per la Cassa; che non esiste alcuna norma che vieti alla Cassa di procedere al recupero dei crediti dalla medesima vantati mediante strumenti alternativi al ruolo esattoriale, né una norma che preveda l'obbligo per l'Ente di riscuotere i contributi a mezzo ruoli esattoriali; che l'anno 1998 è stato correttamente, considerato solo quale moltiplicatore e il relativo reddito non è stato inserito nel conteggio, poiché ai sensi dell'art. 2 della legge n. 576/1980 “la pensione è pari, per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione all'1,75% della media dei più elevati redditi professionali dichiarati dall'iscritto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), risultanti dalle dichiarazioni relative ai quindi anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione”; che la citata norma prevede che la pensione di vecchiaia venga calcolata sui redditi relativi agli anni anteriori all'anno in cui si matura il diritto a pensione, ovvero, nel caso di specie, sino al 1997; che il 1998 – rientrato nel calcolo della pensione appunto unicamente come moltiplicatore e non come reddito – è invece rientrato come reddito nel calcolo del supplemento biennale e di quello triennale; che erra l'opponente a ritenere che il reddito relativo all'anno 1996 sia stato inopinatamente ridotto da Lit. 177.077.00 a Lit 126.861.900, poiché l'art. 2, comma 2, della Legge n. 576/80, prevede che “per il calcolo della media di cui sopra, si considera solo la parte di reddito professionale soggetta al contributo di cui all'art. 10, primo comma, lett. a); i redditi annuali, escluso l'ultimo, sono rivalutati a norma dell'art. 15 della presente legge”; che in ossequio alla citata disposizione, il reddito relativo all'anno 1996 è stato correttamente inserito nel conteggio della pensione di vecchiaia del professionista entro il tetto indicato dalla normativa che, al tempo in cui l'avv. OMISSIS ha maturato il diritto alla pensione, era stato fissato in Lire 122.100.00;

che anche i successivi Regolamenti delle Prestazioni adottati da Cassa, con riferimento alle prestazioni di vecchiaia prevedono espressamente che, per il calcolo della quota base (art. 4), si consideri solamente la parte di reddito professionale compresa entro il tetto reddituale di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) del Regolamento dei contributi, mentre, per la quota modulare (art. 6), prevedono il calcolo con il metodo contributivo, sulla base dei contributi di cui agli artt. 3 e 4 del Regolamento dei contributi; che non corrisponde al vero che *“la pensione annua deve essere suddivisa in un anno solare di 12 mesi e non già di 13 mesi”* in quanto Cassa Forense provvede ad erogare 13 mensilità e non già 12 ex art. 14, punto 4 del Regolamento, che prevede che *“Le pensioni sono pagate in tredici mensilità di eguale importo. La tredicesima mensilità è pagata nel mese di dicembre”*; che l'importo della pensione erogata in favore dell'avv. OMISSIS è stata correttamente rivalutata anno per anno, ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 576/80 (come modificato dall'art. 8 della Legge n. 141/92), secondo i coefficienti determinati annualmente, con delibera del Consiglio di Amministrazione della Cassa, in proporzione delle variazioni dell'indice annuo medio rilevato dall'ISTAT (doc. 11 – delibere del Consiglio di Amministrazione della Cassa dal 1999 al 2020); che le norme che prevedono il pagamento della contribuzione di solidarietà da parte di tutti i professionisti iscritti alla Cassa, compresi i pensionati che conservino detta iscrizione, sono espressione del principio costituzionale di solidarietà di cui all'art. 38 della Costituzione, che connota tutti i sistemi previdenziali categoriali; che la Corte Costituzionale è da tempo intervenuta sull'argomento, dichiarando infondate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 10, I comma, lett. b), e 2, II e V comma, legge n. 576/80, nella parte in cui prevedono che i professionisti produttori di redditi professionali eccedenti il tetto debbano fruire di una pensione commisurata ai soli redditi rientranti nella predetta fascia, pur avendo versato, anche se in misura ridotta, i contributi relativi alla parte di redditi eccedente (cfr. C. Cost., sent. 4 maggio 1984, n. 132); che in senso conforme alla suddetta sentenza della Corte Costituzionale si è espressa la giurisprudenza di meri-

to nelle sentenze citate nella memoria di costituzione; che la Corte di Cassazione, con sentenza n. 5098/03, ha ritenuto manifestamente infondata la questione di costituzionalità degli artt. 10 e 11 della legge n. 576/80 per contrasto con gli artt. 2, 3 e 38 Cost.; che da ultimo la Corte Costituzionale, con sentenza n. 67/2018, in giudizio avente ad oggetto la questione di legittimità costituzionale del sistema previdenziale forense, ha dichiarato manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 10 della legge n. 576/80, con riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., ribadendo che il sistema della previdenza forense è ispirato ad un criterio solidaristico e non già esclusivamente mutualistico; che la Corte Costituzionale, con l'ordinanza n. 254/2016 del 18/10/2016 ha affermato che i Regolamenti adottati dalla Cassa *“sono riconducibili ad un processo di privatizzazione degli enti pubblici di previdenza e assistenza che si inserisce nel contesto del complessivo riordinamento o della soppressione di enti previdenziali”* e che *“questo assetto è stato realizzato attraverso una sostanziale delegificazione della materia”*; che la Corte di Cassazione con sentenza n. 3461/2018 ha riaffermato il principio già espresso dalla Corte Costituzionale, in base al quale, in virtù dell'esigenza di stabilità di bilancio – che rappresenta il principale limite funzionale all'esercizio dei suoi poteri regolamentari – la Cassa può, con proprio regolamento, abrogare a disposizioni di legge; che la richiesta di CTU è meramente esplorativa. Tanto esposto la parte opposta ha concluso chiedendo di volere: *“In via preliminare accertare e dichiarare che l'opposizione non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione e, per l'effetto, dichiarare la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n. 5103/2020 (R.G. n. 18578/2020), emesso dal Tribunale di Roma in data 11.07.2020; sempre in via preliminare: accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda riconvenzionale ex adverso spiegata e per l'effetto, rigettare le avverse domande; ancora in via preliminare: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto del ricorrente al ricalcolo del trattamento pensionistico, per tutti i motivi sopra esposti e, per l'effetto, rigettare le avverse domande; nel merito rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo ex adverso spiegata poiché infondata in fatto e in diritto oltretutto non provata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto n.*

264 5103/2020 (R.G. n. 18578/2020), emesso dal Tribunale di Roma in data 11.07.2020 Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.

Respinta la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto la causa è stata rinviata per la decisione, concesso termine per note. All'udienza odierna, dopo la discussione, il Giudice ha deciso la causa ex art. 429 cpc con sentenza contestuale.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Si osserva che con ricorso monitorio la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense ha chiesto di volere ingiungere all'avv. OMISSIS il pagamento di € 57.047,75 a titolo di “omesso versamento del contributo integrativo relativo alle annualità 2014 e 2016, oltre sanzioni e interessi, nonché dell'importo dovuto a titolo di sanzione per l'irregolare invio del modello 5 relativo all'annualità 2016 e per quanto dovuto a titolo di sanzioni per il ritardato versamento per le annualità 2017 e 2018” (cfr. ricorso monitorio), irregolarità contributive contestate all'avv. OMISSIS con nota di accertamento prot. n. 2019/189041 (di cui all. 9 e 10 doc. 2 fasc. monitorio), rimasta inevasa.

Con decreto ingiuntivo n. 5103/2020 dell'11.7.2020 non provvisoriamente esecutivo il Tribunale di Roma ha ingiunto all'avv. OMISSIS di pagare, entro il termine di giorni 40 dalla notificazione, a favore della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense la somma di € 57.047,75, oltre interessi di mora e spese di procedura.

Si osserva che la Suprema Corte ha chiarito che “L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto, e può proporre domanda riconvenzionale, a fondamento della quale può anche dedurre un titolo non strettamente dipendente da quello posto a fondamento della ingiunzione, quando non si determini in tal modo sposta-

mento di competenza e sia pur sempre ravvisabile un collegamento obiettivo tra il titolo fatto valere con l'ingiunzione e la domanda riconvenzionale, tale da rendere opportuna la celebrazione del “simultaneus processus” (Cass. sez. 2 sent. n. 6091 del 04/03/2020).

Anche in precedenza la Cassazione aveva precisato che “La relazione tra domanda principale e domanda riconvenzionale, ai fini dell'ammissibilità di quest'ultima, non va intesa in senso restrittivo, nel senso che entrambe debbano dipendere da un unico ed identico titolo, essendo sufficiente che fra le contrapposte pretese sia ravvisabile un collegamento obiettivo, tale da rendere consigliabile ed opportuna la celebrazione del simultaneus processus, a fini di economia processuale ed in applicazione del principio del giusto processo di cui all'art. 111, primo comma, Cost.” (Cass. sez. 3 sent. n. 27564/2011).

Nel caso di specie la domanda riconvenzionale avanzata dall'opponente non determina uno spostamento di competenza e deve essere esaminata, per ragioni di opportunità, nel presente procedimento attesa anche la domanda subordinata di compensazione tra quanto dovuto dall'opponente all'ente previdenziale e quanto dovrebbe essere corrisposto dalla Cassa a parte opponente (punto n. 5 delle conclusioni del ricorso in opposizione).

Ciò premesso, quanto all'eccepito mancato rispetto da parte della Cassa dell'art. 18 della L. n. 576/1980, comma 6 che dispone che “La Cassa può provvedere alla riscossione dei contributi insoluti e, in genere delle somme e degli interessi di cui al presente articolo e all'articolo 17, a mezzo di ruoli da essa compilati e da porre in riscossione secondo le norme previste per la riscossione delle imposte dirette”, si osserva che trattasi di una mera facoltà e non di un obbligo sicché appare del tutto legittimo il ricorso alla procedura monitoria da parte della Cassa.

Quanto alla domanda riconvenzionale l'opponente, titolare di pensione di vecchiaia della Cassa Avvocati dal 1998, ha dedotto l'erroneità dei calcoli effettuati dalla Cassa ai fini pensionistici, in quanto non rispondenti ai parametri previsti dall'art. 2 L. 576/1980 come sostituito dall'art. 1 L. n. 141/92 che prevede che “La pensione di vecchiaia è corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di età, dopo almeno trenta anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa e sempre

che l'iscritto non abbia richiesto il rimborso di cui al primo comma dell'articolo 21. La pensione è pari, per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione, all'1,75 per cento della media dei più elevati dieci redditi professionali dichiarati dall'iscritto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), risultanti dalle dichiarazioni relative ai quindici anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione".

L'art. 4 della L. 141/92 stabilisce che "Ai fini del diritto a pensione si calcolano per intero l'anno solare in cui ha avuto decorrenza l'iscrizione e l'anno solare in cui è stata presentata la domanda per la pensione di anzianità, di inabilità o di invalidità o si è verificato l'evento da cui deriva il diritto alla pensione di vecchiaia o indiretta. 2. La disposizione di cui al comma 1 vale anche per il calcolo dell'ammontare della pensione".

Lamenta la parte opponente la mancata inclusione da parte della Cassa opposta dell'anno 1998 nel calcolo dei migliori dieci anni dell'ultimo quindicennio.

Al riguardo si osserva che la Cassa correttamente ha considerato l'anno 1998 solo quale moltiplicatore ai sensi dell'art. 2 della legge n. 576/1980, che prevede espressamente che la pensione viene calcolata sulla "media dei più elevati redditi professionali dichiarati dall'iscritto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), risultanti dalle dichiarazioni relative ai quindici anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione".

In ossequio alla citata normativa la pensione di vecchiaia dell'opponente è stata calcolata sui redditi relativi agli anni anteriori a quello in cui è maturato il diritto a pensione, ovvero sino al 1997, mentre il reddito relativo all'anno 1998 è rientrato unicamente nel calcolo del supplemento biennale e di quello triennale (cfr. doc. 8 e doc. 9 allegati alla memoria di costituzione).

Parte opponente ha eccepito, altresì, che la Cassa nel calcolo della pensione ha ridotto il reddito del 1996, da Lit. 177.077.000 a Lit. 126.861.900.

Al riguardo occorre rilevare che l'art. 2, comma 2, della Legge n. 576/80 prevede espressamente che "Per il calcolo della media di cui sopra, si considera solo la parte di reddito professionale soggetta al contributo di cui all'art. 10, primo comma, lett. a); i redditi annuali, escluso l'ultimo, sono rivalutati a norma dell'art. 15 della presente legge".

Pertanto la suindicata disposizione prevede l'utilizzabilità, ai fini pensionistici, del solo reddito professionale dichiarato entro il tetto reddituale di cui all'art. 10, comma 1, lettera a) della legge n. 576/80: in conseguenza il reddito relativo all'anno 1996 è stato correttamente inserito dalla Cassa nel conteggio della pensione di vecchiaia del professionista entro il tetto indicato dalla normativa che, al tempo in cui l'avv. OMISSIS ha maturato il diritto alla pensione, era stato fissato in Lire 122.100.00 (cfr. delibera del Consiglio di Amministrazione della Cassa n. 799 del 28.07.1995 con la quale viene fissato il limite di reddito di cui all'art. 10, comma 1, lett. a) L. n. 576/80, doc.10 fasc. Cassa).

L'opponente ha, altresì, dedotto l'erroneità del calcolo della pensione effettuato dalla Cassa opposta atteso che "la pensione annua deve essere suddivisa in un anno solare di 12 mesi e non già di 13 mesi" (cfr. pag. 7 del ricorso in opposizione).

L'assunto è infondato atteso che la Cassa Forense prevede ad erogare 13 mensilità e non già 12, come prevede l'art. 14, punto 4, del Regolamento: "Le pensioni sono pagate in tredici mensilità di eguale importo. La tredicesima mensilità è pagata nel mese di dicembre".

Infine, quanto ai dedotti profili di illegittimità costituzionale della normativa su cui la Cassa fonda l'erogazione del trattamento previdenziale, si osserva che l'art. 2 penultimo comma della L. 576/1980 come modificato dall'art. 1 comma 5 L. n. 141/1992 prevede che "Coloro che, dopo la maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, restano iscritti all'albo dei procuratori o degli avvocati o all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, hanno diritto ad un supplemento di pensione alla scadenza dei primi due anni successivi alla maturazione del diritto a pensione e ad un ulteriore supplemento al compimento dei cinque anni dalla maturazione del diritto a pensione ed in ogni caso dal mese successivo alla cancellazione dagli albi per qualsiasi motivo, anche per causa di morte, quando tale cancellazione sia antecedente al compimento dei cinque anni dalla maturazione del diritto a pensione. I supplementi sono calcolati per ogni anno successivo a quello di maturazione del diritto a pensione, in base alle percentuali di cui al primo e al quarto comma, riferite alla media dei redditi professionali risultanti dalle dichiarazioni successive a quelle considerate per il calcolo

della pensione, con applicazione delle disposizioni di cui al secondo comma”.

Lamenta l'opponente la violazione da parte della suindicata norma degli artt. 2 e 36 della Costituzione “perché alle somme che si pretendono quali contributi previdenziali non corrisponde da parte della Cassa alcuna prestazione” (pag. 9 e 10 del ricorso).

La censura è manifestamente infondata.

Invero, la Corte Costituzionale nella sentenza n. 67/2018 depositata il 30.3.2018, avente ad oggetto proprio la questione di legittimità costituzionale del sistema previdenziale forense, ha dichiarato manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 10 della Legge n. 576/80, con riferimento agli artt. 3 e 38 Cost. ribadendo che il sistema della previdenza forense è ispirato ad un criterio solidaristico e non già esclusivamente mutualistico: “**Il sistema della previdenza forense – quale disciplinato fondamentalmente dalla legge n. 576 del 1980, più volte modificata, e dalla successiva normativa sulla privatizzazione della Cassa, integrata dalla regolamentazione di quest'ultima è ispirato ad un criterio solidaristico e non già esclusivamente mutualistico, come già riconosciuto dalla giurisprudenza di questa Corte** (sentenze n. 362 del 1997, n. 1008 del 1988, n. 171 del 1987, n. 169 del 1986, n. 133 e n. 132 del 1984). Gli avvocati assicurati, che svolgono un'attività libero-professionale riconducibile anch'essa all'area della tutela previdenziale del lavoro, garantita in generale dal secondo comma dell'art. 38 Cost., non solo beneficiano – assumendone il relativo onere con l'assoggettamento al contributo soggettivo ed integrativo (ex artt. 10 e 11 della legge n. 576 del 1980) – della copertura da vari rischi di possibile interruzione o riduzione della loro attività con conseguente contrazione o cessazione del flusso di reddito professionale, ma anche condividono solidaristicamente la necessità che, verificandosi tali eventi, «siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita», come prescritto dal richiamato parametro costituzionale. Ciò rappresenta, non diversamente da parallele forme di previdenza per altre categorie di liberi professionisti, la connotazione essenziale della previdenza forense, quale soprattutto risultante dalla riforma introdotta con la citata legge n. 576 del 1980, e segna il superamento dell'originario e risalente criterio, derivato dalle assicurazioni private, di accantonamento dei

contributi in conti individuali per fare fronte, in chiave meramente assicurativa e non già solidaristica, a tali rischi. **Le plurime prestazioni previdenziali previste dalla legge n. 576 del 1980, quali la pensione di vecchiaia (art. 2), quella di anzianità (art. 3), quella di inabilità (art. 4) o di invalidità (art. 5), quella di reversibilità (art. 7), rappresentano le distinte articolazioni di tale solidarietà mutualistica categoriale prescritta dal legislatore con carattere di obbligatorietà** in attuazione del precetto costituzionale posto dall'art. 38, secondo comma, Cost. e da ultimo rafforzata dalla legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense), nella misura in cui dall'iscrizione agli albi consegue automaticamente la contestuale iscrizione alla Cassa (art. 21, comma 8). L'abbandono di un sistema interamente disciplinato dalla legge – dopo la trasformazione della Cassa in fondazione di diritto privato, al pari di altre casse categoriali di liberi professionisti, in forza del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 (Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza) – e l'apertura all'autonomia regolamentare del nuovo ente non hanno indebolito il criterio solidaristico di base, che rimane quale fondamento essenziale di questo sistema integrato, di fonte ad un tempo legale (quella della normativa primaria di categoria) e regolamentare (quella della Cassa, di natura privatistica). Con il citato d.lgs. n. 509 del 1994, il legislatore delegato, in attuazione di un complessivo disegno di riordino della previdenza dei liberi professionisti (art. 1, comma 23, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante «Interventi correttivi di finanza pubblica»), ha arretrato la linea d'intervento della legge (si è parlato in proposito di delegificazione della disciplina: da ultimo, Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza 13 febbraio 2018, n. 3461), lasciando spazio alla regolamentazione privata delle fondazioni categoriali, alle quali è assegnata la missione di modellare tale forma di previdenza secondo il criterio solidaristico. **Rientra ora nell'autonomia regolamentare della Cassa dimensionare la contribuzione degli assicurati nel modo più adeguato per raggiungere la finalità di solidarietà mutualistica che la legge le assegna, assicurando comunque l'equilibrio di bilancio (art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 509 del 1994) e senza necessità di finan-**

ziamenti pubblici diretti o indiretti (art. 1, comma 3, del medesimo decreto legislativo.), che sono anzi esclusi (sentenza n. 7 del 2017). È tale connotazione solidaristica che giustifica e legittima l'obbligatorietà – e più recentemente l'automaticità ex lege – dell'iscrizione alla Cassa e la sottoposizione dell'avvocato al suo regime previdenziale e segnatamente agli obblighi contributivi. Il criterio solidaristico significa anche che non c'è una diretta corrispondenza, in termini dicorrispettività sinallagmatica, tra la contribuzione, alla quale è chiamato l'avvocato iscritto, e le prestazioni previdenziali (ed anche assistenziali) della Cassa. Si ha quindi che l'assicurato, che obbligatoriamente, e da ultimo automaticamente, accede al sistema previdenziale della Cassa (ora fondazione con personalità giuridica di diritto privato), partecipa, nel complesso ed in generale, al sistema delle prestazioni di quest'ultima, il cui intervento, al verificarsi di eventi coperti dall'assicurazione di natura previdenziale, si pone in rapporto causale con l'obbligo contributivo senza che sia necessario alcun più stretto ed individualizzato nesso di corrispondenza sinallagmatica tra contribuzione e prestazioni. È questo criterio solidaristico che assicura la corrispondenza al paradigma della tutela previdenziale garantita dall'art. 38, secondo comma, Cost. 3.2. Posto tale criterio solidaristico, cui si ispira il sistema della Cassa, il principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.) e quello di adeguatezza dei trattamenti previdenziali (art. 38, secondo comma, Cost.) non risultano in sofferenza allorché l'accesso alle prestazioni della Cassa sia in concreto, per il singolo assicurato, altamente improbabile in ragione di circostanze di fatto legate al caso di specie, quale l'iscrizione alla previdenza forense in avanzata età anagrafica, sì che l'aspettativa di vita media lasci prevedere che difficilmente sarà possibile, all'assicurato, conseguire, ad esempio, la pensione di vecchiaia. Il ridotto grado di probabilità per il professionista più anziano di conseguire benefici pensionistici, che presuppongono l'esercizio protratto dell'attività, attiene a circostanze fattuali ricollegabili al momento della vita in cui il soggetto sceglie di intraprendere la professione. Per altro verso, l'avvocato pensionato nella gestione INPS, iscritto alla Cassa, che di fatto non possa accedere alla pensione di anzianità o di vecchiaia, può in ogni caso maturare, dopo cinque anni di contribuzione, la pensione contributiva di vecchiaia, secondo quanto previsto dal Regolamento gene-

rale della Cassa. Come riferisce il giudice rimettente e come è pacifico tra le parti, la normativa regolamentare della Cassa (art. 8 del Regolamento per le prestazioni previdenziali) prevede la pensione contributiva secondo i criteri della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare) in rapporto al montante dei contributi soggetti versati entro un determinato tetto reddituale, nonché delle somme corrisposte a titolo di riscatto o di ricongiunzione. Tale prestazione vale comunque ad escludere che la contribuzione versata senza la possibilità concreta di conseguire alcun trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità rimanga erogata "a vuoto": c'è comunque, anche in caso di iscrizione alla Cassa in età avanzata, la possibilità concreta di conseguire una prestazione previdenziale di entità calcolata con il sistema contributivo. In conclusione, l'art. 10 della legge n. 576 del 1980, prevedendo l'ordinario obbligo contributivo per l'avvocato assicurato, anche se iscritto alla Cassa in età avanzata, come il ricorrente nel giudizio a quo, sì da rendere altamente improbabile il raggiungimento dei presupposti per conseguire la pensione di vecchiaia o di anzianità, è immune dalle censure mosse, in generale, dal giudice rimettente in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, Cost. 3.3...". In conseguenza deve essere respinta la domanda riconvenzionale avanzata dall'opponente, rendendo superfluo l'esame dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla Cassa opposta.

Occorre a questo punto evidenziare che l'opponente non ha mosso alcuna specifica contestazione in ordine al credito della Cassa sotteso al decreto ingiuntivo opposto, emergente dalla documentazione prodotta dalla Cassa. Per le considerazioni che precedono l'opposizione deve essere rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo in calce.

Con la presente sentenza, il Tribunale di Roma ha confermato il diritto della Cassa di procedere al recupero dei propri crediti mediante il ricorso alla procedura di cui agli artt. 633 ss. c.p.c. e ha rigettato la questione di legittimità costituzionale sollevata con riferimento all'art. 2, penultimo comma, L. 576/1980 per contrarietà con gli artt. 3 e 36 Cost.

Sotto il primo profilo, il giudice di prime cure ha osservato che l'art. 18 L. 576/1980, prevedendo testualmente che «La Cassa può provvedere alla riscossione dei contributi insoluti e, in genere delle somme e degli interessi di cui al presente articolo e all'art. 17, a mezzo di ruoli da essa compilati, resi esecutivi dall'intendenza di finanza competente e da porre in riscossione secondo le norme previste per la riscossione delle imposte dirette», attribuisce all'Ente una mera facoltà e non un obbligo di procedere al recupero delle somme non versate spontaneamente dagli iscritti mediante riscossione tramite ruolo esattoriale, né, del resto, un siffatto obbligo può riscontrarsi in altre disposizioni applicabili alla Cassa.

Per quanto concerne la dedotta questione di legittimità costituzionale, si rammenta che, ai sensi dell'art. 2, penultimo comma, L. 576/1980 e dei regolamenti pro tempore vigenti, «coloro che, dopo la maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, restano iscritti all'albo dei procuratori o degli avvocati o all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, hanno diritto ad un supplemento di pensione alla scadenza dei primi due anni successivi alla maturazione del diritto a pensione e ad un ulteriore supplemento al compimento dei cinque anni dalla maturazione del diritto a pensione ed in ogni caso dal mese successivo alla cancellazione dagli albi per qualsiasi motivo, anche per causa di morte, quando tale cancellazione sia antecedente al compimento dei cinque anni dalla maturazione del diritto a pensione. I supplementi sono calcolati per ogni anno successivo a quello di maturazione del diritto a pensione, in base alle percentuali di cui al primo e al quarto comma, riferite alla media dei redditi professionali risultanti dalle dichiarazioni successive a quelle considerate per il calcolo della pensione, con applicazione delle disposizioni di cui al secondo comma».

In proposito, il giudice di merito, richiamandosi alla sentenza della Corte Costituzionale n. 67/2018 – avente specificatamente ad oggetto la questione di legittimità costituzionale del sistema previdenziale forense – ha rigettato la dedotta questione di legittimità costituzionale, ribadendo la natura solidaristica e non già esclusivamente mutualistica del sistema previdenziale forense. Sul punto, il giudice delle leggi, nella menzionata pronuncia, ha affermato che «Il sistema della previdenza forense – quale disciplinato fundamentalmente dalla L. n.

576 del 1980, più volte modificata, e dalla successiva normativa sulla privatizzazione della Cassa, integrata dalla regolamentazione di quest'ultima – è ispirato ad un criterio solidaristico e non già esclusivamente mutualistico, come già riconosciuto dalla giurisprudenza di questa Corte (sentenze n. 362 del 1997, n. 1008 del 1988, n. 171 del 1987, n. 169 del 1986, n. 133 e n. 132 del 1984).

Gli avvocati assicurati, che svolgono un'attività libero-professionale riconducibile anch'essa all'area della tutela previdenziale del lavoro, garantita in generale dal secondo comma dell'art. 38 Cost., non solo beneficiano – assumendone il relativo onere con l'assoggettamento al contributo soggettivo ed integrativo (ex artt. 10 e 11 della L. n. 576 del 1980) – della copertura da vari rischi di possibile interruzione o riduzione della loro attività con conseguente contrazione o cessazione del flusso di reddito professionale, ma anche condividono solidaristicamente la necessità che, verificandosi tali eventi, «siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita», come prescritto dal richiamato parametro costituzionale. Ciò rappresenta, non diversamente da parallele forme di previdenza per altre categorie di liberi professionisti, la connotazione essenziale della previdenza forense, quale soprattutto risultante dalla riforma introdotta con la citata L. n. 576 del 1980, e segna il superamento dell'originario e risalente criterio, derivato dalle assicurazioni private, di accantonamento dei contributi in conti individuali per fare fronte, in chiave meramente assicurativa e non già solidaristica, a tali rischi.

In aggiunta, la Corte ha rilevato che «con il citato d.lgs. n. 509 del 1994, il legislatore delegato, in attuazione di un complessivo disegno di riordino della previdenza dei liberi professionisti [...], ha arretrato la linea d'intervento della legge (si è parlato in proposito di delegificazione della disciplina: da ultimo, Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza 13 febbraio 2018, n. 3461), lasciando spazio alla regolamentazione privata delle fondazioni categoriali, alle quali è assegnata la missione di modellare tale forma di previdenza secondo il criterio solidaristico. Rientra ora nell'autonomia regolamentare della Cassa dimensionare la contribuzione degli assicurati nel modo più adeguato per raggiungere la finalità di solidarietà mutualistica che la legge le assegna, assicurando comunque l'equilibrio di bilancio (art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 509 del 1994) e senza necessità di finanziamenti pubblici diretti o indiretti (art. 1, comma

3, del medesimo decreto legislativo), che sono anzi esclusi (sentenza n. 7 del 2017)» (sull'autonomia regolamentare della Cassa, stante l'intervenuta delegificazione della materia, cfr. anche Cass. n. 4980/2018, n. 5287/2018 e n. 10866/2020).

Ciò posto, appare il caso di rammentare che la Corte Costituzionale ha già avuto modo di intervenire sul punto, dichiarando infondate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 10, comma 1, lett. b), e 2, commi 2 e 5, L. 576/80, nella parte in cui prevedono che i professionisti produttori di redditi professionali eccedenti il tetto debbano fruire di una pensione commisurata ai soli redditi rientranti nella predetta fascia, pur avendo versato, anche se in misura ridotta, i contributi relativi alla parte di redditi eccedente (cfr. C. Cost., sent. 4 maggio 1984, n. 132). In senso conforme alla suddetta sentenza della Corte Costituzionale si sono espressi la Corte di Appello di Roma, con sentenze n. 1555/2014, n. 712/2014 e n. 2877/2013, la Corte di Appello di Milano, con sentenza del 10/07/2014, la Corte di Appello di Brescia, con sentenza n. 127/2012, il Tribunale di Milano, con le sentenze n. 5157/2010, n. 1166/2010, n. 1774/2010 n. 2957/2010 e n. 5157/2010 ed il Tribunale di Roma, con sentenza n. 1753/2014.

Inoltre, il giudice delle leggi, con sentenza n. 5098/03, ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionalità degli artt. 10 e 11 L. 576/80 per contrasto con gli artt. 2, 3 e 38 Cost., affermando che, in un sistema previdenziale ispirato al principio solidaristico, il livello delle prestazioni è naturalmente sganciato dall'ammontare delle contribuzioni a vantaggio di soggetti o categorie meno fortunati, restando in ogni caso demandato alla discrezionalità del legislatore di stabilire le forme e i modi della partecipazione alla spesa previdenziale (cfr. nello stesso senso, Cass., n. 10458/98).

Peraltro, con riferimento alla questione della legittimità della previsione del pagamento della contribuzione soggettiva di solidarietà fino al tetto per gli iscritti pensionati (nella misura del 3% del reddito dall'anno solare successivo al compimento dei cinque anni dalla maturazione del diritto a pensione, ovvero dalla maturazione del diritto all'ultimo supplemento, percentuale

portata al 4% dal Regolamento dei contributi deliberato dal Comitato dei Delegati in data 17/03/2006, al 5% dal Regolamento dei contributi deliberato dal Comitato dei Delegati in data 19/09/2008, al 7% dal Regolamento dei contributi deliberato dal Comitato dei Delegati del 5/09/2012, al 7,25% a partire dal 1° gennaio 2017 e al 7,50% con decorrenza dal 1° gennaio 2021 dal medesimo Regolamento, confermato dal successivo Regolamento dei contributi deliberato dal Comitato dei Delegati del 26/06/2015), si rileva che la Corte Costituzionale, con l'ordinanza n. 254/2016 del 18/10/2016, ha affermato che i Regolamenti adottati dalla Cassa "sono riconducibili ad un processo di privatizzazione degli enti pubblici di previdenza e assistenza che si inserisce nel contesto del complessivo riordinamento o della soppressione di enti previdenziali" e che "questo assetto è stato realizzato attraverso una sostanziale delegificazione della materia". Il giudice delle leggi, inoltre, nella sentenza n. 7/2017, depositata in data 11/01/2017, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della normativa che dispone l'obbligo di versamento al bilancio dello Stato delle somme derivanti dalla riduzione della spesa per consumi intermedi delle Casse di previdenza e di assistenza privatizzate. Detta pronuncia, al di là del tema specifico affrontato, assume portata particolarmente significativa per l'Ente, avendo la Corte rimarcato, in motivazione, l'autonomia delle Casse e la discrezionalità che ne caratterizza il relativo esercizio regolamentare.

Da ultimo, il Tribunale di Roma ha confermato la correttezza delle modalità di calcolo del trattamento pensionistico di vecchiaia adottate dalla Cassa, ribadendo che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, L. 576/1980, la pensione di vecchiaia viene calcolata sui redditi relativi agli anni anteriori a quello in cui è maturato il diritto a pensione, potendo quest'ultimo essere incluso unicamente nel conteggio del supplemento biennale. Inoltre, in base al disposto dell'art. 2, comma 2, L. 576/1980, ai fini pensionistici rileva soltanto il reddito professionale dichiarato entro il tetto reddituale di cui all'art. 10, comma 1, lett. a) L. 576/1980. ■



270

Tribunale di Roma 13.9.2021 n. 7130, Giud. Capaccioli, Boratto (Avv. Boratto, Carpentieri) c. Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense (Avv. Malpica).

Previdenza ed assistenza – Cassa Forense – Bando di concorso per assistenza famiglie numerose – Discrezionalità della Cassa – Sussistenza.

Il bando costituisce lex specialis della procedura e la Cassa, nell'ambito della propria discrezionalità organizzativa, può legittimamente prevedere ex ante requisiti chiari e oggettivi di ammissione al fine di garantire la trasparenza nella compilazione della graduatoria e nell'assegnazione dei fondi stanziati.

Fatto e diritto

Con ricorso ritualmente notificato l'Avv. OMISSIS permetteva: di aver presentato domanda di partecipazione al Bando n. 5/2019 pubblicato dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense per l'assegnazione di un contributo dell'importo pari ad euro 3.000,00 da erogarsi, in una unica soluzione, in favore di tutti gli avvocati iscritti in possesso dei seguenti requisiti: "a) avere nello stato di famiglia tre o più figli di età inferiore a 26 anni alla data di pubblicazione del bando; b) essere in regola con le prescritte comunicazioni reddituali alla Cassa (modelli 5); c) inviare il modulo di domanda corredata dalla documentazione richiesta all'art. 5 del bando"; con provvedimento adottato dalla Giunta Esecutiva in data 04.12.2019, e trasmesso il 17.12.2019 - prot. n. 2019251780 la Cassa Forense gli comunicava il diniego all'assegnazione del contributo "per mancanza di uno o più requisiti previsti nel bando stesso (non presenti nello stato di famiglia almeno tre figli)"; aveva proposto ricorso avverso tale delibera al Consiglio di Amministrazione che veniva respinto con provvedimento del 23.04.2020. Esponeva che esso ricorrente pur avendo tre figli OMISSIS, n. Roma, il 26.05.2006 e OMISSIS, n. a Roma, il 26.06.2009 (avuti dalla moglie Sig. OMISSIS dalla quale era legalmente separato) e, n. a Roma, il 18.03.2018 (avuta dall'attuale compagna con la quale conviveva), non aveva potuto beneficiare dell'erogazione del predetto contributo per la sola, ed ingiusti-

ficata, ragione che non sono, tutti e tre, presenti sul suo certificato di stato di famiglia I minori OMISSIS, in quanto residenti presso altro indirizzo, non potevano certamente essere inseriti nel suo stato di famiglia ma erano comunque a carico di esso ricorrente che versava un contributo di mantenimento di € 1100,00. Argomentava sottolineando che qualora si volesse intendere il riferimento del citato Bando allo stato di famiglia inteso quale "famiglia anagrafica", ne sarebbe conseguita un'illogica ed incostituzionale disparità di trattamento tra gli iscritti che hanno tre o più figli costituenti un unico nucleo familiare (stessa residenza anagrafica), e quelli con tre o più figli costituenti, viceversa, due diversi nuclei familiari che, di fatto, verrebbero esclusi da tale beneficio. Inoltre evidenziava che lo scopo del bando era quello di proteggere le "famiglie numerose" e quindi anche quelle costituite e seguito di separazione. Concludeva chiedendo che il Tribunale adito volesse "accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento emanato dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, odierna resistente, nella seduta del 23.04.2020, e comunicato al ricorrente a mezzo posta elettronica certificata in data 04.06.2020; conseguentemente, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedere assegnato in suo favore il contributo economico, nella misura di euro 3.000,00 di cui al Bando n. 5/2019 pubblicato dalla resistente in data 18.06.2019, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Per l'effetto, condannare la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense al pagamento in favore dell'Avv. OMISSIS della somma di euro 3.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria a decorrere dal 01.10.2019 ovvero dalla data, effettiva, di erogazione del contributo. Con vittoria di spese e competenze di giudizio".

Si costituiva la Cassa Forense contestando il ricorso e chiedendone il rigetto.

Autorizzato il deposito di note all'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa con sentenza.

Il ricorso non merita accoglimento. È dato incontestato che il ricorrente non possiede il requisito previsto dal bando di concorso Il bando di concorso costituisce la lex specialis della procedura e del tutto legittimamente la cassa, nell'ambito della propria discrezionalità organizzativa, ha ritenuto di individuare ex ante sulla base di criteri oggettivi ed univoci i requisiti di ammissione

proprio al fine di garantire la trasparenza della compilazione della graduatoria e nell'assegnazione dei fondi stanziati. A fronte di molteplici interessi meritevoli di tutela nell'attuale panorama sociale, la Cassa ha correttamente individuato in via preventiva dei criteri chiari ed oggettivamente rilevabili al fine di delimitare la platea dei possibili beneficiari del contributo economico de quo e pertanto l'interpretazione estensiva proposta dal ricorrente verrebbe a contrastare con l'esigenza di garantire trasparenza e correttezza nello svolgimento della procedura suddetta.

Tali assorbenti argomentazioni non possono che condurre al rigetto del ricorso con le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Con la presente sentenza, il Tribunale di Roma ha ribadito il principio, già noto in giurisprudenza, secondo cui il bando di concorso, quale "lex specialis" della procedura, può contenere prescrizioni discrezionalmente individuate dall'Amministrazione, purché non contrarie a disposizioni normative o intrinsecamente illogiche, sia sotto il profilo della parità di trattamento tra i candidati che della superfluità dei requisiti o adempimenti richiesti.

In proposito, si rammenta che il bando di concorso, nel prescrivere i criteri di ammissione alla procedura e le regole di svolgimento della stessa, è espressione dell'ampia discrezionalità di cui gode l'Amministrazione nella scelta dei mezzi per il perseguimento degli interessi al cui raggiungimento è preposta, con la conseguenza che la previsione di determinati requisiti di partecipazione può essere oggetto di censura in sede giudiziaria soltanto allorquando risulti affetta da palesi vizi di arbitrarietà, illogicità, irragionevolezza ed irrazionalità.

Del resto, la previsione ex ante di specifiche condizioni di ammissione risponde ad esigenze di tutela degli stessi partecipanti, dal momento che il bando di concorso vincola la medesima Amministrazione al rispetto delle prescrizioni in esso contenute, sì da scongiurare eventuali trattamenti arbitrari. A tal fine, la giurisprudenza ha inteso privilegiare il ricorso ad un'interpretazione letterale della lex specialis, strumentale alla funzione che il bando realizza, che è quella di fissare regole certe

e chiare alle quali devono attenersi sia l'Amministrazione che i candidati.

Nel caso di specie, il giudice di prime cure ha fatto propri i principi elaborati dalla giurisprudenza e ha riconosciuto la legittimità dell'operato dell'Ente nel prevedere, quale requisito necessario per la partecipazione al bando n. 5/2019 per l'assistenza alle famiglie numerose, la presenza di almeno tre figli di età inferiore a 26 anni nello stato di famiglia del richiedente al momento della pubblicazione del bando, rilevando che «la Cassa, nell'ambito della propria discrezionalità organizzativa, ha ritenuto di individuare ex ante sulla base di criteri oggettivi ed univoci i requisiti di ammissione proprio al fine di garantire la trasparenza della compilazione della graduatoria e nell'assegnazione dei fondi stanziati». Al contrario, l'interpretazione estensiva proposta dal ricorrente, tesa a ricomprendere nel novero degli eventuali beneficiari del contributo economico anche coloro i cui figli risultassero in un diverso stato di famiglia, si sarebbe posta in contrasto con le menzionate esigenze, nonché con la necessità di delimitare la platea dei possibili partecipanti al bando mediante l'indicazione di criteri chiari ed univoci.

I principi sopra espressi risultano tanto più condivisibili allorché si consideri la particolare posizione rivestita dalla Cassa quale ente dotato di autonomia gestionale, organizzativa e contabile, ai sensi dell'art. 2 D.lgs. 509/1994.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, il giudice di merito ha correttamente ritenuto di rigettare le contestazioni avanzate dal ricorrente, non ravvisando alcun profilo di irragionevolezza o illogicità nel bando predisposto dalla Cassa. ■



Regolamento Società tra Avvocati

(Delibera del Comitato dei Delegati dell'11 marzo 2021 - Approvato con Ministeriale del 29 ottobre 2021 - G.U. Serie Generale n. 278 del 22 novembre 2021)

272

Art. 1 Contributo integrativo

1. Le Società costituite ai sensi dell'art. 4 bis della Legge 31 dicembre 2012 n. 247, Società tra Avvocati o StA iscritte nella sezione speciale dell'Albo degli Avvocati sono tenute ad applicare la maggiorazione percentuale relativa al contributo integrativo di cui all'art. 11 della Legge 20 settembre 1980 n. 576 su tutti i corrispettivi rientranti nel volume di affari ai fini IVA.

2. L'ammontare complessivo della maggiorazione, ottenuta applicando la percentuale di cui al superiore punto 1 sull'intero volume annuo di affari prodotto nell'anno di esercizio, deve essere versato a Cassa Forense dalla Società, a prescindere dall'effettivo pagamento eseguito dal cliente.

3. La maggiorazione percentuale è ripetibile nei confronti del cliente.

4. La maggiorazione percentuale è stabilita nella misura di cui all'art. 18, comma 7 del Regolamento Unico, fermo quanto previsto dall'art. 22 del medesimo Regolamento.

Art. 2 Adempimenti dei Consigli degli Ordini

1. I Consigli degli Ordini danno notizia a Cassa Forense in via telematica, con le modalità e le procedure da questa previste, delle iscrizioni delle Società tra Avvocati nell'apposita Sezione Speciale dell'Albo entro e non oltre 30 giorni dall'adozione della delibera, unitamente alla documentazione analitica di cui all'art. 4 bis della Legge n. 247/2012.

2. In caso di mancata ricezione di comunicazione da parte di Cassa Forense, la Società tra Avvocati è tenuta comunque a registrarsi nell'apposita sezione del sito di Cassa Forense prima dell'invio della comunicazione obbligatoria di cui al successivo articolo 3 (mod. 5 ter).

3. I Consigli degli Ordini comunicano a Cassa Forense con le stesse modalità e termini previsti al primo comma i provvedimenti di cancellazione ed eventuali variazioni dei dati relativi alla Società tra Avvocati.

In ogni caso le StA al momento dell'invio del mod. 5 ter sono tenute a comunicare la cancellazione e le variazioni degli altri dati intervenute nell'anno precedente.

Art. 3 Comunicazione per le Società tra Avvocati - modello 5 ter

1. Le Società tra Avvocati che risultano iscritte, anche se per frazione di anno, nella Sezione Speciale dell'Albo, devono comunicare in via telematica a Cassa Forense, entro il 30 settembre dell'anno successivo, il volume complessivo d'affari conseguito ai fini IVA, secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione. Devono, inoltre, comunicare l'ammontare del reddito complessivo prodotto, anche se negativo, l'ammontare degli utili, anche non distribuiti, nonché i compensi spettanti a ciascun socio per l'anno precedente, secondo le modalità sopra stabilite.

2. La comunicazione della Società deve essere inviata anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative o se il volume di affari IVA è inesistente.

3. Con la comunicazione devono essere specificati gli utili ed il volume di affari conseguenti ad accertamenti fiscali divenuti definitivi nell'anno solare anteriore, qualora comportino variazioni degli importi dichiarati a Cassa Forense. Nella dichiarazione presentata a seguito di accertamento deve essere specificato l'anno di produzione a cui la definizione si riferisce.

4. Le Società tra Avvocati cancellate dall'apposita Sezione Speciale dell'Albo hanno l'obbligo di inviare la comunicazione anche nell'anno successivo a quello della cancellazione.

Art. 4 Contenuto, compilazione, calcolo ed invio del modello 5 ter

1. Cassa Forense predispone il modulo telematico, denominato mod. 5 ter, fornendo le istruzioni per la sua compilazione on line alla Società dichiarante, che provvede all'invio attraverso la Sezione Accessi riservati del sito Internet di Cassa Forense.

2. Il modulo telematico contiene:

- a) la denominazione sociale della Società dichiarante, il suo indirizzo di posta elettronica certificata ed il Foro di iscrizione;
- b) il codice fiscale e la partita IVA;
- c) ogni altro dato identificativo;
- d) il cognome, nome, ragione sociale, codice fiscale dei soci e per i soci avvocato, il Foro di appartenenza;
- e) l'indicazione del volume d'affari IVA al netto del contributo integrativo confluito nel valore dichiarato ai fini dell'IVA;
- f) l'indicazione degli utili, anche non distribuiti, della Società;
- g) l'indicazione dei compensi versati a ciascun socio iscritto a Cassa Forense, nonché le percentuali di partecipazione agli utili di ogni socio, anche non iscritto a Cassa Forense;
- h) le percentuali di partecipazione agli utili di ogni socio iscritto a Cassa Forense e quella complessiva dei soci non iscritti a Cassa Forense;
- i) le eventuali variazioni a seguito di accertamenti divenuti definitivi;
- j) l'eventuale cancellazione della StA dalla Sezione Speciale dell'Albo intervenuta nel corso dell'anno precedente.

3. Cassa Forense può, inoltre, richiedere di indicare nella comunicazione altri dati, anche a fini statistici.

4. Il sistema informatico provvede al calcolo dei contributi dovuti a carico della StA.

5. Le modalità di invio telematica stabilite dal Consiglio di Amministrazione devono garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, oltre che l'identità del dichiarante.

Art. 5 Elementi essenziali del modello 5 ter. Comunicazione incompleta, errata o non conforme al vero

1. La comunicazione priva di uno dei suoi elementi essenziali equivale ad omessa comunicazione. Sono elementi essenziali:

- a) l'identificazione della Società dichiarante con l'indicazione del Foro di iscrizione, del codice fiscale e della partita IVA, nonché dell'indirizzo di posta elettronica certificata;
- b) il cognome, nome, ragione sociale, codice fiscale dei soci iscritti a Cassa Forense;
- c) l'indicazione degli utili, anche se non distribuiti, e del volume di affari IVA della Società;
- d) le percentuali di partecipazione agli utili di ogni socio iscritto a Cassa Forense e quella complessiva dei soci non iscritti a Cassa Forense;
- e) l'ammontare degli utili, anche se non distribuiti, riferibili ad ogni socio iscritto a Cassa Forense e quella complessiva dei soci non iscritti a Cassa Forense, del volume di affari IVA e dei compensi versati a ciascun socio iscritto.

2. La presentazione di dichiarazione in altra forma, se contenente gli elementi essenziali, è equiparata all'invio della comunicazione.

3. La comunicazione non è conforme al vero quando riporta utili o volumi di affari IVA diversi da quelli dichiarati al Fisco, fermo restando la detrazione del contributo integrativo dal volume d'affari IVA.

4. Nel caso in cui, su istanza o ricorso dell'interessato, il Consiglio di Amministrazione ritenga che la difformità dal vero della comunicazione sia dovuta ad errore materiale o scusabile non si fa luogo alla sanzione prevista dall'art. 67 del Regolamento Unico, salvo gli effetti dei ritardati pagamenti.

Art. 6 Rettifica delle comunicazioni non conformi al vero o conseguenti ad accertamenti fiscali definitivi per anni precedenti

1. Le Società tra Avvocati che, per qualunque motivo, abbiano reso alla Cassa una comunicazione non conforme al vero, possono provvedere alla rettifica dei dati errati entro 90 giorni dal termine di cui al precedente art. 3, primo comma, inviando una nuova comunicazione.
2. Trascorso il termine di cui al comma precedente, la rettifica sarà possibile solo se accompagnata da idonea documentazione fiscale.
3. Qualora la rettifica operata ai sensi del secondo comma del presente articolo comporti il versamento di maggiori contributi, si applicano le disposizioni di cui all'art. 70, quarto comma, del Regolamento Unico.
4. Nel caso di successiva definizione di redditi a seguito di accertamento ai fini dell'imposta sui redditi o del volume d'affari ai fini dell'IVA, i soci e la società, risultanti dalla comunicazione obbligatoria per l'anno di riferimento, restano obbligati al versamento dei relativi contributi ai sensi dei successivi articoli 7 comma 3 e 8 comma 5.

Art. 7 Modalità di pagamento dei contributi integrativi

1. Il pagamento dei contributi integrativi dovuti ai sensi del presente regolamento deve essere eseguito dalla Società entro il termine del 30 settembre dell'anno di dichiarazione, con le modalità indicate dalla Cassa nelle note illustrative annuali per la compilazione del modello 5 ter, arrotondando l'importo dovuto all'euro più vicino.
2. Il pagamento è dovuto ove l'importo ecceda euro 10,00.
3. Il pagamento dei contributi integrativi dovuti a seguito di accertamento fiscale divenuto definitivo, per anno o per anni anteriori a quello a cui si riferisce la comunicazione prevista dall'art. 3 primo comma, deve

essere eseguito dalla Società entro il termine di cui al primo comma del presente articolo con le modalità indicate dalla Cassa nelle note illustrative annuali per la compilazione del modello 5 ter. In tal caso non sono dovuti sanzioni o interessi.

4. Nel caso di omissione o di ritardo nel pagamento dei contributi integrativi la Cassa provvede alla riscossione di quanto dovuto, oltre agli interessi e alle sanzioni, a mezzo ruoli o altri strumenti ritenuti idonei.

Art. 8 Contributo soggettivo

1. Il reddito prodotto dalla Società tra Avvocati attribuibile al socio iscritto a Cassa Forense, nonché ogni altro provento da lui percepito, ivi compreso il compenso e le indennità ricevuti quale componente dell'organo amministrativo di gestione della Società tra Avvocati, sono equiparati, ai fini previdenziali, al reddito netto professionale e sono soggetti al contributo di cui agli artt. 17 e 20 del Regolamento Unico, a prescindere dalla loro qualificazione fiscale.
2. Ai fini di quanto stabilito dal primo comma vanno computati gli utili maturati e gli altri proventi anche se non distribuiti ai soci.
3. Il reddito come definito dal comma 1 del presente articolo dovrà essere comunicato dall'iscritto a Cassa Forense con il mod. 5 annuale, nei termini e con le modalità di cui al Regolamento Unico.
4. I termini e le modalità di versamento del contributo soggettivo da parte di soci iscritti alla Cassa sono disciplinati dal Regolamento Unico.
5. In caso di accertamento fiscale divenuto definitivo, ai fini dell'imposta sul reddito, per anno o per anni anteriori a quello oggetto della comunicazione obbligatoria prevista dall'art. 3 primo comma, i singoli soci che risultavano iscritti a Cassa Forense sono tenuti al pagamento del maggior contributo soggettivo dovuto in proporzione alla ripartizione degli utili previsti nell'anno oggetto dell'accertamento.

Il pagamento deve essere eseguito entro i termini previsti dal Regolamento Unico.

Art. 9 Inadempimenti sanzionati

Sono sanzionati i seguenti inadempimenti:

- a) il ritardo, la rettifica tardiva di dati reddituali o il mancato invio del modello 5 ter;
- b) il ritardato o il mancato pagamento dei contributi dovuti.

Art. 10 Applicazione delle sanzioni

1. Per la determinazione delle sanzioni sulle irregolarità di cui al punto a) del precedente art. 9, si applicano le disposizioni di cui all'art. 67 del Regolamento Unico.
2. Per la determinazione delle sanzioni sulle irregolarità di cui al punto b) del precedente art. 9, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 68, 69 e 72 del Regolamento Unico.
3. Alle sanzioni disciplinate da questo Regolamento non si applicano le disposizioni della Legge n. 689/1981.
4. In deroga a quanto previsto nel primo comma, la Giunta Esecutiva ha facoltà di considerare giustificato un ritardo nell'invio del Modello 5 ter quando esso sia motivato da circostanze eccezionali.
5. Per la modalità di esazione delle sanzioni, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 73, 74, 75, 76 e 78 del Regolamento Unico.

Art. 11 Infrazione all'obbligo di comunicazione

1. Alle società costituite ai sensi dell'art. 4 bis della Legge 31 dicembre 2012 n. 247 si applica quanto previsto all'art. 9, comma 2, Legge 11 febbraio 1992, n. 141 nell'ipotesi di perdurante omissione nell'invio del modello 5 ter da parte della Società, ai fini dell'adozione dei provvedimenti da parte del Consiglio dell'Ordine competente di sospensione a tempo indeterminato dall'esercizio della professione forense.

2. Ai soci iscritti agli Albi o Registri forensi componenti l'organo di gestione delle società, costituite ai sensi dell'art. 4 bis della Legge 31 dicembre 2012 n. 247, si applica quanto previsto all'art. 9, comma 2, Legge 11 febbraio 1992, n. 141 nell'ipotesi di perdurante omissione nell'invio del modello 5 ter da parte della Società, ai fini dell'adozione dei provvedimenti da parte del Consiglio dell'Ordine competente di sospensione a tempo indeterminato dall'esercizio della professione forense.

Art. 12 Sanzione per omesso versamento dei contributi, il cui obbligo sia stato accertato a seguito di controlli incrociati con il fisco o da rettifiche di dati reddituali

1. Nell'ipotesi in cui si accerti che l'obbligato abbia reso a Cassa Forense comunicazioni non conformi al dichiarato fiscale, si applicano le disposizioni di cui all'art. 70, commi 1 e 3 del Regolamento Unico.
2. Nell'ipotesi in cui la Società rettifichi i dati reddituali ai sensi dell'art. 6, commi 2 e 3 del presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui all'art. 70, comma 4 del Regolamento Unico.

Art. 13 Responsabilità dei soci iscritti

1. I soci iscritti a Cassa Forense componenti l'organo di gestione sono tenuti al pagamento in solido con la società, delle sanzioni applicate per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento.
2. I soci iscritti ad Albi o a Registri forensi componenti l'organo amministrativo di gestione delle Società tra Avvocati sono assoggettati al disposto dell'art. 16 del Codice Deontologico Forense per quanto riguarda il corretto adempimento degli obblighi e oneri nei confronti di Cassa Forense.

Art. 14 Entrata in vigore

Il presente Regolamento si applica a decorrere dal 1 gennaio successivo all'approvazione ministeriale, con riferimento alle dichiarazioni fiscali relative all'anno precedente. ■



Simone Pietro Emiliani, Lavoro subordinato e precedenza nelle assunzioni

Franco Angeli, Milano, 2020

A cura di **Leonardo Carbone**

276

Per la casa editrice Franco Angeli è in libreria il libro recensito. L'opera, come si legge nella quarta di copertina, ricostruisce l'evoluzione che ha caratterizzato nel tempo lo schema della precedenza nell'assunzione, sia per metterne in luce i tratti di affinità con la struttura del rapporto giuridico di prelazione, sia per evidenziare che tale affinità non esclude l'esigenza di interpretare la relativa disciplina sulla base dei principi propri del diritto del lavoro, in funzione della tutela dei valori personalistici connessi con la garanzia costituzionale del diritto al lavoro che la precedenza nell'assunzione è diretta ad attuare.

Il bel libro di Emiliani si segnala perché, nell'affrontare un tema delicato del diritto del lavoro, qual è quello che attiene al diritto di precedenza nell'assunzione, dedica ampio spazio sia all'analisi delle categorie generali del diritto civile che consentono di sistemare la disciplina di tale diritto, sia alla ricostruzione della evoluzione che ha nel tempo caratterizzato l'atteggiamento dell'ordinamento nei confronti delle dinamiche del mercato del lavoro.

E infatti, attraverso una ricca analisi storica della evoluzione della relativa disciplina legislativa, il libro mostra come il legislatore, al fine di poter disciplinare quelle dinamiche, abbia fatto anche ricorso allo schema del diritto di precedenza cui, però, sono state nel tempo attribuite funzioni diverse, a tutela di valori diversi. In particolare, il confronto fra la disciplina del diritto di precedenza nell'assunzione nell'ambito dell'ordinamento corporativo e quella che ha poi caratterizzato l'ordinamento repubblicano, mette in evidenza come il medesimo schema negoziale sia stato utilizzato dal legislatore in funzione della tutela di valori non soltanto diversi, ma addirittura in polemica fra loro.

L'analisi storica consente, quindi, all'Autore di dimostrare come l'analogia fra lo schema del diritto di precedenza nell'assunzione e lo schema della prelazione legale non riguardi soltanto i relativi elementi strutturali, ma riguardi anche una delle principali e fondamentali caratteristiche che, secondo la più autorevole dottrina civilistica, hanno segnato l'evoluzione nel tempo della disciplina della prelazione legale. E infatti, la dottrina civilistica ha messo in luce come lo schema della prelazione legale si sia costantemente caratterizzato per una

spiccata "duttilità", che ha consentito al legislatore di utilizzarlo per perseguire, nel tempo, la tutela di valori diversi ed anche in opposizione fra loro. Con la conseguenza che le conclusioni cui la dottrina civilistica è giunta nell'analizzare l'evoluzione della disciplina della prelazione legale trovano una conferma nella evoluzione che ha caratterizzato la disciplina legislativa del diritto di precedenza nell'assunzione.

In questa prospettiva, il libro di Emiliani mette anche in evidenza l'ultima rilevante trasformazione che sembra avere caratterizzato l'istituto giuslavoristico del diritto di precedenza.

E infatti, anche attraverso il confronto con le fonti dell'ordinamento europeo, l'Autore mostra come l'istituto del diritto di precedenza nell'assunzione abbia da ultimo assunto la natura di una tutela di natura c.d. "transizionale", coerente con il modello europeo della *flexicurity*.

Tale modello, infatti, al fine di rafforzare la protezione del lavoratore sul mercato del lavoro, richiede l'adozione di forme di tutela che possono essere definite "transizionali" non soltanto perché accompagnano, e quindi agevolano, la transizione del lavoratore da un posto di lavoro ad un altro, ma anche perché non si risolvono in un ostacolo, in un impedimento al libero dispiegarsi delle spontanee dinamiche del mercato del lavoro cui le istituzioni anche europee hanno scelto di affidare la realizzazione del fondamentale diritto al lavoro.

Pertanto, il libro di Emiliani mostra come l'istituto del diritto di precedenza possa essere considerato pienamente coerente con il modello della *flexicurity*, perché favorisce la transizione del lavoratore da un posto di lavoro ad un altro senza imporre in via autoritativa la continuità della occupazione e, quindi, senza ostacolare le spontanee dinamiche del mercato del lavoro.

La dimostrazione della coerenza con il modello della *flexicurity*, e quindi con le politiche dirette a dare attuazione all'art. 4 Cost., consente all'Autore di affermare che i dubbi interpretativi posti dall'attuale disciplina legislativa del diritto di precedenza debbono essere risolti in modo da favorire, e non ridurre, l'ambito di operatività di tale diritto.

Pertanto, il libro affronta tutte le diverse questioni interpretative poste dalla vigente disciplina del diritto di

precedenza nell'assunzione dei lavoratori assunti a termine e di quelli licenziati per riduzione di personale, indicando, per ciascuna di tali questioni, la soluzione che meglio consente l'attuazione di tale rilevante forma di tutela transizionale.

Se per tale ragione il libro appare di particolare interesse per i giuslavoristi, il costante confronto fra le categorie del diritto del lavoro e quelle del diritto civile consente di segnalarlo anche ai civilisti, mentre l'ampia analisi storica lo rende interessante anche per quanti intendano approfondire la conoscenza della evoluzione che ha caratterizzato l'ordinamento nel passaggio dallo Stato corporativo all'attuale Repubblica. ■



Francesco Nuzzo, *Avvocati di Cremona e Crema. Spigolature storiche dal Medioevo a oggi*

Pizzorni, Cremona, 2021, pp. 199

A cura di Marzia Soldani

278

La letteratura forense – dedicata propriamente alle figure di avvocati e ai risvolti deontologici della loro attività – in questi ultimi tempi s'è arricchita anche con il contributo di storici non professionisti. L'impegno degli studiosi, spesso disagevole per la dispersione di documenti d'archivio e la rarefazione di tradizioni orali, ha orientato la ricerca verso ambiti di solito trascurati, portando alla luce eventi di cui erano scomparse le tracce. Questa premessa ben s'attaglia al lavoro di Francesco Nuzzo, *Avvocati di Cremona e Crema. Spigolature storiche dal Medioevo a oggi*, un magistrato, che ha dalla sua una precedente esperienza negli Archivi di Stato, e riesce a governare la materia con strumenti espositivi garantiti. Quest'opera, fortemente voluta dal Consiglio dell'Ordine di Cremona, descrive l'ufficio legale nel corso dei secoli, e rivela un contrasegno tipico degli uomini di diritto: la loro presenza incisiva nei momenti storici di rinnovamento sociale e politico.

L'autore avverte che si tratta di "spigolature storiche", cioè di notizie e fatti relativi all'avvocatura cremonese e cremasca, raccolti alla rinfusa come le spighe lasciate nei campi dai mietitori, prima che questo mestiere tradizionale sparisse, sopraffatto dalle macchine. E il sacco, per rimanere nella metafora, si presenta pieno di inattese scoperte per un oggetto definito: far conoscere sommariamente il sistema di giustizia nel corso dei secoli e il ruolo positivo svolto dal ceto forense. Rispetto al quale sono assai pertinenti le parole di Giuseppe Zanardelli: "L'avvocatura può dirsi essere non una professione soltanto, ma una istituzione, che si lega con vincoli invisibili a tutto l'organamento politico e sociale. L'avvocato senza avere pubblica veste, senza essere magistrato, è strettamente interessato all'osservanza delle leggi, veglia alla sicurezza dei cittadini, alla conservazione delle libertà civiche, porta la sua attenzione su tutti gli interessi, ha gli occhi aperti su tutti gli abusi, ed è chiamato a segnalarli senza usurpare i diritti delle autorità" (*L'avvocatura-Discorsi* (1879), I, Milano 1920, p. 57).

L'indagine specifica amalgama in un intreccio armonico le notizie raccolte, con risultati a volte sorprendenti e meritevoli di essere conosciuti. Mediante il controllo minuzioso delle fonti, che "parlano" da sé e non lascia-

no spazio alle invenzioni, gli avvocati compaiono quali protagonisti assoluti nello sviluppo delle comunità di Cremona e Crema, per diversi secoli differenziate politicamente in ragione dell'appartenenza a dominazioni diverse. Il loro profilo biografico, talvolta racchiuso in esaurienti medaglioni, suscita interesse per le radici identitarie, ma anche l'orgoglio di svolgere una professione antica e nobile, che oggi abbisogna di assidue conferme contro una cattiva pubblicistica.

Nella realtà cremonese lo svolgimento della funzione legale, a partire dal Medioevo, si manifesta sia nella naturale difesa del diritto violato (*ad auxilium vocatus*, donde il nome di avvocato), sia nella presenza creativa all'interno delle istituzioni, foriera di un grande prestigio. I detentori del potere, comunque, non sempre hanno tollerato tale autonomia di azione, al segno che i regimi autoritari limitarono l'intervento del difensore in giudizio, certamente in alcune fasi di esso.

Passare in rassegna gli argomenti svolti condurrebbe lontano: basti ricordare, a mo' d'esempio, i compiti svolti dagli esperti di diritto (giudici e avvocati) all'interno dei comuni medievali, le figure di insigni giuristi nei tribunali locali, tra essi Giulio Claro, capo della Pretura senatoria di Cremona, gli avvocati partecipi alle lotte risorgimentali, quelli coinvolti nella conquista delle libertà democratiche o arrivati al vertice delle istituzioni repubblicane (Senato, Corte costituzionale). Degno di particolare attenzione è il capitolo dedicato alle donne, che anche dopo la raggiunta unità d'Italia non potevano esercitare la professione legale, al cui esercizio furono ammesse solo nell'anno 1919. Alla base del diniego, una concezione patriarcale e gerarchica dei rapporti sociali, che faceva leva sulla c.d. *imbecillitas sexus* e incapacità muliebre a svolgere quel ruolo. Insieme con altri temi sviluppati a sufficienza, il libro contiene messaggi di apprezzamento per una professione che, innervandosi di valori pubblici e privati, resta l'argine estremo contro ogni forma di abuso. ■



Renzo Menoni (a cura di), Prolegomeni per una storia dell'Avvocatura parmense

Pacini, Pisa, 2021, pp. 340

A cura di **Leonardo Carbone**

È stato recentemente pubblicato, per i tipi dell'editore Pacini, nella sezione Pacini Giuridica, il volume "Prolegomeni per una storia dell'Avvocatura parmense", opera collettanea di 7 avvocati parmigiani, coordinati da Renzo Menoni.

Come scritto nell'introduzione "Il lemma «prolegomeni», che precede nel titolo «per una storia dell'Avvocatura parmense», non vuole costituire un arcaico preziosismo linguistico, ma rappresenta bensì la piena consapevolezza del curatore e degli amici che hanno partecipato a questa piccola «avventura», da un lato dell'impossibilità di scrivere direttamente una storia dell'avvocatura parmense, in mancanza di idonea e più completa documentazione e di precedenti ricerche, sia pure monografiche e settoriali, che avessero già in qualche modo, almeno parzialmente, «arato» il terreno oggetto della ricerca e, dall'altro lato, che il «gruppo di lavoro» (come si usa dire) è costituito non da storici di professione, ma da avvocati, sia pure volenterosi e curiosi di conoscere la propria storia".

L'interessante volume (pagine 340) si apre con un saggio del curatore che, a titolo di inquadramento generale, ripercorre sinteticamente la storia dell'Avvocatura italiana dall'Unità d'Italia ai nostri giorni, soffermandosi poi su alcune questioni particolari, quali il "problema" della donna avvocato e la femminilizzazione della professione; i rapporti fra avvocatura e politica e i rapporti fra avvocatura e magistratura e concludendo con una breve postilla sui rapporti fra avvocatura, informatica e "intelligenza artificiale".

Il successivo capitolo, scritto da Michela Donati, getta "uno sguardo sull'avvocatura parmense prima dell'Unità d'Italia" ed in particolare sull'avvocatura parmense nel Ducato, retto dagli ultimi Borbone. La fonte documentaria è costituita da un volume degli atti e deliberazioni assunte dal Collegio di Disciplina, nel periodo ricompreso fra il novembre 1851 e il settembre 1855 e, quindi, in anni immediatamente precedenti all'Unità d'Italia.

Segue il capitolo "Squarci di storia dell'avvocatura parmense", di Daniela Bandini e Maria Carla Guasti, con varie notizie, tratte soprattutto dagli estratti di volumi delle adunanze del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Parma.

Nel quarto capitolo ("Avvocati che hanno particolarmente illustrato la professione") Fabio Mezzadri dedica numerosi "medaglioni" ad avvocati parmensi che hanno ricoperto cariche elettive nazionali dall'Unità d'Italia ad oggi; ad altri che hanno ricoperto la carica di sindaco, nonché ad alcuni avvocati che si sono distinti anche nel campo delle lettere, delle arti, eccetera.

L'ultimo capitolo è riservato all'associazionismo forense a Parma, al quale Paola Da Vico e Luciana Guareschi hanno dedicato la loro attenzione, con una minuziosa ed attenta ricerca.

Una prima parte della "corposa" appendice contiene la riproduzione delle copertine degli albi e delle pagine interne che indicano la composizione dei Consigli dell'ordine dal 1905 ad oggi. La seconda parte è costituita dall'integrale pubblicazione delle due sentenze 11 novembre 1883 della Corte d'appello di Torino e 18 aprile 1884 della Cassazione di Torino, relative al caso "singolare ed unico in Italia" della dott. Lidia Poët fu Giovanni Pietro. E cioè al caso della prima donna in Italia che si iscrisse all'albo degli avvocati, nell'agosto 1883 (ottenendo, sia pure a maggioranza, una delibera favorevole del Consiglio dell'ordine di Torino) e alle successive impugnazioni dell'autorità giudiziaria, che con le due citate sentenze enunciò il principio dell'impossibilità per una donna di iscriversi all'albo degli avvocati e di esercitare conseguentemente la professione forense.

Si tratta di un volume che può interessare non solo gli avvocati del Foro di Parma, ma anche tutti coloro che amano la nostra professione e conseguentemente desiderano conoscerne meglio la storia.

Da tale eterogeneo materiale è stato osservato che, da un primo sommario esame, si può tentare di trarre alcune sintetiche osservazioni:

- 1) il "ceto" forense sembra originariamente formato (come si deduce dalla composizione dei Consigli dell'ordine, dei Consigli di disciplina e dai verbali esaminati) da pochi appartenenti alla nobiltà locale e da altri più numerosi soggetti facenti parte della media e piccola borghesia parmense (naturalmente queste argomentazioni andrebbero approfondite tramite ulteriori ricerche ed un affinamento dei mezzi d'analisi);
- 2) la persistente ricorrenza di alcuni cognomi appar-

tenenti alla stessa famiglia rende evidente una certa trasmissione endogamica degli studi professionali, ma non così accentuata come in altri settori, come ad esempio quelli delle imprese e del commercio;

3) la redditività media della libera professione non sembrerebbe essere stata, nelle varie epoche, particolarmente elevata se, già negli ultimi tempi prima della fine del Ducato, molti avvocati avevano difficoltà a pagare la loro quota per l'iscrizione all'albo e tali difficoltà si sono ripetute anche nel periodo postunitario, mentre negli anni '30 del Novecento (malgrado la sostanziale introduzione del numero chiuso dei procuratori legali, con la riforma del 1933), si giunse addirittura alla richiesta di prevedere la possibilità di trasferire alcuni avvocati nella neo conquistata colonia etiopica, al fine di assicurare loro un trattamento economico dignitoso. È un libro che ogni Consiglio dell'Ordine dovrebbe acquistare... ed ogni avvocato acquistare e leggere. ■



Luca Busico, Dipendenti pubblici. Incompatibilità e attività extraistituzionali

Giuffrè Francis Lefebvre, 2021

A cura di Vincenzo Antonio Poso

La monografia realizzata da Luca Busico tratta la complessa tematica delle incompatibilità, dei divieti di cumulo degli impieghi e del conferimento di incarichi extraistituzionali ai pubblici dipendenti, corredata da una ampia casistica giurisprudenziale e da una appendice normativa, che lo rende particolarmente apprezzabile anche per gli operatori pratici. È uno di quegli ambiti in cui il rapporto di lavoro pubblico, ancorché contrattualizzato, si differenzia da quello col datore di lavoro privato, in quanto al dipendente pubblico è preclusa la possibilità di svolgere attività commerciali, industriali e professionali ed è consentito lo svolgimento di incarichi esterni solo a determinate condizioni.

Tale peculiarità trova il proprio fondamento nell'art.98 della Costituzione («*I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione*»), ricordato dall'autore nel capitolo 1 attraverso una esposizione ragionata delle innumerevoli, non sempre coerenti, letture che ne ha dato la dottrina.

L'autore ha, quindi, ordinato la complessa normativa vigente (artt. 60 e segg. del D.P.R. n. 3/57; art.1, commi 56 e segg. della l. n. 662/96; art. 53 del d.lgs. n. 165/01), seguendo la tripartizione tra le fattispecie delle incompatibilità assolute (capitolo 2), delle incompatibilità relative (capitolo 3) e delle attività "libere" (capitolo 4) e ricostruendo i numerosi problemi interpretativi che la giurisprudenza (ordinaria, amministrativa e contabile) ha dovuto affrontare.

Vengono poi esaminate alcune deroghe specifiche al regime delle incompatibilità, come quelle previste per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale (capitolo 5) e per il conferimento degli incarichi ai dipendenti cessati dal servizio (capitolo 6).

L'approfondimento della materia viene poi sviluppato in tre settori che presentano aspetti specifici e peculiari, quello dei dipendenti del Servizio sanitario nazionale (capitolo 7), quello dei professori universitari (capitolo 8) e quello dei magistrati ordinari (capitolo 9).

L'opera termina con un breve capitolo finale di riflessione, in cui l'autore auspica una riscrittura della normativa in materia.

Infatti, è opinione dell'autore, condivisa da chi scrive, che le difficoltà per l'interprete sono dovute non solo

(e non tanto) alla complessità dei temi affrontati e dei quesiti posti, ma alla «*non sempre chiara formulazione delle disposizioni di legge e all'assenza di coordinamento tra le stesse*».

L'opera di Luca Busico è apprezzabile perché arricchisce il panorama dottrinale, essendo pochi i contributi specifici in materia, ed è di buon auspicio per gli studi che potranno essere sviluppati in maniera organica, tenuto conto dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale. ■

INDICE ANNUALE ANNO 2021

A cura di **Leonardo Carbone**

282

Indice degli autori
 Indice della previdenza forense
 Indice dell'ordinamento forense
 Tabelle: cassa ed avvocati in cifre
 Indice della giurisprudenza
 Recensioni

Indice degli autori

Contiene l'elenco degli autori in ordine alfabetico, con la contestuale indicazione del titolo dello scritto, dell'anno, numero e pagina del fascicolo.

Aquilino Pierpaolo

1) *Nota a Trib. Brescia* 29.9.2020, 2021, 2, 185, d.

Bacci Manuela

1) *Welfare e casse di previdenza*, 2021, 1, 4, d.

Bagli Ivan

1) *L'autonomia normativa di Cassa Forense: limiti, presupposti e controlli*, 2021, 2, 105, d.

Biancofiore Giovanna

1) *I numeri dell'Avvocatura al 2020*, 2021, 1, 25, d.

Biasi Marco

1) *Spigolature sulle fonti, sui contenuti e sulle tecniche di tutela del diritto alla disconnessione*, 2021, 3, 253, d.

Bonfiglio Santino

1) *La copertura assistenziale TCM*, 2021, 1, 21, d.

Bruno Elena

1) *Il processo telematico in Cassazione: opportunità e rischi per l'avvocato*, 2021, 1, 82, d.

Canavesi Guido

1) Recensione libro: *Daniela Carbone-Leonardo Carbone, Ordinamento previdenziale dell'avvocatura*, La Tribuna, Piacenza, 2021, 2021, 2, 188, d.

2) *Il contributo integrativo nelle società tra avvocati*, 2021, 3, 198, d.

Caporossi Silvia

1) *Prestazioni previdenziali e assistenziali e ricorso straordinario al Capo dello Stato: questione di ammissibilità*, 2021, 1, 17, d.

2) *Natura civile delle sanzioni accessorie ai contributi previdenziali e termini di prescrizione applicabili*, 2021, 2, 123, d.

Capponi Croci Maria

1) *Il futuro che verrà tra giustizia predittiva e algoritmi*, 2021, 2, 155, d.

Carbone Daniela

1) *Il cumulo gratuito dei periodi assicurativi nella previdenza forense*, 2021, 1, 10, d.

2) *La pensione di inabilità nella previdenza forense*, 2021, 3, 204, d.

Carbone Leonardo

1) *Patto di quota lite e palmario*, 2021, 1, 54, d.

2) Recensione libro: *Remo Danovi, L'ultimo tamtam. La fine diviene un passaggio*, Lomelibro, 2020, 2021, 1, 92, d.

3) *La "testimonianza" dell'avvocato*, 2021, 2, 153, d.

4) Recensione libro: *Marco Menicucci, Il motivo di ricorso per cassazione civile in particolare nelle cause di lavoro (habent sua sideralites)*, Giappichelli, Torino, 2021, 2021, 1, 94, d.

5) Recensione libro: *Fabrizio Amendola, Covid-19 e luoghi di lavoro ovvero delle illusioni percepite in tempo di pandemia*, Cacucci, Bari, 2021, 2021, 2, 186, d.

6) *Infortunio dell'avvocato e diritto di surroga della Cassa Forense*, 2021, 3, 221, d.

7) Recensione libro: *Simone Pietro Emiliani, Lavoro subordinato e precedenza nelle assunzioni*, Franco Angeli, 2020, 2021, 3, 276, d.

8) Recensione libro: *Renzo Menoni (a cura di), Prolegomeni per una storia dell'Avvocatura parmense*, 2021, 2021, 3, 279, d.

Cardosi Alessandro

1) *La "tutela" del compenso per l'avvocato-curatore dell'eredità giacente*, 2021, 2, 162, d.

Carissimi Cinzia

- 1) *Il Terzo Bilancio Sociale di Cassa Forense*, 2021, 1, 41, d.
- 2) *Il bilancio consultivo 2020*, 2021, 2, 136, d.

Casonato Diego

- 1) *Levoluzione del Fondo Cicerone*, 2021, 2, 121, d.

Cavallaro Luigi

- 1) *La potestà normativa della Cassa Forense nella giurisprudenza di legittimità*, 2021, 2, 100, d.

Dell'Atti Gabriele

- 1) *Giustizia e verità: la legislazione italiana ed inglese in materia di Società tra Avvocati a confronto. Spunti di riflessione*, 2021, 3, 226, d.

Cecchin Enrico

- 1) *Le professioni sanitarie idonee all'esecuzione dei tamponi rinofaringei*, 2021, 1, 78, d.

Colavitti Giuseppe

- 1) *La nuova disciplina dell'avvocato specialista*, 2021, 1, 44, d.

De Fazio Domenico

- 1) *L'Inps tra vecchie e nuove fattispecie di frode e indebita percezione di erogazioni pubbliche*, 2021, 2, 125, d.

De Notaristefani Antonio

- 1) *La riforma della giustizia civile: un'occasione sprecata?*, 2021, 3, 237, d.

Di Marco Giampaolo

- 1) *Riflessioni sulla sostenibilità del modello previdenziale: riforma organica, riqualificazione professionale e recupero dei contributi non versati*, 2021, 3, 224, d.

Esposito Maria Gabriella

- 1) *Torniamo al "giudizio"*, 2021, 2, 150, d.

Facchetti Eleonora

- 1) *Polizza Unisalute: prestazioni automatiche e gratuite dal 1.4.2019 al 31.12.2022*, 2021, 2, 118, d.
- 2) *I neo iscritti a Cassa Forense: diritti e obblighi*, 2021, 3, 211, d.

Felici Debora

- 1) *Royal Courts of London. Brevi cenni sull'evoluzione del Common Law*, 2021, 2, 165, d.
- 2) *La giustizia in Austria*, 2021, 3, 256, d.

Grimaldi Ida

- 1) *Unioni civili e convivenza di fatto: profili giuslavoristici e previdenziali*, 2021, 1, 57, d.

Ilarioni Paola

- 1) *Gli indici e i coefficienti di rivalutazione dell'anno 2021*, 2021, 1, 35, d.
- 2) *Il modello 5/2021*, 2021, 2, 133, d.

Losappio Giuseppe

- 1) *Nuove garanzie della presunzione di innocenza nella comunicazione delle autorità pubbliche sulle vicende penali*, 2021, 3, 245, d.

Luciano Nunzio

- 1) *Il mio saluto, l'augurio di un futuro sereno e prospero*, 2021, 1, 2, d.

Mariotti Nadia

- 1) *Recensione libro: Fabrizio Marinelli, Cultura giuridica e identità europea*, Giappichelli, 2020, 2021, 2, 190, d.

Martorana Marco

- 1) *Clausole vessatorie nei contratti online, tra orientamenti giurisprudenziali ed esigenze pratiche*, 2021, 1, 76, d.
- 2) *Il contratto di cloud computing: uno strumento per l'Avvocato 4.0*, 2021, 2, 159, d.

Menicucci Marco

- 1) *Il processo telematico in Cassazione: opportunità e rischi per l'avvocato*, 2021, 1, 82, d.

Militi Valter

- 1) *La capacità di cambiare e innovare, la nostra risorsa per il futuro*, 2021, 2, 98, d.
- 2) *Cassa Forense nel 2022*, 2021, 3, 195, d.

Monterisi Domenico

1) *Rapporto Censis-Cassa Forense sull'avvocatura 2021: molte ombre, pochissimi luci*, 2021, 1, 62, d.

Paglia Mario

1) *Gli avvocati "stabiliti" in Italia*, 2021, 1, 70, d.

Perchinunno Francesco Paolo

1) *Giovane Avvocatura: idee e proposte per uscire dalla crisi*, 2021, 3, 241, d.

Pietropaolo Tommaso

1) *Divieto di attività professionale senza titolo e di uso di titoli inesistenti*, 2021, 3, 243, d.

Pipponzi Ivana

1) *Lo smart working emergenziale in ottica di genere*, 2021, 1, 68, d.

Pizzutelli Marco

1) *L'autonomia normativa di Cassa Forense: limiti, presupposti e controlli*, 2021, 2, 105, d.

Poso Vincenzo Antonio

1) Recensione libro: *Luca Busico, Dipendenti pubblici. Incompatibilità e attività extraistituzionali*, Giuffrè Francis Lefebvre, 2021, 3, 281, d.

Proietti Michele

1) *Esonero contributivo 2021: istruzioni per l'uso*, 2021, 2, 115, d.

Renzetti Giancarlo

1) *Cassa Forense è passata a PagoPa*, 2021, 3, 217, d.

Seminara Dario e Giorgio

1) *Autonomia del danno morale: molto rumore per nulla?*, 2021, 1, 71, d.

Serafin Alberto Mattia

1) *L'avvocato del futuro tra «alterità» e «ulteriorità»*, 2021, 3, 234, d.

Serafin Claudio Mattia

1) *L'avvocato del futuro tra «alterità» e «ulteriorità»*, 2021, 3, 234, d.

Sica Emanuela

1) *Sharenting*, 2021, 3, 247, d.

Soldani Marzia

1) Recensione libro: *Francesco Nuzzo, Avvocati di Cremona e Crema. Spigolature storiche dal Medioevo a oggi*, Pizzorni, Cremona, 3, 278, d.

Strano Angelo

1) *Si amplia il portale di Cassa Forense: ora anche la pensione diretta è on line!*, 2021, 3, 215, d.

Surdi Luisa

1) Recensione libro: *AA.VV., Problematiche attuali della previdenza sociale, Atti del Corso di Alta Formazione della Fondazione Giuseppe Pera, Giappichelli, Torino, 2020*, 2021, 1, 95, d.

Valentini Colomba

1) *La gestione separata Inps ai liberi professionisti iscritti ad albi: torna di attualità*, 2021, 1, 23, d.

Indice della previdenza forense

Contiene i documenti – suddivisi secondo la sottoriportata scansione – riguardanti la previdenza forense. Per ogni documento viene riportato l'anno della rivista, il numero del fascicolo, la pagina, nonché la sigla "c" se trattasi di prassi amministrativa, "d" se trattasi di articolo, "g" se trattasi di giurisprudenza.

Iscrizione**Obbligazione contributiva****Prestazioni****Previdenza forense in generale**

Iscrizione

- 1) *Il cumulo gratuito dei periodi assicurativi nella previdenza forense* (D. Carbone), 2021, 1, 10, d.
- 2) *La gestione separata Inps ai liberi professionisti iscritti ad albi: torna d'attualità* (Valentini Colomba), 2021, 1, 23, d.
- 3) *I neo iscritti a Cassa Forense: diritti e obblighi* (E. Facchetti), 2021, 3, 211, d.

Obbligazione contributiva

- 1) *Il cumulo gratuito dei periodi assicurativi nella previdenza forense* (D. Carbone), 2021, 1, 10, d.
- 2) *Esonero contributivo 2021: istruzioni per l'uso* (M. Proietti), 2021, 2, 115, d.
- 3) *Natura civile delle sanzioni accessorie ai contributo previdenziali e termini di prescrizione applicabili* (S. Caporossi), 2021, 2, 123, d.
- 4) *Il Modello 5/2021* (P. Ilarioni), 2021, 2, 133, d.
- 5) *Il contributo integrativo nelle società tra avvocati* (G. Canavesi), 2021, 3, 198, d.
- 6) *Cassa Forense è passata a PagoPa* (G. Renzetti), 2021, 3, 217, d.

Prestazioni

- 1) *Il cumulo gratuito dei periodi assicurativi nella previdenza forense* (D. Carbone), 2021, 1, 10, d.
- 2) *Prestazioni previdenziali e assistenziali e ricorso straordinario al capo dello Stato: questioni di ammissibilità* (S. Caporossi), 2021, 1, 17, d.
- 3) *Polizza Unisalute: prestazioni automatiche e gratuite dal 1.4.2019 al 31.3.2022* (E. Facchetti), 2021, 2, 118, d.
- 4) *La pensione di inabilità nella previdenza forense* (D. Carbone), 2021, 3, 204, d.
- 5) *Infortunio dell'avvocato e diritto di surroga della Cassa Forense* (L. Carbone), 2021, 3, 221, d.
- 6) *Si amplia il portale di Cassa Forense: ora anche la pensione diretta è on line!* (A. Strano), 2021, 3, 215, d. 7)

Previdenza forense in generale

- 1) *Il mio saluto, l'augurio di un futuro sereno e prospero* (N. Luciano), 2021, 1, 2, d.
- 2) *Welfare e casse di previdenza* (M. Bacci), 2021, 1, 4, d.

- 3) *Il cumulo gratuito dei periodi assicurativi nella previdenza forense* (D. Carbone), 2021, 1, 10, d.
- 4) *La copertura assistenziale TCM* (S. Bonfiglio), 2021, 1, 21, d.
- 5) *I numeri dell'avvocatura al 2020* (G. Biancofiore), 2021, 1, 25, d.
- 6) *Gli indici e i coefficienti di rivalutazione dell'anno 2021* (P. Ilarioni), 2021, 1, 35, d.

7) *Il Terzo Bilancio Sociale di Cassa Forense* (C. Carissimi), 2021, 1, 41, d.

8) *Unioni civili e convivenze di fatto: profili giuslavoristici e previdenziali* (I. Grimaldi), 2021, 1, 57, d.

9) *La capacità di cambiare e innovare, la nuova risorsa per il futuro* (V. Militi), 2021, 2, 98, d.

10) *La potestà normativa della Cassa Forense nella giurisprudenza di legittimità* (L. Cavallaro), 2021, 2, 100, d.

11) *L'autonomia normativa di Cassa Forense: limiti, presupposti e controlli* (I. Bagli, M. Pizzutelli), 2021, 2, 105, d.

12) *Evoluzione del Fondo Cicerone* (D. Casonato), 2021, 2, 121, d.

13) *L'Inps tra vecchie e nuove fattispecie di frode e indebita percezione di erogazioni pubbliche* (D. De Fazio), 2021, 2, 125, d.

14) *Il bilancio consuntivo 2020* (C. Carissimi), 2021, 2, 136, d.

15) *Infortunio dell'avvocato e diritto di surroga della Cassa Forense* (L. Carbone), 2021, 3, 221, d.

16) *Cassa Forense è passata a PagoPa* (G. Renzetti), 2021, 3, 217, d.

17) *Si amplia il portale di Cassa Forense: ora anche la pensione diretta è on line!* (A. Strano), 2021, 3, 215, d.

18) *Riflessioni sulla sostenibilità del modello previdenziale: riforma organica, riqualificazione professionale e recupero dei contributi non versati* (G. Di Marco), 2021, 3, 224, d.

Indice dell'ordinamento forense

Contiene l'indicazione di tutti i documenti – secondo la riportata scansione – riguardanti l'Avvocatura e la Giustizia in generale. Per ogni documento viene riportato l'anno della rivista, il fascicolo, la pagina, nonché la sigla "c" se trattasi di prassi amministrativa, "d" se trattasi di articolo, "g" se trattasi di giurisprudenza.

Ordinamento professionale
Amministrazione della giustizia
Deontologia procedimento disciplinare
Congressi Convegni Associazioni

Ordinamento professionale

- 1) *La nuova disciplina dell'avvocato specialista* (G. Colavitti), 2021, 1, 44, d.
- 2) *Patto di quota lite e palmario* (L. Carbone), 2021, 1, 54, d.
- 3) *Unioni civili e convivenze di fatto: profili giuslavoristici e previdenziali* (I. Grimaldi), 2021, 1, 57, d.
- 4) *Rapporto Censis-Cassa Forense sull'avvocatura 2021: molte ombre, pochissime luci* (D. Monterisi), 2021, 1, 62, d.
- 5) *Lo smart working emergenziale in ottica di genere* (I. Pipponzi), 2021, 1, 68, d.
- 6) *Gli avvocati stabiliti in Italia* (M. Paglia), 2021, 1, 70, d.
- 7) *Clausole vessatorie nei contratti on line, tra orientamenti giurisprudenziali ed esigenze pratiche* (M. Martorana), 2021, 1, 76, d.
- 8) *Le professioni sanitarie idonee all'esecuzione dei tamponi faringei* (E. Cecchin), 2021, 1, 78, d.
- 9) *Il processo telematico in Cassazione* (E. Bruno e M. Menicucci), 2021, 1, 82, d.
- 10) *La "testimonianza" dell'avvocato* (L. Carbone), 2021, 2, 153, d.
- 11) *Il futuro che verrà, tra giustizia predittiva e algoritmi* (M. Capponi Croci), 2021, 2, 155, d.
- 12) *Il contratto di cloud computing: uno strumento per l'Avvocato 4.0* (M. Martorana), 2021, 2, 159, d.
- 13) *La "tutela" del compenso per l'avvocato-curatore dell'eredità giacente* (A. Cardosi), 2021, 2, 162, d.
- 14) *Giustizia e verità: la legislazione italiana ed inglese in materia di società tra avvocati a confronto. Spunti di riflessioni* (G. Dell'Atti), 2021, 3, 226, d.
- 15) *Divieto di attività professionale senza titolo e di uso di titoli inesistenti* (T. Pietropaolo), 2021, 3, 243, d.
- 16) *L'avvocato del futuro tra "alterità" e "ulteriorità"* (C.M. Serafin-A.M. Serafin), 2021, 3, 234, d.

Deontologia procedimento disciplinare

- 1) *Divieto di attività professionale senza titolo e di uso di titoli inesistenti* (T. Pietropaolo), 2021, 3, 243, d.

Amministrazione della giustizia

- 1) *Autonomia del danno morale: molto rumore per nulla?* (Dario e Giorgio Seminara), 2021, 1, 71, d.
- 2) *Torniamo al "giudizio"* (M.G. Esposito), 2021, 2, 150, d.
- 3) *Il futuro che verrà, tra giustizia predittiva e algoritmi* (M. Capponi Croci), 2021, 2, 155, d.
- 4) *Royal Courts of London. brevi cenni sull'evoluzione del Common Law* (D. Felici), 2021, 2, 165, d.
- 5) *Nuove garanzie della presunzione di innocenza nella comunicazione delle autorità pubbliche sulle vicende penali* (G. Losappio), 2021, 3, 245, d.
- 6) *La riforma della giustizia civile. Un'occasione sprecata?* (A. De Notaristefani), 2021, 3, 237, d.
- 7) *Spigolature sulle fonti, sui contenuti e sulle tecniche di tutela del diritto alla disconnessione* (M. Biasi), 2021, 3, 253, d.
- 8) *Giovane Avvocatura: idee e proposte per uscire dalla crisi* (F.P. Perchinunno), 2021, 3, 241, d.
- 9) *Sharenting* (E. Sica), 2021, 3, 247, d.
- 10) *La giustizia in Austria* (D. Felici), 2021, 3, 256, d.

TABELLE: Cassa ed Avvocati in cifre

- 1) *I numeri dell'avvocatura al 2020* (G. Biancofiore), 2021, 1, 25, d.
- 2) *Rapporto Censis-Cassa Forense sull'avvocatura 2021: molte ombre, pochissime luci* (D. Monterisi), 2021, 1, 62, d.
- 3) *Il bilancio consuntivo 2020* (C. Carissimi), 2021, 2, 136, d.

ATTI E DOCUMENTI

- 1) *Regolamento Società tra Avvocati*, 2021, 3, 272, c.

Recensioni

- 1) Remo Danovi, *L'ultimo tamtam. La fine diviene un passaggio*, Lomellibro, 2020 (a cura di L. Carbone), 2021, 1, 92, d.
- 2) Marco Menicucci, *Il motivo del ricorso per cassazione civile in particolare nelle causa di lavoro (habent sua sideralites)*, 2021, Giappichelli (a cura di L. Carbone), 2021, 1, 94, d.
- 3) AA.VV., *Problematiche attuali della previdenza sociale. Atti del Corso di alta formazione della Fondazione Giuseppe Pera*, Giappichelli, 2020 (a cura di L. Surdi), 2021, 1, 95, d.
- 4) Fabrizio Amendola, *Covid-19 e luoghi di lavoro ovvero delle illusioni percettive in tempo di pandemia*, Cacucci, 2021 (a cura di L. Carbone), 2021, 2, 186, d.
- 5) Daniela Carbone-Leonardo Carbone, *Ordinamento previdenziale dell'avvocatura*, La Tribuna, 2021 (a cura di Guido Canavesi), 2021, 2, 188, d.
- 6) Fabrizio Marinelli, *Cultura giuridica e identità europea*, Giappichelli, 2020 (a cura di N. Mariotti), 2021, 2, 190, d.
- 7) Simone Pietro Emiliani, *Lavoro subordinato e precedenza nelle assunzioni*, Franco Angeli, 2020 (a cura di L. Carbone), 2021, 3, 276, d.
- 8) Francesco Nuzzo, *Avvocati di Cremona e Crema, Spigolature storiche dal medioevo ad oggi*, Pizzorni, Cremona, 2021 (a cura di M. Soldani), 2021, 3, 278, d.
- 9) Renzo Menoni (a cura di), *Prolegomeni per una storia dell'Avvocatura parmense*, 2021 (a cura di L. Carbone), 2021, 3, 279, d.
- 10) Luca Busico, *Dipendenti pubblici. Incompatibilità e attività extraistituzionali*, Giuffrè Francis Lefebvre, 2021, (a cura di V. A. Poso), 2021, 3, 281, d.

- 4) Trib. di Ancona 4.12.2020 n. 334 (*Prescrizione contributi inps e cartella esattoriale*), 2021, 1, 89.
- 5) Trib. Brescia 29.9.2020 (*Avvocato cittadino di un paese extra UE ed iscrizione Cassa*), 2021, 2, 183, g. (con nota di Pierpaolo Aquilino).
- 6) Trib. di Roma 5.7.2021 n. 6496 (*Contributi, Sistema solidaristico, criteri calcolo pensione*), 2021, 3, 260, g. (con nota di S. Caporossi).
- 7) Trib. di Roma 13.9.2021 n. 7130 (*Bando di concorso per assistenza famiglie numerose*), 2021, 3, 270, g. (con nota di S. Caporossi).

Indice della giurisprudenza

- 1) Corte Appello Roma 27.5.2021 (*Contributo integrativo, indennità di maternità, potestà regolamentare Cassa*), 2021, 2, 169, g.
- 2) Trib. di Milano 30.3.2021 n. 281 (*Nuova disciplina della prescrizione dei contributi nella previdenza forense*), 2021, 1, 85, g.
- 3) Trib. di Napoli 3.2.2021 n. 767 (*Agevolazione contributivo per avvocato iscritto cassa e poi cancellato*), 2021, 1, 86, g.

HANNO COLLABORATO A QUESTO NUMERO:

Biasi Marco, *Ricercatore di Diritto del Lavoro Dipartimento di Scienze Giuridiche "C. Beccaria", Università degli Studi di Milano*

Canavesi Guido, *Professore ordinario di Diritto del lavoro, Università di Macerata*

Caporossi Silvia, *Funzionario Ufficio Legale di Cassa Forense*

Carbone Daniela, *Avvocato, Ascoli Piceno*

Carbone Leonardo, *Avvocato, Ascoli Piceno, Direttore Responsabile della Rivista*

Dell'Atti Gabriele, *Professore Associato di Diritto Commerciale, Università degli Studi di Bari, Avvocato, Bari*

Di Marco Giampaolo, *Avvocato, Vasto, Segretario Generale Associazione Nazionale Forense*

De Notaristefano Antonio, *Avvocato, Napoli, Presidente Unione Nazionale Camere Civili*

Facchetti Eleonora, *Avvocato, Treviso*

Felici Debora, *Avvocato, Ufficio Comunicazione di Cassa Forense*

Losappio Giuseppe, *Professore ordinario di diritto penale, Università degli Studi A. Moro di Bari, Avvocato, Trani*

Malpica Chiara, *Avvocato, Ufficio Legale di Cassa Forense*

Militi Valter, *Avvocato, Messina, Presidente di Cassa Forense*

Perchinunno Francesco Paolo, *Presidente Associazione Nazionale Giovani Avvocati, Avvocato, Bari*

Pietropaolo Tommaso, *Avvocato, Ascoli Piceno, Presidente Consiglio dell'Ordine Avvocati di Ascoli Piceno*

Poso Vincenzo A., *Avvocato, Pisa, Consigliere Fondazione "G. Pera"*

Renzetti Giancarlo, *Avvocato, Roma, Consigliere di Amministrazione di Cassa Forense*

Serafin Alberto Mattia, *Avvocato, Roma*

Serafin Claudio Mattia, *Professore di Diritto e cultura contemporanea, l'Università Luiss Guido Carli di Roma, scrittore*

Sica Emanuela, *Avvocato, Avellino*

Soldani Marzia, *Avvocato, Cremona*

Strano Angelo, *Dirigente del Servizio Prestazioni previdenziali, Ricongiunzione e Riscatto di Cassa Forense*

Kratos

In esclusiva per

**CASSA
FORENSE**

HP Laserjet Pro Enterprise MFP E62655dn

- Stampante multifunzione laser monocromatica A4 ad **alte prestazioni**
- Con **Dual Scan**
- Ampia personalizzazione

➤ costo copia
pagina 0,005 €



MFP
E62655dn
AL CANONE
MENSILE*
PROMO
DI 43,40 €

Condizioni speciali in esclusiva
per **Cassa Forense**.

Contattaci, abbiamo la **soluzione**
più adatta a te sia in **vendita** che
in **noleggio operativo!**

Lenovo



Kratos

hp Partner First
Gold



Per info contattare:

dubaldo.david@kratos.it

Tel. 331 5248002

Kratos S.p.A.

Via Piane 36 - 47853 Coriano RN

Tel 0541 650511 - info@kratos.it



www.kratos.it

Salvo esaurimento scorte. I prezzi si intendono
iva esclusa. Le immagini ed il contenuto di cui
alla presente offerta hanno esclusivamente
carattere promozionale, per il perfezionamento
della stessa si rimanda alla sottoscrizione del
contratto.

*Canone mensile per contratto di noleggio a 60
mesi, salvo approvazione della finanziaria.

ItalCredi, società del Gruppo Bancario **La Cassa di Ravenna**, ha sottoscritto con **Cassa Forense** una convenzione in favore di **pensionandi e pensionati dell'Ente** per la concessione di finanziamenti finalizzati alle integrazioni contributive per l'ammissione al trattamento pensionistico, e rimborsabili mediante cessione del quinto della pensione.

Sani il debito contributivo

Accedi alla pensione

Durata fino a 120 mesi

Nessun Garante

Rata mensile fissa

Fino a 85 anni



PROCEDURA PER LA CONVENZIONE

Scarica il modulo da
convenzioni.cassaforense.it
nella sezione
Servizi bancari e assicurativi

1

Inviato a
pensionato@quintocedibile.it
(se sei un pensionato)
pensionando@quintocedibile.it
(se sei un pensionando)

2

Ricevi la proposta

3

Firma il contratto

4

CONTATTI

NUMERO VERDE GRATUITO

800 08 83 20

Posta Elettronica Certificata
quintocedibile@pec.it